



Università di Pisa
Facoltà di Economia

Corso di Laurea Magistrale in
Consulenza Professionale alle Aziende

Tesi di Laurea

“La Revisione dei Principi Contabili Nazionali: OIC 16 e 24”

Relatore:

Chiar.mo Prof. MARCO ALLEGRINI

Candidato:

TECCE NICOLA

Anno accademico 2012/2013

Alla mia famiglia

INDICE

<i>Introduzione</i>	8
----------------------------------	----------

CAPITOLO I

OIC: Organismo Italiano di Contabilità.

1.1 Nascita e composizione dell'Organismo italiano di Contabilità.....	11
1.2 Compiti istituzionali dell'OIC.....	12
1.3 Gli attuali principi contabili nazionali.....	13
1.4 Il nuovo processo di revisione dei principi contabili nazionali.....	16
1.5 Lo stato di avanzamento del processo di revisione.....	17
1.6 Il nuovo format dei principi contabili nazionali.....	20

CAPITOLO II

Le novità dello standard OIC 16: Immobilizzazioni Materiali.

2.1 Concetto e definizione di immobilizzazione materiale.....	24
2.2 Le novità apportate dal processo di revisione all'OIC 16.....	28
2.2.1 Terreni e fabbricati.....	29
2.2.2 Impianti e macchinari.....	32
2.2.3 Attrezzature industriali e commerciali.....	34
2.3 Le immobilizzazioni destinate alla vendita.....	35

2.4 La disciplina delle perdite durevoli di valore.....	37
2.4.1 OIC 9 - <i>Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.....</i>	46
2.5 Il <i>component approach</i> nel processo di ammortamento.....	64
2.6 La disciplina degli oneri finanziari.....	68

CAPITOLO III

Le novità dello standard OIC 24: *Immobilizzazioni Immateriali.*

3.1 Introduzione alle immobilizzazioni immateriali.....	78
3.2 Concetto e definizione di immobilizzazione immateriale.....	79
3.3 Le novità apportate dal processo di revisione all'OIC 24.....	83
3.4 Gli oneri pluriennali.....	86
3.4.1 Costi di impianto ed ampliamento.....	89
3.4.2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità.....	92
3.5 I beni immateriali.....	100
3.5.1 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.....	101
3.5.2 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.....	106
3.6Avviamento.....	109
<i>Bibliografia.....</i>	117

Introduzione

Negli ultimi anni la cultura contabile nazionale, sulla scia delle direttive comunitarie, si è evoluta enormemente, ma come possiamo immaginare, in una materia in continua evoluzione come quella giuridico-contabile, può risultare alquanto complicato creare una normativa ad-hoc adatta a tutte le imprese. Le direttive comunitarie hanno fornito molti spunti di riflessione, e modificato, attraverso il loro recepimento nel tessuto giuridico nazionale, in un contesto di progressiva integrazione, molti aspetti della nostra prassi contabile. Tali recepimenti, hanno imposto l'obbligo da parte del Legislatore e del nostro Organismo Italiano di Contabilità, di procedere all'adeguamento della normativa nazionale in materia. Le direttive in questione, alimentando la crescente mole di informazioni quali-quantitative richieste (nonostante i buoni propositi riconducibili alla protezione degli stakeholder e dei mercati in costante sviluppo a livello internazionale), hanno finito per incidere indiscriminatamente su tutte le attività d'impresa, indifferentemente dalla loro entità e dagli interessi economici in gioco. Il problema si è manifestato vistosamente nel nostro sistema produttivo, il quale essendo composto per la maggioranza da piccole-medio imprese, ha risentito a maggior ragione, delle grandi imposizioni europee in termini di oneri amministrativi e dei suoi conseguenti costi collegati alla gestione. Quando le società quotate e altre grandi imprese, a partire dal 2005 iniziarono ad utilizzare i principi contabili internazionali, la Comunità Europea (assieme al nostro Organismo Italiano di Contabilità), resasi conto di come la salvaguardia dei mercati e delle grandi piazze finanziarie fosse oramai al sicuro, decise di sottoporre a rivisitazione, in un'ottica di semplificazione, la materia contabile a livello nazionale. Nacque appunto così, l'esigenza di riadattare, attraverso un mix di semplificazione ed evoluzione, i principi contabili interni, per renderli più attuali alle richieste delle imprese rimaste costrette alla loro utilizzazione. E' in quest'ottica che va inquadrato l'attuale processo di revisione dei principi contabili nazionali, iniziato nel corso del maggio 2010 e non ancora giunto alla sua conclusione. Il presente elaborato si prefigge lo scopo di sottoporre a comparazione due importanti principi contabili nazionali, nella loro configurazione attualmente in vigore, con quella emergente dal

loro iter di revisione. Con il presente lavoro, si è scelto di analizzare le novità relative ai principi contabili, OIC 16 “immobilizzazioni materiali” e OIC 24 “immobilizzazioni immateriali”, senza trascurare la nuova bozza di principio contabile OIC 9 “svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”, i quali assumono piena centralità nella vita di ogni impresa nazionale. Lo scopo è quello di evidenziarne le differenti impostazioni contabili derivanti dalla loro evoluzione concettuale, fornendo spunti di riflessione, secondo un’interpretazione critica, circa le scelte operate dal nostro Organismo di Contabilità Nazionale, e ponendoli ove significativi, in analisi comparata con i principi contabili internazionali che trattano la medesima materia.

Il capitolo I descrive sinteticamente la nascita dell’Organismo Italiano di Contabilità, le sue competenze, e introduce in fine, il contesto nel quale inquadrare l’attuale processo di revisione dei principi contabili nazionali.

Il capitolo II fornisce inizialmente, una breve definizione della categoria delle immobilizzazioni materiali secondo il profilo civilistico e contabile, operando in un secondo momento, un comparazione delle più significative differenze originatesi dal processo di revisione, tra l’attuale principio contabile OIC 16 “immobilizzazioni materiali” e il suo omologo revisionato non ancora in vigore, fornendo inoltre, spunti di riflessione circa la tematica, relativa alle perdite durevoli di valore contenuta nell’OIC 9.

Il capitolo III tratta le tematiche evolutive del principio contabile 24 “immobilizzazioni immateriali” attualmente in vigore, passando attraverso una loro breve definizione, per poi arrivare a mettere in risalto, le differenti impostazioni contabili introdotte, attraverso il processo di revisione in atto, dal suo omologo revisionato, anch’esso non ancora in vigore.

CAPITOLO I

OIC: *Organismo Italiano di Contabilità.*

1.1 Nascita e composizione dell'Organismo Italiano di Contabilità.

L'Organismo Italiano di Contabilità (in seguito anche OIC), nacque dall'esigenza, avvertita dalle principali parti private e pubbliche italiane, di costituire uno “*standard setter*” nazionale dotato di ampia rappresentatività, capace di esprimere in modo coeso le istanze nazionali in materia contabile. L'OIC si è costituito, nella veste giuridica di una fondazione, il 27 novembre 2001. Alla stipula dell'atto costitutivo hanno partecipato, in qualità di fondatori, le organizzazioni rappresentative delle principali categorie di soggetti privati interessate alla materia. In particolare, gli attuali Soci Fondatori sono: per la professione contabile, l'Assirevi (Associazione Italiana Revisori Contabili), il CNDC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti) e il CNR (Consiglio Nazionale dei Ragionieri); per i Promotori, l'Abi (Associazione Bancaria Italiana), l'Andaf (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari), l'Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici), l'Assilea (Associazione Italiana Leasing), l'Assonime (Associazione fra le Società Italiane per Azioni), la Confagricoltura (Confederazione generale dell'Agricoltura Italiana), la Confapi (Confederazione Italiana della piccola e media Industria Privata), la Confcommercio (Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività professionali e lavoro autonomo), la Confcooperative (Confederazione cooperative Italiane), la Confindustria (Confederazione delle Imprese manifatturiere e di servizi Italiane) e la Lega delle Cooperative; per gli Utilizzatori, l'Aiaf (Associazione Italiana degli avvocati per la famiglia e i minori), l'Assogestioni (Associazione Italiana dei gestori del risparmio) e la Centrale dei Bilanci; per i mercati mobiliari, la Borsa Italiana. I Ministeri della Giustizia e dell'Economia e delle Finanze, nonché le autorità regolamentari di settore come Banca d'Italia, CONSOB (Commissione Nazionale per la Società e la Borsa) e Isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni

Private e di interesse collettivo) hanno espresso il loro favore a tale iniziativa¹, cosicché, grazie alla forza economica e legale dei suoi fondatori e rappresentanti, i principi emanati in seguito da tale ente acquisirono sempre più importanza equiparandosi nel contenuto e rispetto, di fatto, a norme di natura giuridica.

1.2 Compiti istituzionali dell'Organismo Italiano di Contabilità.

Al fine di capire meglio ciò che verrà affrontato nel proseguo di questo elaborato è doveroso affrontare il tema relativo ai compiti istituzionali che hanno portato alla nascita dell'OIC, tra cui:

- l'emanazione dei principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ovvero gli "*International Accounting Standard*" e gli "*International Financial reporting Standard*" (settore privato, pubblico e non profit);
- partecipazione all'attività di elaborazione dei principi contabili internazionali, fornendo supporto tecnico agli organismi internazionali competenti e coordinando i propri lavori con le attività degli altri standard setter europei;
- appoggio professionale e qualificato al legislatore nell'emanazione della normativa in materia contabile e connessa;
- diffusione ed evoluzione della cultura contabile².

Dopo aver visto i soggetti partecipanti alla formazione della fondazione OIC e aver letto i compiti istituzionali fondamentali di tale ente è necessario porre delle riflessioni circa la sua natura rappresentativa. Il nostro codice civile, nel quale è racchiusa l'essenza della normativa riguardante la redazione e rappresentazione delle voci di bilancio, pur essendo nel complesso sistematico e affrontando le principali tematiche

¹ http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92

² Ibidem.

relative alla materia contabile, non ha approfondito in modo esaustivo tutti gli argomenti correlati, lasciando svariate possibilità al redattore di bilancio, di intervenire creando situazioni anomale circa la sua rappresentazione a terzi. E' in questa ottica, che è stata avvertita l'esigenza da parte di tali soggetti, con l'appoggio dello stato, attraverso il ministero competente, di creare ad hoc, un ente dotato di grande responsabilità e competenza, al quale affidare l'emanazione di principi che andassero a colmare e regolare la materia contabile. Ciò accadde, come già accennato, proprio a causa dell'impianto giuridico del codice civile, il quale non avendo previsto una normazione esauriente³, finì per concedere troppa libertà ai redattori di bilancio, libertà che si concretizzava in una distorsione delle voci del bilancio civilistico, tali da fornire una situazione falsata dei bilanci redatti da società e enti, creando gravi danni ai propri stakeholder e più in generale al tessuto economico circostante⁴.

1.3 Gli attuali principi contabili nazionali.

Nonostante sia in atto il processo di revisione e conseguente aggiornamento dei principi contabili nazionali, iniziato a maggio del 2010⁵ (come vedremo nel corso del presente elaborato), ad oggi, i principi applicabili risultano datati 2005, anno della loro ultima revisione. Tale revisione ebbe origine a causa delle profonde modifiche apportate con la riforma del diritto societario del 2004, la quale rendendo obsoleti detti principi, ne dette inizio al processo di aggiornamento. La velocità con la quale la nostra società attua cambiamenti tecnologici, legislativi e di prassi commerciale, porta con frequenza sempre crescente ad un accorciamento dei tempi intercorrenti tra un processo di revisione e l'altro. A causa della rilevanza e difficoltà della materia, come

³ Si consideri anche la crescente velocità con la quale si originano nuovi rapporti giuridici contrattuali.

⁴ Una società o ente che non sia in grado o non voglia rappresentare la sua esatta consistenza patrimoniale e risultato economico, sfruttando le lacune della normativa contabile per poter occultare eventuali perdite, è una società o ente potenzialmente a rischio di dissesto, in grado di creare danni diretti e indiretti e quindi danni ai suoi *stockholder* e i suoi *stakeholder*.

⁵ http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=7209

vedremo più avanti, l'ottimismo iniziale con il quale l'Organismo Italiano di Contabilità aveva pianificato l'iter di revisione, avendo previsto l'inizio dei lavori nel maggio del 2010 e la loro fine entro il primo trimestre del 2013, si è con il tempo ridimensionato, cosicché ad oggi, la conclusione dei lavori non è ancora giunta al termine, lasciando di fatto ancora in vigore i principi contabili nazionali scaturenti dall'ultima revisione approvata nel corso dell'anno 2005⁶. Attualmente, non prendendo in considerazione il processo di revisione al quale detti principi hanno preso parte, i principi contabili ancora in vigore, con le relative date di approvazione, risultano essere i seguenti:

OIC 1, I principali effetti della riforma del diritto societario; (30 maggio 2005)

OIC 2, Patrimoni e finanziamenti dedicati ad uno specifico affare; (26 ottobre 2005)

OIC 3, Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa; (31 marzo 2006)

OIC 4, Fusione e scissione; (24 gennaio 2007)

OIC 5, Bilanci di liquidazione; (28 giugno 2008)

OIC 6, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio; (2 agosto 2011)

OIC 11, Bilancio di esercizio, finalità e postulati; (30 maggio 2005)

OIC 12, Composizione e schemi di bilancio di esercizio; (30 maggio 2005)

OIC 13, Le rimanenze di magazzino; (13 luglio 2005)

OIC 14, Disponibilità liquide; (13 luglio 2005)

⁶ Da notare, che nonostante nell'elaborato, si parli di revisione e approvazione nel corso del 2005, cinque dei principi contabili esposti, per il vero, furono approvati in data posteriore.

OIC 15, I crediti; (13 luglio 2005)

OIC 16, Le immobilizzazioni materiali; (13 luglio 2005)

OIC 17, Bilancio consolidato; (13 luglio 2005)

OIC 18, Ratei e risconti; (13 luglio 2005)

OIC 19, Fondi per rischi e oneri, trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti; (30 maggio 2005)

OIC 20, Titoli e partecipazioni; (13 luglio 2005)

OIC 21, Il metodo del patrimonio netto; (30 maggio 2005)

OIC 22, Conti d'ordine; (30 maggio 2005)

OIC 23, Lavori in corso su ordinazione; (16 settembre 2005)

OIC 24, Le immobilizzazioni immateriali; (30 maggio 2005)

OIC 25, Il trattamento contabile delle imposte sul reddito; (30 maggio 2005)

OIC 26, Operazioni e partita in moneta estera; (30 maggio 2005)

OIC 28, Il patrimonio netto; (30 maggio 2005)

OIC 29, Cambiamento di principi contabili, cambiamento di stime contabili, correzione di errori; (13 luglio 2005)

OIC 30, Bilanci intermedi. (6 aprile 2006)

Tali principi contabili, saranno in vigore, fino a che non sarà terminato l'iter di revisione dei nuovi principi contabili iniziato a maggio 2010. Essi sono il frutto scaturito dall'input della riforma del codice civile in abito societario avvenuta nel

2004. Il principio contabile OIC 1 “*I principali effetti della riforma del diritto societario sulla redazione del bilancio di esercizio*”, risulta esplicativo e non fuga alcun dubbio su quanto appena affermato. La revisione del 2005 ha apportato ingenti modifiche anche nella schematizzazione dei principi su esposti. L’Organismo Italiano di Contabilità suddivise i principi in due serie, da 1 a 6 di nuova emissione, in occasione della riforma citata, mentre i principi da 11 a 30, emanati in precedenza dalla commissione ad hoc stabilita dai consigli dei dottori commercialisti e dei ragionieri, anch’essi chiaramente rivisti e modificati, hanno mantenuto la numerazione precedente alla riforma del diritto societario, ciò non per pura coincidenza ma proprio per volere dell’OIC, così da rendere più semplice e chiara la loro ricerca, senza stravolgerne la composizione e renderne immediata l’individuazione da parte dei soggetti interessati⁷.

1.4 Il nuovo processo di revisione dei principi contabili nazionali.

La maggior parte degli attuali principi contabili nazionali, risalgono ad un periodo in cui le imprese italiane, anche quelle quotate in Borsa, erano tenute alla redazione dei propri bilanci secondo le direttive comunitarie. Il loro contenuto risente, pertanto, dell’esigenza all’epoca avvertita di fornire, soprattutto da parte delle grandi imprese ed in primis da parte delle società quotate, un’informazione chiara ed esaustiva⁸. Ciò avveniva perché la principale esigenza era quella di far prosperare i mercati dei capitali, regolamentati e vigilati dalla CONSOB, ovvero la commissione nazionale per la società e la borsa. Da qui si intuisce subito la grande quantità di informazioni quali-quantitative che fossero necessarie per la tutela di mercati e dei suoi fruitori. A partire dal 2005 le società quotate e altre grandi imprese furono obbligate alla redazione del bilancio in base ai principi contabili internazionali (secondo il

⁷ Cfr. <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/1938/825646-51628.pdf?sequence=2>

⁸ http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2011/06/2011-05-17-OIC-Update_1bis.pdf

Regolamento UE 1606/2002 e il D.lgs. 38/2005). Il cambiamento dello scenario di riferimento fu notevole e dopo alcuni anni di applicazione della nuova disciplina si impose una maggiore attenzione per le imprese che non adottavano i principi contabili internazionali, le quali rimasero gravate da ingenti oneri di tipo amministrativo-contabile in misura eccessiva rispetto alla propria rilevanza economica e alle proprie forme sociali e gestionali, che ne resero con il tempo, difficoltosa ed anti-economica la propria gestione. Difatti, la Commissione Europea promosse così, una serie di progetti per la rivisitazione delle direttive contabili europee con lo scopo di semplificare la disciplina in esse contenuta, soprattutto a livello di informativa per le piccole e medie imprese con il fine di realizzare una riduzione degli oneri in termini amministrativi. E' in questo ambito che va inquadrato l'attuale progetto finalizzato all'aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali avviato nel corso del 2010. L'OIC ha, infatti, deciso di avviare il progetto finalizzato alla revisione ed aggiornamento dei vigenti principi contabili nazionali sulla scia di quanto appena esposto.

1.5 Lo stato di avanzamento del processo di revisione.

In data 25 maggio 2010 l'OIC ha promosso una consultazione pubblica, invitando a compilare (da parte di professionisti, accademici ed esponenti del mondo economico) un apposito questionario in cui riportare, da un lato, le osservazioni e i suggerimenti, sulle parti dei principi contabili nazionali da modificare e dall'altro, indicazioni sulle nuove tematiche da affrontare con nuovi principi contabili. L'aggiornamento dei 24 principi oggetto di commenti avrebbe dovuto richiedere indicativamente circa 24 mesi di lavoro ma come abbiamo avuto modo di vedere, tale aggiornamento si è prolungato

ben oltre le aspettative e non è ancora terminato. L'iter con il quale avviene l'aggiornamento dei principi contabili nazionali è il seguente⁹:

- *fase uno*, nella quale sono state raccolte le osservazioni inviate dai vari commentatori a seguito della consultazione ed è stata effettuata una prima valutazione circa il loro recepimento;
- *fase due*, nella quale i componenti del gruppo di lavoro dell'OIC hanno avanzato proposte migliorative e integrative;
- *fase tre*, nella quale, in base ai risultati delle prime due fasi, sono state emesse le bozze dei principi contabili;
- *fase quattro*, (*eventuale*) nella quale potrebbero essere apportate modifiche alle bozze di consultazione, prima della loro approvazione in blocco, qualora necessarie¹⁰.

Per ciò che riguarda le date di pubblicazione dei principi contabili sottoposti a modifica, in data 23 dicembre 2011 venne pubblicato il primo set di principi contabili, nella versione di bozze che furono poste in consultazione:

- *OIC 16 Le immobilizzazioni materiali;*
- *OIC 18 Ratei e risconti;*
- *OIC 19 I fondi per rischi ed oneri – Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;*
- *OIC 19 I debiti;*

⁹ Roscini Vitali F., "Principi contabili revisionati dall'Organismo Italiano di Contabilità" in Contabilità e bilancio n.3 Febbraio 2012.

¹⁰ Si tenga presente che la fase quattro non è prevista nel testo di Franco Roscini Vitali. Essa è stata inserita poiché prevedendo l'iter di revisione, la facoltà da parte di soggetti interessati, di poter procedere alla stesura dei commenti circa la valutazione della bontà delle bozze contabili secondo un parere professionale di tipo personale, appare evidente l'interesse da parte dell'OIC relativo a detti commenti di bozza e quindi la possibilità da parte dell'OIC stesso, di ricontrollare tali bozze prima della loro approvazione definitiva, qualora vi siano concetti da rivedere per migliorarne la comprensione.

- *OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzioni di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio.*

La consultazione si è chiusa il 30 giugno 2012. Nonostante la chiusura della consultazione è doveroso ricordare che i principi contabili revisionati saranno approvati, in via definitiva, solo al termine dei lavori. Ciò significa che tali principi, pubblicati in bozza di consultazione, e per i quali sono stati inviati commenti da parte dei soggetti interessati, potrebbero comunque subire modifiche prima della loro approvazione in blocco, tenendo in debita considerazione i commenti pervenuti, qualora secondo l'Organismo Italiano di Contabilità, gli stessi commenti, siano in grado di apportare soluzioni migliorative.

In data 27 aprile 2012 venne pubblicato in consultazione il secondo set di principi contabili:

- *OIC 13, Le rimanenze di magazzino;*
- *OIC 14, Disponibilità liquide;*
- *OIC 15, I crediti;*
- *OIC 20, I titoli di debito.*

La consultazione si è conclusa il 31 ottobre 2012.

In data 6 dicembre 2012 il terzo set di principi contabili è pubblicato in consultazione:

- *OIC 2, Partecipazioni;*
- *OIC 22, Conti d'ordine;*
- *OIC 23, Lavori in corso su ordinazione.*

La consultazione si è chiusa il 31 maggio 2013

In data 12 febbraio 2013 la bozza dell'OIC 24 *Le immobilizzazioni immateriali* è stata pubblicata in consultazione. La consultazione si è conclusa il 30 luglio 2013.

In data 8 maggio 2013 la bozza dell'OIC 26 *Operazioni, attività e passività in valuta estera* è stata pubblicata in consultazione. La consultazione si è conclusa il 31 ottobre 2013.

In data 17 giugno 2013 la bozza dell'OIC 25 *Il trattamento contabile delle imposte sul reddito* è pubblicata in consultazione. La consultazione si è conclusa il 31 ottobre 2013.

Nonostante, come detto in precedenza, sia stato previsto che detti principi revisionati possano entrare in vigore solo una volta terminato l'intero iter di revisione, l'OIC ha ritenuto di convogliare egualmente gli utenti verso un approccio contabile inerente tali principi¹¹ o meglio bozze non definitive di principi, trattandosi in molti casi di esplicazioni e puntualizzazioni, già di fatto seguite nella prassi, dalla maggior parte degli operatori, anche se come vedremo più avanti, non mancano delle vere e proprie novità.

1.6 Il nuovo format dei principi contabili revisionati.

Ponendo lo sguardo sui principi contabili nazionali revisionati, o meglio sulle loro bozze, la prima cosa che si nota immediatamente è la loro nuova soluzione grafica. Il "layout" in questione è stato strutturato per paragrafi, al pari dei principi contabili internazionali IAS/IFRS¹². Quello che si apprezza sin da subito è il profondo lavoro di schematizzazione sottostante, difatti l'attuale suddivisione in paragrafi numerati, rende immediati i riferimenti e la ricerca all'interno di ogni nuovo principio contabile.

¹¹ Roscini Vitali F., "Principi contabili revisionati dall'Organismo Italiano di Contabilità" in Contabilità e bilancio n.3 Febbraio 2012.

¹² cfr. IAS/IFRS, ex. Regolamento (Ce) n. 1725/2003

Per quanto riguarda, invece, le note presenti negli attuali principi contabili in vigore, le stesse sono state eliminate, e qualora giudicate rilevanti, sono state inserite all'interno del testo principale. I riferimenti normativi all'inizio di ogni documento sono stati invece spostati nelle appendici. Lo scopo di tale aggiornamento, va ricercato nell'intenzione di migliorare la struttura al fine di rendere più semplice la lettura e facilitare al contempo gli aggiornamenti e le integrazioni che in futuro si renderanno necessarie. Scendendo nel dettaglio, possiamo affermare che la lettura risulta semplificata, in un primo momento, grazie alle riduzioni apportate al testo del principio ancora attualmente in vigore, e in un secondo luogo, grazie alla decisività con la quale l'OIC ha posto alla fase di riorganizzazione delle definizioni, ora più dirette ed interconnesse. Per quanto concerne invece la facilità di integrazione ed aggiornamento, dopo la suddivisione in paragrafi, risulta molto più semplice inserire nuovi accorgimenti, chiarimenti e definizioni qualora fossero necessari, senza dover riformulare interi capitoli. Difatti è possibile oltre che modificare i paragrafi stessi, inserirne di nuovi specificamente dedicati al problema, restando il corpus del principio invariato. Lo schema che in un prossimo futuro caratterizzerà l'organizzazione contenutistica dei nuovi principi contabili nazionali, sarà costituito appunto da paragrafi suddivisi nelle sezioni riguardanti i seguenti aspetti:

- *Finalità del principio;*
- *Ambito di applicazione;*
- *Definizioni;*
- *Classificazione;*
- *Rilevazioni iniziali;*
- *Valutazione e rilevazioni successive;*
- *Fattispecie particolari;*
- *Nota integrativa;*
- *Appendici.*

Tra le cause che hanno dato origine al programma di revisione dell'Organismo Italiano di Contabilità, vi è di sicuro, quella di focalizzare maggiormente detti principi sul profilo contabile, ovvero sulle caratteristiche dirette alla rilevazione, classificazione e rappresentazione a bilancio delle poste contabili, al fine di ottenere una rappresentazione economico-patrimoniale maggiormente chiara ed esaustiva. Ciò ha fatto sì che venissero eliminate eventuali ripetizioni, ponendo particolare attenzione alla chiarezza espositiva e all'omogeneità dei principi contabili nella loro interezza, tagliando le parti riguardanti il profilo giuridico considerate non essenziali, e quindi a contributo minimo, circa il miglioramento della comprensibilità dei principi stessi. Altra novità importante riguarda questa volta, specificamente i principi nella loro versione di bozze per la consultazione, difatti è stato inserito nel frontespizio di ognuna di esse, una sintesi contenente le novità apportate rispetto al testo attualmente in vigore. Si ricorda che realmente, non si tratta sempre di vere e proprie novità, difatti nel frontespizio sono riportati i cambiamenti più significativi, senza operare una vera e propria suddivisione tra quelle che sono le novità e quelli che sono solo chiarimenti. E' utile inoltre, precisare che tale innovazione, va inquadrata nel più ampio contesto di facilitazione dell'analisi dei documenti, anche ai fini di stimolazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati, che a partire da subito dopo la pubblicazione della bozze, avessero voluto replicare circa determinate soluzioni adottate dall'OIC¹³.

¹³ Cfr. <http://www.fiscooggi.it/bilancio-e-contabilit%C3%A0/articolo/aggiornamento-principi-contabiliil-primo-set-%C3%A8-consultabile-on-line>

CAPITOLO II

Le novità dello standard OIC 16: *Immobilizzazioni Materiali*.

2.1 Concetto e definizione di immobilizzazione materiale.

La definizione di immobilizzazioni materiali ci viene fornita nel nostro codice civile, esattamente dall'art. 2424 bis, che le definisce come “*elementi patrimoniali destinati ad essere usati durevolmente*” mentre l'art. 2424¹⁴ c.c., opera la suddivisione alla voce B) II¹⁵, nelle 5 categorie sotto esposte:

1. *Terreni e fabbricati;*
2. *Impianti e macchinari;*
3. *Attrezzature industriali e commerciali;*
4. *Altri beni;*
5. *Immobilizzazioni in corso e acconti.*

E' chiaro che, come per altri concetti relativi alle voci di bilancio, il solo codice civile non sia sufficiente ad uniformare la prassi contabile, poiché ogni qual volta vi siano

¹⁴ Art. 2424 c.c. “1) terreni e fabbricati, 2) impianti e macchinari, 3) attrezzature industriali e commerciali, 4) altri beni, 5) immobilizzazioni in corso e acconti”.

¹⁵ Sezione attiva dello Stato Patrimoniale. Per quanto riguarda invece il Conto Economico: Quagli A., “*Bilancio di esercizio e principi contabili*”, Torino, Giappichelli, 2010.

“Nel Conto Economico le voci relative alle immobilizzazioni materiali consistono in:

- gli ammortamenti, inclusi nella voce B.10.b) dello schema civilistico;
- le svalutazioni, derivanti da perdite durevoli (più avanti commentate) nella voce B.10.c);
- le capitalizzazioni, nel caso di eventuali costruzioni interne, da includersi nei ricavi nella voce A.4;
- *le plus(minus)valenze da alienazione*, da iscriversi nel Conto economico secondo le modalità indicate nel documento n.12 dell'OIC e quindi nella voce A.5 (B.14), se congiuntamente si verifica che:
 - i beni ceduti appartengono alla gestione caratteristica,
 - hanno originato plus(minus)valenze non significative,
 - l'alienazione rientra nel normale processo di rinnovo fisiologico delle dotazioni strumentali.

In tutti gli altri casi, le plus(minus)valenze devono riepilogarsi nell'area straordinaria”.

delle facoltà relative all'espressione di valutazioni personali, come spesso avviene in procinto di redazione del bilancio, ogni soggetto redattore potrebbe incorrere in aperture della normativa o carenze della stessa tali da soggettivizzare eccessivamente le proprie valutazioni e criteri di esposizione in bilancio, imbattendosi qualche volta, in vere e proprie azioni di responsabilità nei propri confronti, siano esse dolose o colpose. E' proprio in questo contesto che interviene in nostro aiuto il principio contabile OIC 16 che come ben sappiamo, nonostante il valore legale, nella scala delle fonti di diritto, sia quello paragonabile ad usi e consuetudini, di fatto, i giudici che si trovano a discutere casi economici, spesso danno loro un peso molto rilevante, con tutte le problematiche e conseguenze a cui potrebbero andare in contro gli amministratori redattori del bilancio in questione, qualora non si attenessero a detti principi. Quindi, sapendo che il codice civile, si limita a fornire una classificazione standardizzata circa le voci contabili rientranti in tale categoria, non fornendo nessuna definizione concernente le stesse, compreso le loro caratteristiche principali, appare quantomeno indiscutibile porre l'attenzione al dedicato principio contabile 16. Tale principio, attualmente in vigore, al paragrafo A.I definisce le immobilizzazioni materiali come quei *“beni ad uso durevole costituenti parte dell'organizzazione permanente delle imprese mercantili ed industriali. Tali beni vengono impiegati normalmente come strumenti di produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica e non sono, quindi, destinati né alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti dell'impresa”*. Tale principio OIC 16, procede con una esplicazione di quelle che sono le caratteristiche richieste per poter individuare la presenza di un immobilizzazione materiale. Tra queste, sempre al paragrafo A.I troviamo:

- *“A.I.a) Si tratta di costi anticipati o sospesi comuni a più esercizi la cui ripartizione concorrerà alla formazione del reddito della situazione patrimoniale-finanziaria di più esercizi consecutivi.*
- *A.I.b) Si tratta di beni materiali ed anticipi a fornitori a fronte del loro acquisto.*

- *A.I.c) L'uso durevole dei beni in oggetto richiama l'esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio amministrativo. Tali beni incorporano una potenzialità di servizi produttivi (utilità) che saranno resi durante lo svolgimento della loro vita utile.*
- *A.I.d) L'utilizzazione delle immobilizzazioni materiali, quali strumenti di produzione, comporta il trasferimento dei costi sostenuti per tali immobilizzazioni ai processi svolti ed ai prodotti ottenuti, tramite la rilevazione delle quote di ammortamento.*
- *A.I.e) La caratteristica delle immobilizzazioni materiali di riferirsi a fattori e condizioni durature non è intrinseca ai beni stessi acquisiti ma piuttosto alla loro destinazione (...)."*

Analizzando adesso le definizioni contenute nella bozza del principio contabile OIC 16 di futura attuazione, la quale al paragrafo 5, descrive le immobilizzazioni materiali come *“beni ad uso durevole, in quanto costituiscono organizzazione permanente della società. Il riferirsi a fattori e condizioni durature non è caratteristica intrinseca ai beni come tali, bensì alla destinazione economica loro impresa. Esse sono normalmente impiegate come strumenti della produzione del reddito della gestione tipica o caratteristica e non sono quindi, destinate alla vendita, né alla trasformazione per l'ottenimento dei prodotti dell'impresa”*, notiamo subito come i concetti siano chiaramente i medesimi. Più avanti nel principio 16 di futura emissione, esattamente al paragrafo 6, troviamo le tre caratteristiche che un'immobilizzazione materiale deve possedere per essere considerata tale:

- *utilità pluriennale e concorso alla formazione del risultato economico in più esercizi;*

- *devono essere beni materiali acquistati o prodotti ovvero somme anticipate a fronte del loro acquisto o produzione¹⁶;*
- *il loro uso durevole deve presupporre l'esistenza di fattori e condizioni produttive la cui utilità economica si estende oltre i limiti di un esercizio, esse devono inoltre incorporare una potenzialità di servizi produttivi (utilità) che si prevede saranno resi durante la loro vita utile.*

Un'ulteriore conferma, la troviamo nel nuovo principio al paragrafo 7, diretto a chiarire il concetto di immobilizzazione già espresso al paragrafo 5 dove viene puntualizzato che *“la caratteristica delle immobilizzazioni materiali di riferirsi a fattori e condizioni durature non è intrinseca ai beni stessi ma piuttosto alla loro destinazione”* e che *“le immobilizzazioni materiali(...) non sono beni destinati alla vendita né alla trasformazione per l'ottenimento di beni destinati alla vendita, ma vengono utilizzati come strumenti di produzione”* per proseguire affermando che *“non sono dunque, immobilizzazioni materiali quegli immobili, quelle macchine o quei mobili e così via che costituiscono normalmente oggetto di compravendita da parte della società in quanto rientranti nella sua attività tipica e che quindi la destinazione economica dei medesimi beni può esser ben diversa, per imprese appartenenti a diversi settori economici”*. Come possiamo vedere, eccetto le varie riformulazioni lessicali, tutto ciò è sostanzialmente identico e non ha subito cambiamenti di sorta, rispetto al principio contabile OIC 16 attualmente in vigore, sia per quanto riguarda la definizione stessa di immobilizzazione materiale, sia per quanto riguarda le caratteristiche che la stessa deve possedere, essendo ormai pacifico da tempo, cosa si debba intendere con il termine immobilizzazione materiale. A titolo esemplificativo, prendiamo in esame l'attività svolta dalla società TOREMAR, la quale esercita attività di trasporto via mare. La società avrà tra le sue attività, le proprie imbarcazioni, la

¹⁶ Si ricorda che le immobilizzazioni materiali possono essere acquisite anche tramite permuta. Per approfondimenti:

Allegrini M., Martini P., *Bilancio civilistico e imponibile fiscale – principi contabili nazionali e internazionali*, 4° edizione, ed. Esselibri, Napoli, 2005 pag. 153

quali chiaramente avranno utilità pluriennale e saranno quindi utilizzate all'interno della propria attività presumibilmente per molti anni, ecco quindi che ci troviamo di fronte ad una immobilizzazione materiale poiché, le imbarcazioni in questione sono utilizzate per produrre ricavi ovvero come strumento produttivo e quindi inerente la gestione caratteristica, hanno utilità pluriennale e produrranno benefici economici, non sono sottoposte ad un processo di trasformazione con il fine di produrre un prodotto scambiato dall'impresa e sono state acquistate esternamente dietro pagamento di un corrispettivo. Vi è comunque da notare che, qualora fossero state prodotte internamente ma avessero avuto il medesimo scopo, non sarebbe cambiato alcunché, essendo le stesse iscritte egualmente tra le immobilizzazioni materiali nella sezione attiva dello stato patrimoniale della società esercente attività di trasporto via mare.

2.2 Le novità apportate dal processo di revisione all'OIC 16.

Il processo di revisione in atto ha apportato modifiche rilevanti al principio contabile in questione, ma solo ed esclusivamente inerenti alla classificazione, valutazione ed ammortamento di tali poste a bilancio, lasciando immutato l'intero concetto di immobilizzazione materiale. Pertanto nella nostra analisi ci concentreremo esclusivamente sulle novità e non andremo volutamente, ad analizzare e approfondire concetti oramai ben noti, quali metodi di rilevazione e di stralcio, valutazioni successiva alla prima iscrizione, metodologie di ammortamento e relative tempistiche, almeno che non vi siano novità ricollegabili e perciò degne di essere analizzate. Per quanto riguarda le novità, le stesse sono esplicitate nel frontespizio della bozza pubblicata in consultazione (ormai chiusa) nel corso del 2011, esattamente il 23 dicembre 2011 e sono:

1. Modifica della classificazione delle immobilizzazioni nello schema di stato patrimoniale, con lo spostamento delle immobilizzazioni destinate alla vendita che ora sono spostate in un “*di cui*” apposito.

2. Modifica delle disposizioni in materia di svalutazione durevole, fornendo precisazioni in merito alla nozione di valore di mercato ed ai metodi per il calcolo del valore d'uso.
3. Intervento nella disciplina degli ammortamenti fornendo ulteriori chiarimenti in tema di “component approach” ovvero approccio per componenti e in tema di valore residuo e contabile.
4. Intervento nella disciplina della capitalizzazione degli oneri finanziari per renderla più agevole come comprensione e utilizzo.
5. Modifica della possibilità di scorporare il valore del terreno dal valore dei fabbricati che vi risiedono.

Andremo adesso ad analizzare le poste contabili riguardanti il principio OIC 16, riportando per ognuna, le differenze significative (ove esistenti) che sono state apportate dalla revisione in atto per ciascuna voce delle immobilizzazioni materiali, posticipando l'analisi delle modifiche relative ad argomenti di carattere generale, quali ad esempio quella relativa alle immobilizzazioni destinate alla vendita, alle perdite durevoli di valore, all'approccio per componenti e quella relativa alla capitalizzazione degli oneri finanziari, poiché essendo le stesse, valide per la pluralità di immobilizzazioni materiali (e con dei limiti anche immateriali), se ne impone, ai fini della trattazione, una loro separata analisi.

2.2.1 Terreni e fabbricati.

Al paragrafo 15 del nuovo principio contabile OIC 16 troviamo la voce “*terreni e fabbricati*”, la quale comprende:

- *“Terreni (ad esempio, pertinenze fondiari degli stabilimenti, terreni su cui insistono fabbricati, fondi e terreni agricoli, moli, ormeggi e banchine, cave, terreni estrattivi e minerari, sorgenti).*
- *Fabbricati industriali (ad esempio, fabbricati e stabilimenti con destinazione industriale, opere idrauliche fisse, silos, piazzali e recinzioni, autorimesse, officine, oleodotti, opere di urbanizzazione, fabbricati ad uso amministrativo, commerciale, uffici, negozi, esposizioni, magazzini ed altre opere murarie).*
- *Fabbricati civili (ad esempio, immobili ad uso abitativo civile, termale, balneare, sportivo, terapeutico ed inoltre collegi, colonie, asili nido, scuole materne e edifici atti allo svolgimento di altre attività accessorie) ovvero immobilizzazioni materiali che non sono strumentali per l’attività della società ma che rappresentano un investimento di mezzi finanziari oppure posseduti in previsione di norme di carattere statutario o previsioni di legge. Fanno parte inoltre dei fabbricati civili gli immobili aventi carattere accessorio rispetto agli investimenti strumentali (ad esempio, villaggi residenziali ubicati in prossimità degli stabilimenti per l’abitazione del personale).*
- *Costruzioni leggere (ad esempio, tettoie, baracche, costruzioni precarie e simili)”.*

Una vera e propria novità, apportata dall’ Organismo di Contabilità Nazionale è quella relativa allo scorporo dei terreni dai fabbricati. La modifica apportata può essere giudicata, dal punto di vista di chi scrive, in modo favorevole poiché risulta essere adeguatamente in linea con il principio della rappresentazione veritiera e corretta di cui all’articolo 2423, 2° comma, del codice civile. Per di più, la via scelta dall’Organismo Italiano di Contabilità è stata quella di avvicinamento ai principi contabili internazionali IAS/IFRS ed inoltre risulta più simile con la normativa fiscale di cui al decreto 223/2006. Lo stesso argomento, ovvero le immobilizzazioni materiali, sono trattate nell’omologo principio internazionale IAS 16, il quale al paragrafo 58 cita *“I terreni e gli edifici sono beni separabili e sono contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente. Con qualche*

eccezione(...) i terreni hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati. Gli edifici hanno una vita utile limitata e quindi sono ammortizzati". Ciò comporta ai fini IAS che dal momento dell'entrata in vigore di tale principio vi fosse l'obbligo di separare il valore del terreno da quello del fabbricato, così da sottoporre ad ammortamento solo il bene materiale con vita utile definita e non invece la quota parte relativa al terreno, la cui vita utile è indefinita. Ebbene, ciò è esattamente quanto prevede anche la bozza del nostro futuro principio OIC 16¹⁷, perfettamente in linea con l'omologo internazionale. Quanto detto, avviene anche sulla scia del decreto normativo fiscale dinnanzi citato 223/2006, il quale impone che *"ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo di dette aree è quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo"*. Si intuisce subito come la disposizione, abbia introdotto a partire dal 2006, un limite alla deducibilità fiscale della quota parte di ammortamento relativa al terreno sul quale insiste il fabbricato. In realtà, la novità sta nel fatto, che ad oggi, con il nuovo principio OIC 16 non sarà più possibile mantenere il terreno unitamente al fabbricato neanche nel caso in cui, il valore del terreno tenda a coincidere con il fondo di ripristino/bonifica del sito,

¹⁷ Bozza per la consultazione OIC 16 par. 54 "Tutti i cespiti sono ammortizzati tranne (a) alcuni fabbricati civili, e (b) i cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni.

La voce fabbricati civili accoglie immobilizzazioni materiali che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'attività di impresa. Tali beni rappresentano un investimento di mezzi finanziari effettuati da parte della società in base a libere determinazioni degli organi aziendali competenti oppure in ossequio a norme di carattere statutario e/o di legge. La categoria include altresì gli immobili aventi un carattere "accessorio" rispetto agli investimenti strumentali. I fabbricati civili che hanno carattere accessorio rispetto a quelli direttamente ed indirettamente strumentali sono assimilati ai fabbricati industriali e sono ammortizzati. I fabbricati civili che rappresentano altra forma d'investimento possono non essere ammortizzati; se sono ammortizzati, il loro piano di ammortamento risponde alle medesime caratteristiche delle altre immobilizzazioni materiali.

Se il valore dei fabbricati incorpora anche quello dei terreni sui quali insistono, il valore del fabbricato va scorporato, anche in base a stime, per essere ammortizzato. In particolare, il valore del terreno è determinato come differenza residua dopo aver prima scorporato il valore del fabbricato".

situazione attualmente esente dall'obbligo di scorporo¹⁸. In altre parole, tutto ciò verrebbe giustificato da ragioni sostanziali che indurrebbero a mantenere unitario l'ammortamento almeno quando il ripristino della destinazione naturale del terreno richiederebbe opere tali da superare il valore del terreno stesso¹⁹. Difatti vi è da dire, che tale sistema di scorporo era già conosciuto a livello nazionale e per il vero già previsto ed applicato. Comunque appare indiscutibile, l'ulteriore avvicinamento al principio IAS 16²⁰ e al decreto legge 223/2006, obbligando adesso allo scorporo in qualunque caso. Con l'introduzione della modifica nel nuovo OIC 16, in conclusione, vi sarà l'obbligo di operare sempre lo scorporo qualora sia stato acquisito un terreno su cui insiste un fabbricato, scorporo che sarà civilisticamente valorizzato al costo di acquisto qualora il terreno sia stato separatamente acquistato oppure con una perizia valutativa nel caso in cui l'acquisto sia avvenuto integralmente. Alla luce di quanto appena detto, e a parere di chi scrive, dato che un terreno è nella sua essenza, un'immobilizzazione di natura indistruttibile e con vita illimitata, appare più che corretto, il fatto che nessun tipo di ammortamento possa essere predisposto a bilancio.

2.2.2. Impianti e macchinari.

Per quanto riguarda tale voce, non vi sono rilevanti modifiche ma piuttosto precisazioni di tipo formale e meno sostanziale. Il principio 16 in vigore, per quanto

¹⁸ OIC 16 par. D.XI)7. 2005 “Cespiti da ammortizzare: tutti i cespiti vengono assoggettati ad ammortamento salvo i fabbricati civili, nel caso in cui si eserciti la facoltà prevista al punto precedente, e quei cespiti la cui utilità non si esaurisce, come i terreni. Tuttavia, nel caso in cui il valore dei fabbricati incorpori anche quello dei terreni sui quali essi insistono, il valore dei terreni va scorporato ai fini dell'ammortamento sulla base di stime. In quei casi, invece, in cui il terreno ha un valore in quanto vi insiste un fabbricato, se lo stesso viene meno, il costo di bonifica può azzerare verosimilmente quello del terreno, con la conseguenza che anch'esso va ammortizzato”.

¹⁹ Scafati I., *L'ammortamento dei costi dei terreni occupati dai fabbricati industriali*, Corriere Tributario n. 8/2005

²⁰ IAS 16 par. 58 “I terreni e gli edifici sono beni separabili e sono contabilizzati separatamente, anche quando vengono acquistati congiuntamente. Con qualche eccezione, come cave e siti utilizzati per discariche, i terreni hanno una vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati. Gli edifici hanno una vita utile limitata e perciò sono attività ammortizzabili. Un incremento nel valore del terreno sul quale un edificio è costruito non influisce sulla determinazione del valore ammortizzabile del fabbricato”.

riguarda la suddivisione degli *“impianti e macchinari”* in generici e specifici, si limita al paragrafo C.II.2) a fornire una mera lista di impianti da ritenere generici come *“impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme”*. La bozza del nuovo principio contabile OIC 16, invece, al paragrafo 16, fornisce la chiave di lettura tramite la quale distinguere un impianto generico da un impianto specifico con un approccio basilare e meno schematico del principio tutt’ora in vigore. La bozza del futuro OIC 16 stabilisce che gli impianti generici siano tutti quegli impianti non direttamente legati all’attività tipica della società ma che rivestono un ruolo di tipo accessorio e di supporto alla produzione attiva, anche qui vengono riportati degli esempi quali impianti di condizionamento, allarme, riscaldamento ma a differenza del paragrafo C dell’attualmente in vigore principio contabile, vi è stato un salto qualitativo creando un concetto di portata generale non riconducibile ad una mera lista di impianti da ritenere generici, fornendo lo strumento definitorio, al soggetto redattore, per la valutazione di un dato impianto come generico o meno. Ulteriore concetto rielaborato e che non trova neanche espressione nell’attuale principio contabile è quello dei macchinari *“automatici”* e *“non automatici”*, infatti adesso si evince che *“si tratta di apparati in grado di svolgere da se (automatico) oppure con l’ausilio di persone (non automatico) determinate operazioni”*, suddivisione questa, data appunto per scontato dall’attuale principio contabile 16. Appare dal punto di vista dello scrivente che l’OIC abbia convogliato le proprie energie verso la predisposizione di un documento più chiaro e conciso cercando di fornire adesso maggior posizioni concettuali usando le tipologie schematiche solo come indizio sul quale basarsi per meglio comprendere la logica sottostante la disposizione. Ciò non può che essere giudicato positivamente poiché ogni qual volta ci si voglia dirigere verso una chiusura totale e previsione delimitata di ogni fattispecie, le difficoltà relative a particolari situazioni o tipologie di voci di bilancio, aumenterebbero esponenzialmente, rendendo nel caotico mondo economico in cui viviamo, le disposizioni in materia, velocemente inefficaci. Aprirsi

a metodologie improntate al concetto “*principles based*” sulla scia della legislazione comunitaria in materia e delle cause sopra esposte, non può far altro che giovare sulla longevità dei principi contabili stessi e soprattutto renderne più facile l’aggiornamento, qualora necessario.

2.2.3 Attrezzature industriali e commerciali.

Per ciò che riguarda le attrezzature, l’Organismo Italiano di Contabilità nella sua riformulazione riguardante tale voce all’interno del principio contabile numero 16, ha scelto di operare similmente alla voce impianti e macchinari. E’ partito dal presupposto concettuale che fosse meglio esprimere una nozione basata sul principio piuttosto che lasciare una sola semplice specificazione come accade nel principio in vigore, il quale afferma che si tratta di attrezzatura quella “*di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa*”, mentre il nuovo principio contabile considera attrezzatura gli “*strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento e lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso*”, lasciando comunque invariata la specificazione di cui al principio in vigore. A parere di chi scrive, la versione del nuovo principio appare ancora una volta maggiormente curata, non riportando semplicemente un elenco dei beni da ritenere rientranti nella categoria attrezzature, ma fornendo un’utile apertura al fine di facilitarne l’interpretazione, poiché le attrezzature, proprio per la loro vastità, mal si prestano ad un restringimento schematico come in precedenza. Per quanto riguarda invece le “*attrezzature varie*”, definite dal paragrafo C.II.3) dell’attuale principio come “*attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario (...)*”, possiamo affermare che essendo già presente nel principio attuale una definizione generale e non solo dei semplici esempi, l’Organismo Italiano di Contabilità ha ritenuto giusto lasciar tale argomento invariato.

2.3 Le immobilizzazioni destinate alla vendita.

Mentre con l'attuale principio contabile OIC 16 in vigore, una volta che il consiglio di amministrazione o chi di competenza, decidendo di destinare l'immobilizzazione alla vendita avrebbe l'obbligo di spostare la partita contabile all'interno dell'attivo circolante²¹, con il nuovo principio ciò non è più necessario e il cespite rimarrà iscritto nell'attivo immobilizzato accompagnato dalla sola dicitura "*destinate alla vendita*". Difatti l'Organismo Italiano di Contabilità ha deciso di apportare modifiche anche alla rappresentazione in bilancio delle immobilizzazioni materiali destinate alla vendita. Per questo, una delle novità rilevanti inserite nella bozza del principio contabile di prossima applicazione, esattamente al paragrafo 20, stabilisce che "*se la società decide di destinare un cespite alla vendita, aggiunge alla voce cui si riferisce un "di cui" destinate alla vendita, con indicazione del relativo importo*". La decisione di alienare un bene modifica la funzione economica dello stesso, condiziona di conseguenza la sua classificazione, la sua valutazione ed il relativo processo di ammortamento. Dal punto di vista della classificazione in bilancio, sorge una problematica, poiché prevedendo l'articolo 2424-bis del codice civile che "*gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni*", affinché un cespite possa essere inserito e rimanere all'interno delle immobilizzazioni materiali, lo stesso deve prestare la propria utilità pluriennale ed essere così sottoposto al processo di ammortamento. Orbene, risulta palese che avendo cambiato le modalità di esposizione del cespite destinato alla vendita, si possano ingenerare delle problematiche. Per il vero è solo una questione giuridico-concettuale, poiché sia attraverso il nuovo principio che con l'attuale, vi è l'obbligo di sospendere il processo di ammortamento e di esporre il bene al minore

²¹ OIC 16 par. A.I.e) 2005 "(...) in conseguenza di una delibera del Consiglio di Amministrazione, i cespiti destinati alla vendita, il cui realizzo è previsto dagli amministratori nel breve periodo, vanno classificati separatamente dalle immobilizzazioni materiali, ossia in un'apposita voce del circolante; pertanto alla data in cui è stata deliberata la mutata destinazione dei beni, gli ammortamenti non vanno più calcolati, e la valutazione di tali beni è effettuata al minore tra il costo, diminuito degli ammortamenti, e il valore di presumibile realizzo."

tra il valore netto contabile e il valore di mercato al netto dei costi di vendita. Tale questione infatti, crea riflessioni solo circa l'aspetto formale della rappresentazione, relativamente alla permanenza all'interno della categoria immobilizzazioni materiali del cespite in vendita, e questo accade poiché, essendo il cespite, ora sottoposto ad un procedimento diretto alla sua alienazione, la sua permanenza all'interno delle immobilizzazioni materiali, non risulta più ricollegabile alla capacità di fornire utilità futura sotto forma di minori costi o maggiori ricavi, poiché destinato, adesso, a fuoriuscire dal sistema azienda. Sotto il profilo valutativo, non è possibile stabilire il valore recuperabile del bene destinato alla vendita sulla base del valore in uso²², ne chiaramente, come abbiamo detto, può essere mantenuto attivo il relativo processo di ammortamento, poiché, diversamente da quanto stabilito dall'articolo 2426 comma 2 del c.c., non esiste più alcuna residua possibilità di utilizzazione. Detto ciò, la soluzione formulata al paragrafo 20 della bozza del nuovo OIC 16 prevede comunque di mantenere il bene iscritto tra le immobilizzazioni, creando una voce ad hoc nello schema di bilancio appositamente dedicata a tale situazione, e questo almeno concettualmente, sembrerebbe in contrasto con gli articoli 2424-bis e 2426 comma 2²³ del codice civile. Le condizioni, prescritte al paragrafo 20 della nuova bozza del

²² OIC 16 par. D.XIII.2) 2005 “(...) *Il valore in uso* è definito come il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile. La determinazione del valore d'uso comporta normalmente:

- la stima dei flussi di cassa positivi e negativi originati dall'utilizzo dell'immobilizzazione e dalla sua eventuale cessione;
- la definizione e l'applicazione di appropriati tassi di attualizzazione ai flussi di cassa stimati.

Elementi importanti nell'ambito di tale processo di stima sono rappresentati dal tasso d'interesse per investimenti privi di rischio, dal premio per il rischio inerente l'attività e da altri spetti quali ad esempio il grado di liquidità del mercato di riferimento”.

²³ “Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa”.

principio contabile 16, affinché risulti possibile applicare la relativa disciplina, prevede che i cespiti:

- *siano vendibili alle loro condizioni attuali e non richiedano sostanziali modifiche tali da differirne l'alienazione;*
- *la loro vendita appaia altamente probabile alla luce delle iniziative intraprese, del prezzo previsto e delle condizioni di mercato;*
- *l'operazione possa concludersi nel breve termine.*

Il primo requisito comporta che il cespite in oggetto sia immediatamente disponibile per la vendita o che comunque non debba essere sottoposto a modifiche o lavorazioni tali da poter incidere negativamente sulle tempistiche di alienazione. Il secondo requisito invece prevede che la vendita sia sorretta da caratteri di concretezza ovvero vi siano situazioni tali da fare propendere per una effettiva possibile vendita, come ad esempio, il ruolo attivo dell'impresa e la presenza di trattative, un prezzo del cespite appetibile, magari correlato con un alta domanda di mercato. L'ultimo requisito comporta che l'impresa conti di concludere la vendita in un arco temporale piuttosto breve. In sostanza, detti requisiti devono essere tali da ingenerare nel soggetto venditore una situazione tale da far credere che la vendita sia altamente probabile. Ad oggi, si ricorda che i cespiti destinati alla vendita vengono riclassificati in bilancio separatamente rispetto alle immobilizzazioni e pertanto, alla data in cui ne viene deliberata la cessione, gli ammortamenti non devono essere più calcolati e la valutazione di tali beni deve essere effettuata al minore tra il costo, diminuito degli ammortamenti e svalutazioni, e il valore di presumibile realizzo.

2.4 La disciplina delle perdite durevoli di valore.

Come sappiamo, la normativa che concerne la disciplina generale sulla redazione e rappresentazione del bilancio è contenuta nel nostro codice civile. E' qui difatti che troviamo anche le disposizioni relative alla svalutazione per perdite durevoli di valore.

L'articolo 2426 3° comma cita *“l'immobilizzazione che, alla data di chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i commi 1 e 2 deve essere iscritta a tale minor valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata”*. Letto tale articolo, non vi sono dubbi sul trattamento concettuale da seguire. Ogni qual volta al termine dell'esercizio sociale, vi siano una o più immobilizzazioni materiali (o immateriali) che abbiano subito una perdita durevole e rilevante, diviene obbligatorio procedere ad una svalutazione di tale cespite nella misura in cui tale valore sia venuto meno, con lo scopo di adeguarne il valore contabile netto al valore recuperabile, inteso come il maggiore tra il prezzo di vendita al netto dei costi sostenuti per la vendita stessa e il suo valore d'uso. Al termine degli esercizi successivi si proseguirà con questa logica tenendo però in considerazione un'ulteriore problematica. Se l'anno successivo, le motivazioni che hanno portato al manifestarsi della perdita permangono, non ci sono particolari oneri amministrativi da seguire, ammesso che l'immobilizzazione in questione non abbia subito ulteriori perdite di valore (a causa ad esempio di obsolescenza tecnologica, prematura usura non ripristinabile eccetera). Difatti, qualora l'immobilizzazione in questione avesse subito ulteriori perdite, si procederà a ridurre ulteriormente il valore. E' utile ricordare, come affinché, si possa procedere a svalutazione, debbano essere presenti i requisiti di durevolezza e significatività della perdita da rilevare, rendendo di fatto, il manifestarsi di una svalutazione nei dodici mesi successivi alla precedente, una situazione difficilmente presentabile. Altra problematica invece, è quella dinnanzi trapezata, relativa al ripristino di valore dell'immobilizzazione. Notiamo che qui la faccenda è diversa e non analoga con i principi contabili internazionali, in quanto, nonostante anch'essi prevedendo il re-incremento del valore dell'immobilizzazione, superano però tale concetto, concedendo secondo un'interpretazione *“allowed”* e non *“benchmark”* (ovvero consigliata, non preferita, ma comunque possibile) una rivalutazione dei beni ben oltre il valore contabile netto che avremmo avuto qualora l'attività iscritta in bilancio non fosse mai stata svalutata, come indicato nello IAS 16. A riprova di ciò, anche il paragrafo 118 dello IAS 36 riporta che *“Qualsiasi incremento nel valore*

contabile di un'attività diversa dall'avviamento che lo renda maggiore di quanto sarebbe stato (al netto di svalutazione o ammortamento) nel caso in cui non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione durevole di valore dell'attività negli anni precedenti è una rivalutazione. Per contabilizzare tale rivalutazione, l'entità utilizza il Principio applicabile a tale attività". Per quanto riguarda invece tale disciplina nel contesto nazionale, entrambi i principi 16 prevedono che la rivalutazione sia possibile di attuazione solo nei limiti del valore di carico a bilancio dell'immobilizzazione precedente la svalutazione, almeno che non vi siano particolari circostanze, quali leggi speciali, che ne consentano il superamento. Va precisato sin da subito, che mentre il principio contabile 16 prevede che tale limite della rivalutazione, anche tramite leggi speciali, non possa eccedere il valore in uso²⁴, la bozza del nuovo principio contabile 16, diversamente, prevede che tale limite massimo possa coincidere con il valore recuperabile²⁵. Il valore di carico, precedentemente menzionato, ci viene fornito dall'articolo 2426 1° comma, che recita *"le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi"*. E' chiaro come tale

²⁴ OIC 16 par. D.VIII) 2005 "Le immobilizzazioni materiali possono essere rivalutate solo nei casi in cui leggi speciali, generali o di settore lo richiedano o lo permettano. Non sono ammesse rivalutazioni discrezionali o volontarie delle immobilizzazioni materiali ovvero rivalutazioni che non derivino dall'applicazione di leggi speciali. I criteri seguiti per procedere alla rivalutazione, le metodologie applicate per la sua applicazione ed i limiti entro cui la rivalutazione viene effettuata devono conformarsi a quanto stabilito dalla legge speciale in base alla quale la rivalutazione viene effettuata. Se la legge speciale non stabilisce criteri, metodologie e limiti da adottare per effettuare la rivalutazione, tutti questi elementi debbono comunque essere determinati in conformità al principio generale di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio. La rivalutazione di un'immobilizzazione materiale trova il suo limite massimo nel valore d'uso dell'immobilizzazione stessa che non può in nessun caso essere superato".

²⁵ Bozza per la consultazione OIC 16 par. 72 "Il limite massimo della rivalutazione di un'immobilizzazione materiale è il valore recuperabile dell'immobilizzazione stesa che in nessun caso può essere superato. Il valore recuperabile delle immobilizzazioni oggetto di rivalutazione deve essere oggettivamente determinato, con le medesime modalità applicate alla determinazione del costo originario".

procedura non venga normalmente utilizzata per cespiti che mantengono le proprie caratteristiche d'uso invariate, quali ad esempio i terreni, ma solo per quelli che hanno una possibilità di utilizzo limitata nel tempo, una certa rilevanza economica ed un'utilità normalmente determinata. Il principio 16 attualmente in vigore al paragrafo D.XIII.2) prevede che *“quando sussistono sintomi che facciano prevedere difficoltà per il recupero del valore netto contabile tramite l'uso, è necessario accertare se sia verificata una perdita durevole di valore, che va rilevata tramite un svalutazione”*, senza però affrontare il tema relativo alle cause che portano all'individuazione di detti sintomi. A tal proposito, nella bozza di principio OIC 16 revisionato, sono stati invece inseriti degli indicatori al cui manifestarsi si debba procedere ad accertare se via sia stata una perdita di valore come riportato al paragrafo 84, il quale cita che *“la società valuta ad ogni data di riferimento del bilancio, l'esistenza di indicatori che facciano presumere difficoltà di recupero del valore netto del bene”*. Si procede quindi in prima analisi a verificare se tali indicatori facciano al caso nostro, e se così dovesse essere, sarà necessario accertare se detta perdita sia o non sia significativa e di tipo durevole. Gli indicatori in questione, facenti sempre parte del paragrafo 84 sono:

- *“diminuzioni del valore di mercato dell'immobilizzazione o di un complesso di beni strettamente connessi tra loro che prevede quello in esame;*
- *cambiamenti nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico e legale, tali da influire negativamente sul valore delle immobilizzazioni;*
- *cambiamenti nell'utilizzo e/o nello stato fisico del bene, tali da incidere negativamente sul valore del medesimo;*
- *evidenze interne da cui risulta che il rendimento del bene o della società è inferiore a quanto atteso;*
- *successive capitalizzazioni di costi in misura superiore all'importo inizialmente previsto per l'acquisto o la costruzione dell'immobilizzazione”*.

Vi è da notare come tali indicatori, pur ricoprendo la quasi totalità delle cause che potrebbero aver scatenato una perdita durevole di valore, non vadano intesi come

esaustivi ma solo esplicativi, al fine di fornire una linea interpretativa come espresso dal successivo paragrafo 85, il quale esprime che *“se gli indicatori richiamati, o altri mostrano che il valore netto contabile dell’immobilizzazione potrebbe eccedere il valore recuperabile dell’immobilizzazione, occorre stimare quest’ultimo”*. Tutto ciò, come precedentemente affermato, è comunque una novità rispetto all’attuale documento 16 ancora in vigore, che prevede appunto la sola dicitura *“sintomi che facciano presumere difficoltà per il recupero del valore”* senza porre nessun tipo di esempio con fini esplicativi. A parere di chi scrive, nonostante tali concetti derivanti da detti riferimenti esplicativi, siano doverosi nella cultura dei soggetti assegnati alla redazione del bilancio, appare sempre cosa gradita fornire qualche esempio all’interno dei principi contabili, curandosi però di non occludere in tali esempi, problematiche complesse, poiché potrebbe esservi un effetto opposto al principio di chiarezza²⁶ e rappresentazione, cosa che lo IASB (*International Accounting Standard Board*), ovvero l’organo internazionale che ha emanato i principi contabili internazionali IAS fino al 2001 ed emana i principi IFRS dal 2001, ha ben compreso, scegliendo appunto, come dinnanzi detto, un approccio *“principle based”*, ovvero un approccio fondato sul principio base di tipo definitorio, prendendo le distanze da una normazione in materia, riconducibile a soli esempi, ma utilizzando gli stessi con lo scopo di far meglio comprendere le problematiche delle quali si discute. Mentre entrambi i principi OIC 16 sono concordi nel citare che *“il valore di iscrizione (al costo) dell’immobilizzazioni materiali non può eccedere il valore recuperabile”*, piccole differenze concettuali si sono invece manifestate sulla definizione di valore recuperabile, considerato comunque da entrambi i principi il maggiore tra il valore d’uso e il valore realizzabile tramite l’alienazione al netto degli oneri collegati alla vendita stessa. Una novità lessicale all’interno del nuovo OIC 16 sembra far

²⁶ Art. 2423 2° comma “Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio”.

propendere per una applicazione ridimensionata della valutazione tramite il valore di vendita al netto dei costi supportati per la vendita stessa, poiché cita che tale prezzo debba essere *“oggettivamente determinabile”* e che vi siano soggetti interessati e disponibili all’acquisto ovvero un mercato attivo. Tutto ciò lascia trasparire che qualora il valore di vendita non sia oggettivamente determinabile, vi sia la necessità di basarsi esclusivamente sul valore d’uso, probabilmente al fine di evitare valutazioni meramente potestative non supportate da valide evidenze di mercato ma lasciate al facile camuffamento da parte dei soggetti redigenti il bilancio. Per quanto riguarda la valutazione sembrerebbe ormai assodato che ci si debba riferire a un mercato attivo e ad un prezzo relativamente facile da stimare. Difatti al paragrafo 87 della bozza del nuovo principio 16 è riportato che *“il valore di mercato può rivelarsi rilevante ai sensi di quanto disposto dall’art 2427 3 bis(...) solo qualora sia oggettivamente determinabile”* ed inoltre *“se manca la concreta possibilità di poter alienare il singolo bene o il complesso di beni, l’unico valore da considerare è il valore d’uso”*. Quindi al fine di poter valutare il valore di alienazione, si deve presumere la capacità effettiva di valutazione avendo per oggetto la possibilità di cedere effettivamente a quel prezzo quel determinato cespite. Con ciò si evince che con la bozza del nuovo principio OIC 16 debba esistere un mercato attivo di riferimento e qualora lo stesso non vi sia, si debba intraprendere la via della stima tramite il valore d’uso (vedremo nel proseguo come tale disciplina sia stata modificata con la bozza del principio contabile OIC 9 - *svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali* emessa successivamente). Il valore d’uso è trattato dall’attuale principio 16 del 2005 al punto D.XIII.2) che lo definisce come *“il valore attuale dei flussi di cassa attesi derivanti o attribuibili alla continuazione dell’utilizzo, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile”*. Tale valore si ottiene in due fasi, la prima stimando i flussi di cassa positivi e negativi e tenendo in considerazione il valore realizzabile con lo smobilizzo del cespite in questione al termine del periodo scelto come base di stima, mentre la seconda fase attiene alla scelta dell’appropriato tasso di attualizzazione, tenendo in debita considerazione altri elementi importanti come definiti dal documento 16 quali

l'utilizzo di tassi di attualizzazione relativi a investimenti privi di rischio, premio per il rischio inerente l'attività svolta ed altri aspetti di minor importanza²⁷. Prima di fare una comparazione, cercheremo di comprendere la scelta dell'Organismo Italiano di Contabilità nella redazione della bozza del nuovo documento 16. Tale documento nella sua nuova veste indica la determinazione del valore d'uso tramite il metodo della capacità d'ammortamento, ovvero la capacità dell'immobilizzazione di generare nel futuro ricavi (operativi), che rapportati ai costi (operativi) di competenza, indicheranno il valore della stessa, ovviamente secondo tale impostazione, non attualizzati. Si nota, analizzando i paragrafi 87 e 88, che il metodo di valutazione primario del valore d'uso, sembrerebbe passato dal metodo dell'attualizzazione dei flussi di cassa al metodo dell'ammortamento (già possibile di applicazione nel principio contabile 16 attuale), lasciando comunque nella nuova versione, al paragrafo 89, la concreta possibilità di utilizzare egualmente il primo qualora maggiormente rappresentativo della realtà ed inoltre, viene mantenuta la possibilità per il valutatore, di utilizzare ulteriori metodi purché nella sostanza efficaci e con risultati simili ai due precedentemente menzionati. Si tenga presente che tuttavia, si tratta pur sempre di flussi stimati, siano essi reddituali o finanziari. La valutazione infatti non consiste semplicemente nella misurazione monetaria dei beni, secondo un'espressione puramente quantitativa²⁸. Risulta facile notare la vicinanza concettuale agli IAS/IFRS, dove molto spesso e come abbiamo avuto modo di vedere, nei principi contabili è data la possibilità all'utilizzatore di seguire due impostazioni valutative e rappresentative diverse (*Benchmark* e *Allowed*) ovvero preferita e consigliata. Ai fini comparativi con il principio IAS 36 che al paragrafo 12, si occupa proprio di questa tematica, non vi sono molte differenze per quanto riguarda gli indicatori, al presumere dei quali, ci troviamo di fronte ad una perdita di valore, se non per il fatto che lo IASB ha preferito dividere le cause esterne all'entità dalle cause interne e quindi, eccezion fatta per il

²⁷ Santesso E., Sostero U., I principi contabili per il bilancio di esercizio, ed. Il sole 24 ore, Milano, 2011.

²⁸ Poddighe F., "Manuale di tecnica professionale", terza edizione, Padova, Cedam, 2008.

maggior rigore metodico del principio internazionale, il concetto è comunque il medesimo. Qualora si presume una perdita di valore con le caratteristiche di rilevanza e significatività si procede a svalutazione, qualunque ne sia la causa, purché concreta. Lo IAS 36 al paragrafo 6 definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il “*fair value*” ovvero il valore di mercato al netto dei costi di vendita, ed il suo valore d’uso. Il *fair value*, chiamato anche valore equo, inteso come valore corrente di mercato, altro non è che il valore di vendita in un mercato con compratori consapevoli e concretamente disponibili all’acquisto, quindi nella sostanza, un mercato attivo. Senza dilungarci troppo in disquisizioni tecniche ma di poco spessore concettuale (per quanto riguarda lo scopo del presente elaborato), proveremo adesso a descrivere la situazione attuale, restringendo il tutto alle principali differenze concettuali tra l’attuale e futuro OIC 16 e il principio contabile internazionale IAS 36, ricordandosi che in questo lavoro sono trattati prioritariamente, i principi contabili nazionali, prendendo come riferimento i principi contabili internazionali solo con il fine di migliorare l’esposizione dei contenuti e con lo scopo di completarne la visione d’insieme. Ricapitolando, il principio OIC 16 attualmente in vigore, nella definizione di valore recuperabile, si eguaglia nella sostanza sia al nuovo OIC 16 (eccezion fatta per i riferimenti al valore oggettivamente determinabile, che lascia presumere un maggior rigore della metodologia di valutazione in questione), sia allo IAS 36, mentre cosa diversa avviene invece per la stima del valore d’uso. Il principio OIC 16 attuale lascia presumere in via principale la metodologia già vista dell’attualizzazione dei flussi di cassa mentre il principio che entrerà in vigore utilizzerà come sistema primario la metodologia dell’ammortamento, e questo, a parere di chi scrive, nonostante potrebbe non essere migliore (all’aumentare della consistenza economico-patrimoniale dell’impresa utilizzatrice) del metodo dei flussi di cassa nella puntuale determinazione del valore d’uso, evita di causare delle discrezionalità che il soggetto valutatore sarebbe in grado di prendersi nella stima dei flussi e ancor di più del tasso di attualizzazione, dato che, una minima variazione di quest’ultimo può generare differenze rilevanti al valore d’uso stimato. Vi è inoltre da dire, che il sistema valutativo tramite flussi di cassa porta con sé, molto spesso, maggiori oneri in termini

amministrativi e conseguenti costi aziendali, oltre ad una maggiore difficoltà di stima dei flussi e competenza richiesta dal soggetto che effettua la valutazione, non raggiungendo, almeno per immobilizzazioni con valore contenuto, risultati apprezzabilmente diversi. Continuando, il metodo dell'ammortamento ha il vantaggio di essere maggiormente verificabile perché i flussi di ricavi e costi (operativi) presi a riferimento non vengono attualizzati, ciò va inteso come una maggiore oggettività, poiché spesso, come precedentemente affermato, è proprio su tassi che si vengono a creare situazioni estremamente diverse, dato che piccole variazioni possono creare grandi differenze. Una forte limitazione (vedremo come l'Organismo Italiano di Contabilità sia però intervenuto con il nuovo principio contabile OIC 9 ad hoc), deriva dal fatto che l'applicazione concreta, secondo entrambi i nostri principi contabili nazionali 16, risulta inapplicabile per determinate tipologie di beni, creando nella pratica, delle applicazioni impossibili. Basti pensare ad un bene privo di mercato attivo, privo di flussi di cassa e privo di flussi di ricavo e costo autonomi. Tale concetto è superato dai principi contabili internazionali che hanno creato ad-hoc l'applicazione di una metodologia che prevede l'inclusione di tali beni all'interno di una CGU²⁹ "cash generating unit", corrispondente alla più piccola unità generatrice di flussi di cassa, come ad esempio una divisione dell'azienda, o addirittura tutta l'azienda, qualora non sia possibile individuare CGU autonome di grado inferiore, consentendo così "l'impairment", ovvero il test di svalutazione anche al bene utilizzato per la produzione come ad esempio il capannone nella quale avviene l'attività produttiva. Va però precisato, come in realtà, tale concetto, seppur non approfonditamente esposto, sia già presente e intuibile nella bozza del principio contabile 16³⁰.

²⁹ IAS 38 par. 68 "Come definito nel paragrafo 6, l'unità generatrice di flussi finanziari di un'attività è il più piccolo gruppo di attività che comprende l'attività e che genera flussi finanziari in entrata che sono ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata derivanti dalle altre attività o gruppi di attività. L'identificazione di un'unità generatrice di flussi finanziari di un'attività implica un giudizio soggettivo. Se il valore recuperabile di una singola attività non può essere determinato, l'entità identifica la più piccola aggregazione di attività che genera flussi finanziari in entrata largamente indipendenti".

³⁰ Bozza per la consultazione OIC 16 par. 97 "Quando la società non ha più linee di produzione o rami d'azienda, come può accadere nel caso delle società di minori dimensioni, è ammissibile fare riferimento

Un'ulteriore riflessione è doverosa, (con riferimento al solo OIC 16 e tralasciando per un momento il nuovo principio OIC 9 che vedremo nel proseguo), dato che il nuovo principio prevede un metodo (quasi libero) di calcolo del valore d'uso, consentendo oltre il metodo dell'ammortamento, sia il metodo dei flussi di cassa che ulteriori metodi³¹, ciò che è stato recuperato in oggettività con l'utilizzo di una tecnica principale come il metodo dell'ammortamento, così da non esporsi a valutazioni dei tassi troppo soggettive, è stato di fatto vanificato con la previsione di ulteriori metodi. Solo il tempo confermerà se tale apertura porterà tra la prassi la capacità di utilizzare metodologie di rappresentazione dei valori il più possibile vicine alla realtà.

2.4.1 OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

Una delle maggiori novità, introdotte dal nostro Organismo di Contabilità Nazionale, (per il vero già accennata nel frontespizio del principio contabile 24, il quale affermava che il tema della valutazione delle immobilizzazioni era in corso di approfondimento), tratta la tematica relativa alle perdite durevoli di valore introducendo, nero su bianco, un concetto mutuato dai principi contabili internazionali, ovvero quello basato sulle CGU "*Cash Generating Unit*" all'interno dei nostri principi contabili nazionali. La prima cosa che si nota immediatamente, eccetto la traduzione da CGU a UGC³², "*Unità Generatrice di Cassa*", deriva dall'identità concettuale con il principio IAS 36 "*Riduzione durevole di valore delle attività*", infatti si intuisce sin da subito, l'avvicinamento culturale dell'OIC verso la prassi internazionale, vedremo però come tale principio sia stato rivisto per essere

ai ricavi e costi futuri attesi di produzione, ivi inclusi gli ammortamenti, oppure i flussi di cassa netti attesi, a livello di intera società".

³¹ Purchè gli stessi conducano a risultati comunque simili e il loro utilizzo sia giustificato.

³² Bozza per la consultazione OIC 9 par. 7 "Un'unità generatrice di flussi di cassa è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività".

adattato al nostro sistema produttivo. La bozza del principio contabile OIC 9 è stata rilasciata in data 27 novembre 2013, quindi in data posteriore rispetto alla disciplina sulle perdite durevoli di valore, (già rivisitata) che abbiamo avuto modo di trattare in questo capitolo dedicato all'analisi delle novità relative la bozza di principio contabile 16 "*immobilizzazioni materiali*", mentre la sua chiusura è avvenuta in data 28 febbraio 2014. Tale bozza, riprende ed integra, quanto abbiamo visto nel precedente paragrafo, dato che l'Organismo Italiano di Contabilità, attraverso la nuova bozza del principio 16, aveva già proposto come modello base per la valutazione del valore d'uso delle immobilizzazioni, il metodo dell'ammortamento, valido per tutte le imprese nazionali indifferentemente dalla loro rilevanza economica. Vedremo come tale metodologia, pur essendo sempre utilizzabile, sia stata differentemente modulata. Altro problema rilevante, di cui l'OIC si è fatto carico solo con la bozza del principio OIC 9, deriva dalla ridotta applicabilità dei metodi di valutazione del valore d'uso in generale³³. Difatti, come possiamo immaginare, se risulta facile applicare il metodo dei flussi di cassa netti attualizzati ad un cespite, quale un immobile civile dato in locazione, che per esempio produce flussi di cassa autonomi, non altrettanto facile risulta la stima dei flussi, siano essi di cassa o reddituali, di un macchinario dedicato ad una singola fase di produzione. Da ciò deriva, che nel caso del macchinario, l'impossibilità di stimare il valore d'uso, crei una forte limitazione, ancora più evidente nel caso in cui tale macchinario, indispensabile per l'impresa ed a causa della sua particolarità, non abbia neanche un mercato attivo sulla base del quale essere valutato, creando ulteriori difficoltà circa il calcolo del valore recuperabile ed eventuale imputazione della perdita da svalutazione. Perdita che sarà data dalla differenza tra il valore netto contabile del cespite rispetto al suo valore recuperabile, quando quest'ultimo ne risulti inferiore. E' utile rimarcare, come ad oggi, la disciplina relativa le perdite durevoli di valore, risulta in entrambe le bozze dei principi OIC 16

³³ Basti pensare alle difficoltà di utilizzo della metodologia valutativa del valore d'uso per certe tipologie di cespiti, come impianti e macchinari, capannoni dove si svolge la produzione, attrezzature minori ecc.

e OIC 9. Difatti, poiché tale disciplina (già rivisitata nella bozza del principio contabile OIC 16) ha subito profonde modifiche con l'introduzione (in data successiva) della nuova bozza di principio OIC 9, appare chiaro che al fine di evitare duplicazioni e ridondanze, la stessa, debba essere stralciata dalla bozza del principio contabile OIC 16 emessa precedentemente. Tale disciplina, da considerarsi oramai espunta dai principi contabili OIC 16 e OIC 24 trattati in questo elaborato, si precisa, ha subito per lo più un avanzamento concettuale, basandosi adesso sul concetto di UGC e proponendo uno sdoppiamento della metodologia di valutazione del valore d'uso sulla base della rilevanza economica dell'impresa. La revisionata disciplina inerente la metodologia valutativa contenuta nel principio OIC 9, si basa adesso su un doppio binario. Da una parte vi è la metodologia dell'ammortamento, che grazie alla sua facilità d'implementazione, consente all'impresa di evitare costi monetari e amministrativi, spesso inutili rispetto alla propria rilevanza economica e incapaci di apportare miglioramenti nella valutazione che siano degni di qualche significato. Questo accade poiché, al consolidarsi delle tempistiche relative gli incassi e i pagamenti, si riducono le differenze significative tra flussi finanziari e reddituali, per cui la dinamica del circolante si stabilizza. Per quanto riguarda la seconda strada percorribile, viene imposto l'obbligo di utilizzo della metodologia basata sui flussi di cassa netti attualizzati, per le imprese che superano determinati requisiti dimensionali. E' comunque da notare, come quelle imprese che non superano i limiti dimensionali di cui parleremo, possano qualora lo vogliano, egualmente avvalersi del metodo dei flussi di cassa netti attualizzati come le imprese di maggiori dimensioni. Scendendo nel dettaglio, tale bozza di principio, prevede che la distinzione in base alla quale si debba procedere all'utilizzo dell'uno o dell'altro metodo, avvenga sulla base della rilevanza economica dell'impresa predisponente il test di svalutazione. Per accedere a tale metodologia semplificata, tramite valutazione con il metodo dell'ammortamento, l'impresa, come predisposto dal paragrafo 28 del nuovo OIC 9 non dovrà aver superato per due esercizi consecutivi, due dei seguenti tre limiti:

- *numero medio dei dipendenti durante l'esercizio superiore a 250;*

- *totale attivo di bilancio superiore a 20 milioni di euro;*
- *ricavi netti delle vendite e prestazioni superiori a 40 milioni di euro.*

I limiti sopra imposti, faranno da discriminante, tra le imprese che saranno costrette ad utilizzare la metodologia dei flussi di cassa netti attualizzati e quelle che potranno utilizzare la metodologia dell'ammortamento. Prima di procedere con l'analisi, appare giusto fornire alcune definizioni come espresse nella bozza del principio contabile OIC 9. Al paragrafo 3 possiamo leggere che *“si definisce perdita durevole di valore la diminuzione di valore che rende il valore recuperabile di un immobilizzazione, determinato in una prospettiva di lungo termine, inferiore rispetto al suo valore netto contabile”*. Per quanto riguarda le definizioni dei valori da prendere in considerazione, il paragrafo 4 cita che *“si definisce valore recuperabile di un attività o di un unità generatrice di cassa il maggiore tra il suo valore d'uso e il suo valore equo (fair value)”* mentre ai paragrafi 5 e 6 possiamo leggere rispettivamente che *“si definisce valore d'uso il valore attuale dei flussi di cassa attesi da un attività o da un unità generatrice di cassa”*³⁴ e che *“il valore equo (fair value) è l'ammontare ottenibile dalla vendita di un attività in una libera transazione fra parti indipendenti, al netto dei costi di vendita”*. Infine al paragrafo 7 troviamo la definizione di UGC, il quale cita che *“un'unità generatrice di flussi di cassa è il più piccolo gruppo identificabile di attività che include l'attività oggetto di valutazione e genera flussi finanziari in entrata che siano ampiamente indipendenti dai flussi finanziari in entrata generati da altre attività o gruppi di attività”*. Possiamo notare sin da subito, come relativamente alla definizione di perdita durevole di valore e ai valori da prendere in considerazione, valore recuperabile, dato dal maggiore tra il valore d'uso e il valore equo, ovvero il valore di vendita al netto dei costi di dismissione, non vi siano

³⁴ Si tenga presente che i paragrafi da 1 a 27 della bozza di principio contabile OIC 9 contengono, (eccetto qualche paragrafo di carattere generale), la disciplina inerente le large companies, motivo per cui la definizione del valore d'uso si basa sulla metodologia dei flussi di cassa. La disciplina relativa alla valutazione del valore d'uso tramite la metodologia dell'ammortamento è contenuta nei paragrafi 28 e segg.

differenze significative da segnalare, in quanto gli stessi, corrispondono nella sostanza con quanto già affermato nel paragrafo precedente. Infine per quanto riguarda sempre le definizioni, al paragrafo 8, troviamo che “*la capacità di ammortamento di un dato esercizio è costituita dal margine economico che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti*”. Tale principio è stato emesso con l’obiettivo di chiarire come si debba procedere, “*in primis*”, quando la svalutazione riguardi un immobilizzazione che presa isolatamente, non sia in grado di condurre ad un valore concretamente accettabile, poiché ad esempio risulta molto difficile attribuirle un valore in termini di valore d’uso e/o valore equo, quindi un valore recuperabile concretamente identificabile, e secondariamente con l’intento di attribuire maggior rappresentatività e oggettività ai meccanismi valutativi in base alla rilevanza economica dell’impresa attuante la valutazione. Per quanto riguarda il primo aspetto, dato che molto spesso, non è possibile attribuire un valore d’uso a singole immobilizzazioni, il procedimento da attuare è appunto quello diretto alla individuazione dell’Unità Generatrice di Cassa. Nel dettaglio, tale metodo è particolarmente rilevante per le imprese che adottano la metodologia dei flussi di cassa netti attualizzati, poiché date le maggiori dimensioni, al loro interno è probabile individuare più UGC indipendenti. Nel dettaglio si prende in considerazione, la più piccola unità economica in grado di generare flussi di cassa alla quale appartiene o appartengono, l’immobilizzazione o immobilizzazioni in questione, che si presume abbiano subito perdite di valore. Si procederà poi ad operare la valutazione di tale UGC, sulla base della metodologia del valore d’uso e del valore equo³⁵, con lo scopo di effettuare una comparazione tra il valore netto contabile totale delle immobilizzazioni presenti all’interno della UGC e il suo valore recuperabile. Quando tale valore recuperabile complessivo, sia superiore rispetto al complesso dei valori netti contabili delle immobilizzazioni appartenenti alla UGC, non si procederà a

³⁵ Il procedimento da adottare a livello di UGC corrisponde nella sostanza a quello che viene adottato, qualora possibile, per la stima del valore d’uso e/o valore equo a livello di singola attività.

svalutare nessuna delle immobilizzazioni. Qualora invece, il valore recuperabile della UGC sia inferiore alla somma dei valori contabili netti dei cespiti componenti la UGC stessa, si procederà ad imputare tale perdita di valore, a tutti i cespiti in modo proporzionale, oppure prioritariamente all'avviamento, ammesso che sia stato possibile allocare tutto l'avviamento o una sua parte all'UGC in questione. Si tenga in considerazione, che all'interno di un'impresa è possibile avere più UGC indipendenti, corrispondenti ad esempio a rami di azienda o divisioni, maggiormente presenti al crescere del sistema azienda, mentre in imprese relativamente piccole, spesso la UGC finisce per corrispondere con l'intera impresa (basti pensare alle imprese minori). Per quanto riguarda gli indicatori, che compaiono al paragrafo 13 della bozza di principio OIC 9, relativi alla metodologia dei flussi di cassa netti attualizzati, la stessa precisa che *“nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività/UGC possa aver subito una perdita durevole di valore, la società considera, come minimo, i seguenti indicatori:*

- a) il valore di mercato di un attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;*
- b) durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per l'entità nell'ambiente tecnologico, di mercato economico o normativo in cui un entità opera o nel mercato cui un attività è rivolta;*
- c) nel corso dell'esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un attività e riducano il valore equo;*
- d) il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro valore equo stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita della società o parte di essa);*
- e) l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un attività risulta evidente;*

f) nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verifichino nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:

- l'attività diventa inutilizzata,*
- piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo alla quale l'attività appartiene,*
- piani di dismissione dell'attività prima della data prevista,*
- ristabilire la vita utile di un'attività come definita invece di indefinita;*

g) dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto. In tale contesto, l'andamento economico include flussi operativi e i flussi finanziari/reddituali”.

Come possiamo vedere, gli indicatori ricalcano nella sostanza quelli già analizzati nel paragrafo precedente, eccetto alcune integrazioni, rese necessarie a causa dello sviluppo concettuale relativo la metodologia delle UGC. Vi è inoltre da notare come il paragrafo 13 in questione parli di un'attività/UGC che possa aver subito una perdita durevole di valore. Il riferimento diretto anche a singole attività, impone che qualora, attraverso l'utilizzo di detti indicatori, sia possibile individuare una perdita durevole di valore, in capo a singole attività immobilizzate, per le quali sia possibile calcolare il valore recuperabile e imputare direttamente l'eventuale perdita di valore, senza dover predisporre la svalutazione sulla UGC nel suo complesso, appaia giusto proseguire con questa logica. Detti indicatori, sono da intendersi come campanelli di allarme, in seguito al quale indagare e individuare il verificarsi di potenziali perdite durature. A tal proposito, si riporta nella tabella, l'albero delle decisioni per rilevare le perdite durevoli di valore, come previsto dalla bozza OIC 16:




Tabella 1: Albero delle decisioni per rilevare le perdite durevoli di valore.

Per quanto riguarda invece la stima del valore equo (fair value), il paragrafo 18 cita che *“il valore equo è l’ammontare ottenibile dalla vendita di una attività in una libera transazione tra parti indipendenti, dedotti i costi della dismissione. La migliore evidenza del valore equo di un attività è il prezzo pattuito in un accordo vincolante di vendita stabilito in una libera transazione o il prezzo di mercato in un mercato attivo. Se non esiste un accordo vincolante di vendita né alcun mercato attivo per un attività, il valore equo è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che la società potrebbe ottenere, alla data di riferimento del bilancio, dalla dismissione dell’attività in una libera transazione fra parti consapevoli e disponibili, dopo aver dedotto i costi di dismissione. Nel determinare tale ammontare, la società considera il risultato di recenti transazioni per attività simili effettuate all’interno dello stesso settore industriale”*. Come possiamo notare, l’Organismo Italiano di Contabilità, rispetto alla disciplina inerente il valore di alienazione rivista nella bozza del principio OIC 16, la quale faceva esplicito

riferimento al solo mercato attivo e ad un valore oggettivamente determinabile³⁶, pare aver subito un'inversione di tendenza, quasi a voler attribuire in ogni circostanza un valore equo o corrente di mercato. Comunque se grandi differenze non vi sono relativamente agli indicatori appena descritti, da utilizzare, per l'individuazione di possibili perdite di valore per quanto riguarda la metodologia dei flussi di cassa netti attualizzati per le società che superano i limiti dimensionali di cui al paragrafo 28, e quindi le cosiddette *“large companies”*, vi sono invece novità rispetto alla bozza del principio contabile OIC 16 che si possono osservare nella seconda parte della bozza di principio OIC 9 inerente la metodologia dell'ammortamento. Difatti il paragrafo 29 cita che *“ai fini dell'applicazione dell'approccio semplificato basato sulla capacità di ammortamento, gli indicatori di perdite durevoli di valore da considerare sono i seguenti:*

- *l'esercizio si è chiuso con una perdita non dovuta a fattori contingenti e non vi è sicurezza del pronto recupero delle condizioni di equilibrio economico negli esercizi immediatamente successivi;*
- *si sono verificate mutazioni nel contesto in cui opera la società che lasciano presupporre l'impossibilità di continuare a sfruttare in modo pieno la capacità produttiva esistente.*

Non si può fare a meno di notare, come tali indicatori siano di natura estremamente generica, effettuando richiami all'equilibrio economico nel primo caso, e a quello produttivo nel secondo. A parere di chi scrive emerge da tale impostazione, come l'OIC abbia, in base alle caratteristiche delle imprese passibili di applicazione, voluto

³⁶ Bozza per la consultazione OIC 16 par. 87 “Il valore realizzabile dall'alienazione è l'ammontare che può essere ricavato dalla cessione di una singola immobilizzazione o di un complesso di immobilizzazioni in una normale transazione sul mercato, al netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa. Il valore di mercato può considerarsi “rilevante” ai sensi di quanto previsto dall'art. 2427 n.3-bis, e quindi utilizzabile per la stima del valore realizzabile, solo qualora sia oggettivamente determinabile. Se manca la concreta possibilità di poter alienare il singolo bene o (in modo unitario) il complesso di beni, l'unico elemento da considerare è il valore d'uso”.

ancorare la disciplina del test di svalutazione alla capacità di produrre risultati economici in qualche modo positivi. Quindi, sembrerebbe che qualora tali imprese godano di buone prospettive economiche e conseguano utili, non vi sia l'obbligo di procedere a verifiche circa eventuali svalutazioni, qualsiasi sia la loro natura. Questo, anche se a prima vista sembrerebbe accettabile, pone dei problemi interpretativi quando vi siano determinate immobilizzazioni isolate, colpite da perdite di valore collegate ad esempio, ad obsolescenza tecnologica ³⁷, oppure eccessiva capitalizzazione di costi conseguente la prima iscrizione, per le quali sia possibile calcolare il valore recuperabile senza ricorrere all'approccio basato sulla UGC. Vi è però da dire, che se per il metodo dei flussi di cassa, risulta possibile imputare direttamente la perdita qualora inerente ad una singola unità per la quale sia calcolabile il valore recuperabile, ciò sembra, secondo la disciplina in esame, non essere direttamente applicabile con il metodo dell'ammortamento. Difatti problemi interpretativi nascono dal paragrafo 30, il quale cita che *“la verifica della sostenibilità degli investimenti è pertanto, basata sulla stima dei flussi reddituali futuri riferibili alla struttura produttiva nel suo complesso e non sui flussi derivanti dalla singola immobilizzazione”*. Sembrerebbe quindi che per poter verificare, l'esistenza di una perdita di valore, si debba procedere ad una valutazione complessiva, potendo attribuire tale perdita totale, a singole immobilizzazioni solo qualora individuabili, ma non potendo effettuare tale test prioritariamente in modo isolato su dette immobilizzazioni anche qualora sia possibile. Ebbene, a parere di chi scrive, tale approccio, alla luce dell'attuale principio 16 risulta difficile da accettare. Comunque, non potendo ancora esprimerci circa l'esatta applicabilità di tale disciplina, possiamo solo affermare che se analizzata separatamente e senza considerare la disciplina vigente che tratta le perdite relative ad ogni singola immobilizzazione, parrebbe effettivamente, che almeno per quanto riguarda il metodo dell'ammortamento, lo

³⁷ Si pensi, più genericamente, a tutti quei casi in cui non sia più possibile utilizzare la capacità produttiva di un cespite.

stesso debba essere utilizzato in una visione complessiva, ripartendo la perdita prioritariamente ad avviamento, qualora presente nella UGC, e poi in modo proporzionale sulle attività ad essa inerente, a meno che le cause non siano direttamente imputabili a singole attività isolate come espresso nel principio OIC 9 (resterebbe però da chiarire come ciò avvenga). Tale tesi sembra essere avvalorata anche dagli esempi di calcolo riportati nell'appendice C della bozza di principio OIC 9, che appunto applicano il metodo dell'ammortamento a livello d'impresa. Tali esempi, hanno lo scopo dichiarato di dimostrare, attraverso casi comparativi tra le metodologie dei flussi di cassa e dell'ammortamento, la possibilità di giungere ai medesimi risultati circa le imprese di minori dimensioni, a causa della (normalmente) maggiore stabilità della dinamica del circolante. Scendendo nel dettaglio, l'appendice C della bozza di principio OIC 9 riporta i seguenti casi:

CASO 1

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

cespite A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;

cespite B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;

avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

Applicazione dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L'andamento prospettico della gestione, che possiamo analizzare in tabella 2, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizione, è il seguente:

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	5.500	7.500	10.000	10.000	10.000	43.000
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi³⁸	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-500	-500	-500	-500	-500	-2.500
<i>capacità d'ammortamento</i>	-500	250	1.500	1.500	1.500	4.250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
<i>totale ammortamenti</i>	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
<i>risultato netto</i>	-800	-50	1.200	1.200	1.200	2.750

Tabella 2: Applicazione al caso 1 dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento.

L'orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. Si suppone, inoltre, che l'aliquota fiscale sia pari a zero. Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 4.250) consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto

³⁸ Si ricorda che tali costi fissi, siano da considerarsi al lordo degli ammortamenti, i quali saranno detratti dalla capacità di ammortamento al fine di ottenere il risultato netto, così da verificare se l'impresa sia in grado o meno, con le proprie risorse, di coprire tali costi, lungo l'arco di tempo totale preso a riferimento. Tale situazione, va tenuta chiaramente in considerazione, in entrambi i casi 1 e 2.

contabile è pari a 1.500). Di conseguenza – nonostante gli esercizi 1 e 2 chiudano in perdita – non viene rilevata nessuna perdita durevole di valore.

Applicazione dell’approccio di riferimento per la determinazione delle perdite durevoli basato sull’attualizzazione dei flussi di cassa operativi

Con riferimento alla stessa società, le previsioni circa i flussi di cassa operativi³⁹ sono riportati in tabella 3:

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
flussi di cassa in entrata	4.500	8.000	10.000	10.000	10.500	43.000
flussi di cassa in uscita	-6.000	-6.750	-8.000	-8.000	-7.500	-36.250
<i>flusso di cassa operativo</i>	-1.500	1.250	2.000	2.000	3.000	6.750

Tabella 3: Calcolo del flusso di cassa operativo.

I cespiti A e B e l’avviamento costituiscono una unica UGC. Il loro valore equo è pari a zero. Sulla base di tali flussi, il valore recuperabile delle immobilizzazioni iscritte in bilancio (coincidente con la somma dei loro valori d’uso) è pari a 4.054, come dimostrato dalla tabella successiva (si assume un tasso di attualizzazione pari al 12%). Pertanto, considerato che il valore di carico delle immobilizzazioni al 31.12 dell’esercizio 0 è pari a 1.500, non si rende necessaria alcuna svalutazione. Ciò può essere verificato analizzando il risultato del valore attuale del flusso di cassa operativo riportato in tabella 4:

³⁹ Si noti come nell’esempio riportato nella Bozza del principio OIC 9 in discussione, non venga tenuto in considerazione il flusso netto finale di smobilizzo (da considerarsi altresì obbligatorio) delle immobilizzazioni in questione.

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
flusso di cassa operativo	-1.500	1.250	2.000	2.000	3.000	6.750
<i>coefficienti di attualizzazione</i>	<i>0,89</i>	<i>0,80</i>	<i>0,71</i>	<i>0,64</i>	<i>0,57</i>	
valore attuale flusso di c. operativo	-1.339	996	1.424	1.271	1.702	4.054

Tabella 4: Calcolo del valore attuale del flusso di cassa operativo.

CASO 2

Si ipotizzi che la società abbia iscritti in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0:

cespite A: valore netto contabile 600, vita utile residua 5 anni;

cespite B: valore netto contabile 400, vita utile residua 5 anni;

avviamento: valore netto contabile 500, vita utile residua 5 anni.

I valori netti contabili dei cespiti A e B e dell'avviamento includono la quota di ammortamento maturata nell'esercizio 0.

Applicazione dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento (approccio semplificato)

L'andamento prospettico della gestione, che possiamo analizzare in tabella 5, così come desunto dai piani aziendali più recenti a disposizione, è il seguente:

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	4.000	6.500	9.000	9.000	9.000	37.500
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250

costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
capacità d'ammortamento	-1.700	-450	800	800	800	250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
<i>totale ammortamenti</i>	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-2.000	-750	500	500	500	-1.250

Tabella 5: Applicazione al caso 2 dell'approccio basato sulla capacità di ammortamento.

L'orizzonte esplicito di previsione degli esiti della gestione è di 5 anni. Al termine di tale periodo i cespiti andranno rinnovati e si suppone che il valore dell'avviamento si sia completamente riassorbito. Si suppone, inoltre, che l'aliquota fiscale sia pari a zero. Nel caso in questione, la capacità di ammortamento complessiva generata dalla gestione nell'orizzonte temporale di riferimento (pari a 250) non consente di recuperare le immobilizzazioni iscritte in bilancio al 31.12 dell'esercizio 0 (il cui valore netto contabile è pari a 1.500). Di conseguenza, al 31.12 dell'esercizio 0, si rileva una perdita in bilancio pari a 1.250 (differenza tra capacità di ammortamento, 250, e ammortamenti da effettuare negli esercizi futuri, 1.500). La perdita deve essere attribuita prioritariamente all'avviamento, che viene in questo caso completamente svalutato, e per la parte rimanente ai cespiti A e B, pro-quota rispetto al loro valore di iscrizione in bilancio.

Applicazione dell'approccio di riferimento per la determinazione delle perdite durevoli basato sull'attualizzazione dei flussi di cassa operativi

Con riferimento alla stessa società, le previsioni circa i flussi di cassa operativi sono riportati in tabella 6:

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
flussi di cassa in entrata	3.000	7.000	9.500	9.000	9.000	37.500
flussi di cassa in uscita	-5.500	-6.750	-8.000	-8.000	-8.000	-36.250
<i>flusso di cassa operativo</i>	-2.500	250	1.500	1.000	1.000	1.250

Tabella 6: Calcolo del flusso di cassa operativo.

I cespiti A e B e l'avviamento costituiscono una unica UGC. Il loro valore equo è pari a zero. Sulla base di tali flussi, il valore recuperabile delle immobilizzazioni iscritte in bilancio (coincidente con la somma dei loro valori d'uso) è pari a 238, come dimostrato dalla tabella successiva (si assume un tasso di attualizzazione pari al 12%). Pertanto, considerato che il valore di carico delle immobilizzazioni al 31.12 dell'esercizio 0 è pari a 1.500, si rende necessario rilevare una svalutazione di 1.262, pari alla differenza tra il valore netto contabile delle immobilizzazioni (1.500) e il loro valore recuperabile (238). Ciò può essere verificato analizzando il risultato del valore attuale del flusso di cassa operativo riportato in tabella 7. Inoltre la perdita deve essere attribuita prioritariamente all'avviamento, che viene in questo caso completamente svalutato, e per la parte rimanente ai cespiti A e B, pro-quota rispetto al loro valore di iscrizione in bilancio.

	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
flusso di cassa operativo	-2.500	250	1.500	1.000	1.000	1.250
<i>coefficienti di attualizzazione</i>	<i>0,89</i>	<i>0,80</i>	<i>0,71</i>	<i>0,64</i>	<i>0,57</i>	

<i>valore attuale flusso di c. operativo</i>	-2.232	199	1.068	636	567	238
--	---------------	------------	--------------	------------	------------	------------

Tabella 7: Calcolo del valore attuale del flusso di cassa operativo

Con i casi applicativi sopra illustrati (Caso 1 e Caso 2) si è cercato di dimostrare come per le imprese di minori dimensioni, non caratterizzate da particolare complessità operativa, entrambi i metodi conducano a valori simili e pertanto alle medesime conclusioni in termini di stima delle perdite durevoli di valore. Dall'analisi dei casi applicativi sopra riportati, emerge immediatamente come anche al manifestarsi di esercizi in perdita o comunque con un margine economico inferiore rispetto all'ammontare totale degli ammortamenti annui da coprire, non si debba immediatamente operare una svalutazione ma si debba analizzare, nel più ampio contesto temporale (che nei casi in questione è di 5 anni), se vi sia lungo tale arco di tempo, un margine economico complessivo, in grado di recuperare le quote di ammortamento non coperte precedentemente. Un'altra evidenza interessante è data dalla similitudine, in questi casi applicativi, dei risultati emergenti con il metodo dell'ammortamento e con il metodo dei flussi di cassa operativi netti attualizzati. Difatti si nota, come per le piccole-medio imprese il risultato finale sia concretamente molto simile⁴⁰. Vi è da notare inoltre, come negli esempi in questione, circa la metodologia di calcolo basata sui flussi di cassa netti attualizzati, l'Organismo Italiano di Contabilità, non abbia fornito indicazioni relative al flusso di cassa finale consistente nello smobilizzo dei cespiti in questione al termine della proiezione temporale di stima. Difatti, vuoi per semplificazione o per dimenticanza, l'approccio risultante dagli esempi sopra riportati non può essere considerato del tutto corretto, poiché non viene rispettato il metodo di determinazione totale del flusso di cassa netto

⁴⁰ Si tenga presente che ciò accade maggiormente quando la dinamica del capitale circolante si mantiene stabile e la competenza relativa ai costi/ricavi sia maggiormente correlata con gli pagamenti/incassi.

finale attualizzato⁴¹. Mentre il caso 1 riporta una situazione in cui non vi è necessità di operare una svalutazione, il caso 2 riporta il caso opposto. Per quanto concerne invece la sola disciplina della metodologia dell'ammortamento, non potendo esprimerci definitivamente sul punto, avremo modo di vedere cosa accadrà nella prassi circa l'approccio delimitato alle singole immobilizzazioni e loro specifiche e ricollegabili perdite di valore dirette e connesse, individuabili senza valutazione complessiva della capacità di ammortamento totale. Per quanto riguarda l'arco di tempo lungo il quale possono essere effettuate le proiezioni temporali, il paragrafo 32 afferma che *“l'orizzonte temporale di riferimento per la determinazione della capacità di ammortamento che la gestione mette a disposizione per il recupero dei cespiti iscritti in bilancio non supera, generalmente, i 5 anni”*, esattamente quanto previsto pure per il metodo dei flussi di cassa netti attualizzati⁴², mentre il paragrafo 33 relativamente alle condizioni di superabilità del test cita che *“il test di verifica della recuperabilità dei cespiti si intende superato quando la prospettazione degli esiti della gestione futura indica che, in linea tendenziale, la capacità di ammortamento complessiva (relativa all'orizzonte temporale preso a riferimento) è sufficiente a garantire la copertura degli ammortamenti. Il fatto che nel periodo preso a riferimento alcuni esercizi chiudano in perdita non implica un obbligo a svalutare, a condizione che altri esercizi dimostrino la capacità di produrre tali utili che compensino tali perdite. L'eventuale perdita è attribuita prioritariamente all'avviamento, se iscritto in bilancio, e poi agli altri cespiti, in proporzione al loro valore netto contabile. Qualora circostanze soggettive consentano l'imputazione diretta, la società attribuisce la perdita alle singole immobilizzazioni”*. In conclusione, come possiamo leggere, quanto appena detto, sembrerebbe confermato dal paragrafo appena citato, riferendosi ad imputazione diretta qualora cause

⁴¹ L'Organismo Italiano di Contabilità avrebbe dovuto fornire, nei suoi esempi riportati nell'appendice della bozza OIC 16, ulteriori precisazioni circa tale tematica.

⁴² Si pensi a tal proposito ai casi operativi riportati nell'appendice C della bozza di principio OIC 9.

soggettive facciano propendere per questa soluzione, pur lasciando molti dubbi circa l'individuazione di dette cause collegate con il metodo in questione.

2.5 Il *Component Approach* nel processo di ammortamento.

Come accennato precedentemente, la disciplina relativa all'ammortamento, ha subito delle precisazioni più che vere modifiche da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità. Tra le precisazioni di cui si parla troviamo in bozza del nuovo principio contabile OIC 16, la disciplina relativa al processo di ammortamento per componenti, il cosiddetto "*component approach*", concetto per altro già conosciuto a livello internazionale, inserito all'interno del principio contabile IAS 16⁴³. Prima di procedere con la trattazione è utile esporre il concetto di ammortamento. Lo stesso è trattato a partire dal paragrafo 52 della bozza del nuovo principio contabile OIC 16 che definendone l'obbligatorietà, richiama l'articolo 2426 2° comma⁴⁴ del codice civile, mentre nei paragrafi successivi sono indicate le tipologie di cespiti da ammortizzare, i metodi per il calcolo dei valori da considerare per l'ammortamento e la sua vita utile, nonché i metodi di ammortamento veri e propri. Sempre secondo il nuovo principio contabile OIC 16, che ricalca nella sostanza l'attuale documento 16, al paragrafo 52 l'ammortamento viene definito come la "*ripartizione del costo di una immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico*"⁴⁵

⁴³ IAS 16 par. 43 "Ciascuna parte di un elemento di immobili, impianti e macchinari con un costo che è rilevante in rapporto al costo totale dell'elemento deve essere ammortizzata distintamente.

⁴⁴ "Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa".

⁴⁵ OIC 16 2005 "Quanto all'ammortamento delle immobilizzazioni, «la formula in relazione con la residua possibilità di utilizzazione [sostanzialmente corrispondente a quella dell'art. 35, par. I, lett. b), della direttiva] è sembrata la più idonea a ricomprendere tutte le componenti dell'ammortamento (usura fisica, superamento tecnologico, minore alienabilità del prodotto ottenuto con l'impianto, ecc.). L'avverbio sistematicamente mira ad evitare che gli ammortamenti vengano accelerati o rallentati nei vari esercizi a seconda della convenienza, anziché essere effettuati in conformità a piani. L'avverbio sta però appunto ad indicare che l'ammortamento deve essere operato in conformità ad un piano prestabilito, ma anche che il piano debba esser impostato in modo che l'ammortamento sia effettuato per importi costanti. Essendo

e razionale, indipendente dai risultati conseguiti nell'esercizio". Con ciò si intende, l'obbligo di ammortizzare ovvero (frazionare) il costo di un'immobilizzazione immateriale o materiale, come nel documento da noi trattato, con il fine di imputare ad ogni singolo esercizio, la quota di costo di tale immobilizzazione in proporzione alla frazione determinata sulla base della sua vita utile con lo scopo direttamente affermato di creare una correlazione temporale tra costi e ricavi. Definito il concetto di ammortamento, passiamo adesso alle novità ad esso afferenti. Come abbiamo citato sopra, le novità maggiori sono le precisazioni riguardanti il concetto di component approach ed i chiarimenti sul processo di sospensione dell'ammortamento. La metodologia di ammortamento sulla base del component approach si basa sul concetto che beni complessi o assemblati, composti da parti aventi vite utili diverse, debbano essere ammortizzati distintamente qualora ciò sia praticabile e i componenti abbiano una certa rilevanza economica rispetto al cespite principale di cui fanno parte. Il paragrafo 58 della bozza del principio contabile 16 per l'appunto, espone che *"se l'immobilizzazione materiale comprende componenti, pertinenze ed accessori, aventi vita utile diversa dal cespite principale, l'ammortamento di tali componenti, si calcola separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile o significativo"*. La principale differenza che si nota nella chiave di lettura dell'attuale documento 16 rispetto alla bozza del nuovo OIC 16 di cui stiamo discutendo discende dal cambiamento della dicitura *"vita utile inferiore"* con la nuova *"vita utile diversa"*. Tutto ciò, lascia adesso intendere che per poter separare i processi di ammortamento relativi ad un cespite complesso, sia possibile semplicemente una vita utile diversa dal cespite principale e non più solo inferiore come indicato nel principio 16 tutt'ora vigente. A parere di chi scrive, le situazioni in cui la vita utile di un componente risulti superiore alla vita utile del cespite principale, nonostante siano estremamente inferiori, sono comunque possibili e perciò sebbene a prima vista il cambiamento nella

inoltre possibile che i piani di ammortamento mutino per il mutare dei piani aziendali di utilizzazione dei cespiti, si è consentita la modificazione dei criteri e dei coefficienti applicati per la strutturazione originaria del piano, imponendone però la motivazione nella nota integrativa»".

definizione possa sembrare di poca importanza, così non è, poiché possono presentarsi determinati casi in cui tale concetto assume importanza⁴⁶. E' inoltre, necessario chiarire, come debbano intendersi i concetti di rilevanza e praticabilità ovvero significatività. Con gli stessi si intende che non è possibile operare una distinzione tra processi di ammortamento su beni composti da parti che pur avendo una vita utile differente hanno esigua rilevanza economica⁴⁷. Risulta palese che si possa predisporre la suddivisione del processo di ammortamento di un cespite come ad esempio una scrivania, ma nonostante la stessa sia composta da più parti, come pannelli di legno, metallo e plastica, ovvero un insieme di materiali con vita utile differente ma che rispetto al valore economico del cespite e alla presenza di molti cespiti analoghi all'interno di un'impresa, risulterebbe irrilevante e impraticabile, ovvero del tutto impossibile. Da tale esempio deriva che il metodo di ammortamento basato sull'approccio per componenti possa essere applicato solo a determinate condizioni e non per tutti i cespiti composti. Vi è da dire che tale approccio di origine internazionale, contenuto nell'attuale IAS 16 e per il vero già presente nell'attuale principio 16 in vigore, trattato al punto D.XI 3)⁴⁸ in coda al paragrafo relativo alla *“residua possibilità di utilizzazione”*, risulta nella pratica scarsamente applicato. Nonostante ciò, se ne prospetta un applicazione crescente, dal momento che essendo ritrattato nel paragrafo 58 ad esso interamente dedicato, nella bozza del nuovo principio OIC 16, risulta adesso più difficile disinteressarsi di tale disciplina. Per

⁴⁶ Si pensi ad esempio ad un locomotore ferroviario, i cui motori elettrici hanno solitamente una vita economica notevolmente più longeva degli organi meccanici e della carrozzeria.

⁴⁷ Santesso E., Sostero U., I principi contabili per il bilancio di esercizio, ed. Il sole 24 ore, Milano, 2011. Tali autori sostengono, giustamente, che per predisporre l'ammortamento per componenti separate, lo stesso debba in qualche modo essere significativo, inteso come rilevanza e praticabilità dello stesso, al fine di evitare il calcolo poco pratico e l'esposizione in bilancio di ammortamenti che ai fini del risultato, coincidano o comunque non comportino risultati diversamente apprezzabili, da quanto ottenibile considerando il cespite nella sua interezza rispetto alle varie componenti separate.

⁴⁸ “Nel caso di cespiti che comprendono accessori, componenti o pertinenze, aventi una vita utile di durata inferiore al cespite principale si calcola l'ammortamento di tali componenti separatamente dal cespite principale, salvo il caso in cui ciò non sia praticabile. Se ad esempio, un ascensore o un nastro trasportatore presentano una vita utile di durata inferiore di quella dello stabile o del macchinario relativi, il calcolo separato dell'ammortamento è più corretto e facilita la contabilizzazione nel momento in cui il componente verrà rimpiazzato”.

quanto riguarda invece l'interruzione del processo di ammortamento, bisogna rifarsi al paragrafo 56, il quale riporta che *“il processo di ammortamento cessa quando il valore residuo stimato è pari o superiore al valore netto contabile”*. Ciò deriva dal fatto che in realtà il valore soggetto ad ammortamento verrebbe a crearsi dalla differenza tra il costo di acquisizione o produzione dell'immobilizzazione ed il suo presumibile valore di realizzo al termine della vita utile così come evidenziato al paragrafo 57⁴⁹ della bozza del futuro principio OIC 16, anche se per semplicità, viene spesso attribuito al cespite un valore residuo pari a zero, ciò soprattutto quando l'importo relativo al cespite non è rilevante. Con tale intervento si è voluto ribadire che quando si riscontra un valore pari o superiore al valore netto contabile, ovvero al costo storico detratti gli ammortamenti e svalutazioni/rivalutazioni relative agli esercizi precedenti, è richiesto che il processo di ammortamento venga interrotto⁵⁰ poiché altrimenti verrebbe a crearsi un valore distorto e non veritiero dell'immobilizzazione iscritta a bilancio. Ulteriore ed ultima novità è quella relativa al paragrafo D.XI.4) dell'attuale principio contabile 16, il quale prevede, che i metodi di ammortamento a quote decrescenti utilizzabili siano il metodo logaritmico e quello aritmetico o americano, basati su formule matematiche direttamente applicabili, senza la possibilità di adattare attraverso il processo di ammortamento, l'usura del cespite alla sua reale vita utile residua con formule ad-hoc, appositamente create sulla base

⁴⁹ “Le immobilizzazioni materiali sono ammortizzate sistematicamente e la quota di ammortamento imputata a ciascun esercizio deve rifarsi alla residua possibilità di utilizzazione del relativo cespite. La sistematicità dell'ammortamento è definita nel piano di ammortamento, che deve essere funzionale alla residua possibilità di utilizzazione dell'immobilizzazione. La determinazione del piano di ammortamento presuppone la conoscenza dei seguenti elementi:

- (a) valore da ammortizzare,
- (b) residua possibilità di utilizzazione,
- (c) criteri di ripartizione del valore da ammortizzare”.

⁵⁰ A tal proposito si ricorda come il principio OIC 16 in vigore, preveda già, in realtà, che il valore da ammortizzare sia quello derivante dalla formula: costo - valore residuo / n. anni vita utile. Infatti il problema sostanziale non deriva dalla previsione contenuta nel principio OIC 16 e rimarcata dalla bozza dello stesso, ma dal fatto che fino ad oggi, tale previsione è stata scarsamente applicata a causa delle difficoltà circa la determinazione del valore residuo al termine della durata economica dei cespiti oggetto di calcolo. L' OIC ha voluto quindi rimarcare che alla luce di un'impostazione contabile corretta, a prescindere dalla rilevanza economica del cespite, che l'unica strada da seguire sia quella sopra esposta.

della reale attività operativa svolta. Tale impostazione è stata rimossa, limitandosi adesso al solo obbligo di completamento dell'ammortamento lungo la residua vita utile del cespite e l'impossibilità di superare i due terzi del valore entro la prima metà di vita utile. Difatti il paragrafo 68 della bozza del nuovo principio OIC 16, riferendosi al processo di ammortamento a quote decrescenti, riporta adesso che *“tali metodi permettono di ammortizzare circa i due terzi del valore originario di un immobilizzazione nella prima metà della sua vita utile e comunque rispettando l'ammortamento totale lungo la durata di vita utile del cespite”*. Chiaramente, a parere di chi scrive, questa è un'ottima soluzione al fine di creare una più corretta correlazione temporale circa la permanenza degli effettivi benefici economici futuri del cespite oggetto di ammortamento.

2.6 La capitalizzazione degli oneri finanziari.

Altra novità prevista con la bozza del nuovo principio contabile numero 16 (ricordiamo ancora non in vigore), concerne la disciplina relativa alle modalità con le quali sia possibile procedere alla capitalizzazione degli oneri finanziari relativi al costo di acquisto o di produzione delle immobilizzazioni materiali e immateriali. La disciplina di riferimento è contenuta all'articolo 2426 comma 1 del codice civile il quale cita che *“le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi imputabili al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento del quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”*. Ciò significa che ogni qual volta, vi sia un acquisto⁵¹ di un bene strumentale alla produzione o una sua costruzione in economia, l'impresa ha la

⁵¹ A tal proposito, si tenga presente che nonostante l'art. 2426 comma 1 preveda esplicitamente solo la capitalizzazione degli oneri finanziari collegati alla produzione del cespite, gli stessi possono certamente essere capitalizzati anche nel caso di acquisizione diretta, purché il periodo intercorrente tra il momento dell'acquisizione e il momento della messa in uso da parte del fornitore sia significativo.

facoltà di capitalizzare gli interessi passivi sostenuti a tal fine, vedremo però che vi sono dei limiti, i quali, sembra saranno rimossi dal nuovo principio contabile OIC 16 che entrerà in vigore. Sia i principi contabili nazionali che i principi contabili internazionali con particolare riferimento al principio contabile internazionale IAS 23 che si occupa proprio di tale tematica, sono il frutto di uno studio evolutivo della prassi che ha affrontato le problematiche relative all'opportunità della capitalizzazione degli oneri finanziari e le condizioni che gli stessi debbano possedere affinché si possa procedere a tale capitalizzazione. E' bene puntualizzare che nonostante a livello nazionale, la capitalizzazione degli oneri finanziari sia facoltativa e non obbligatoria, tale capitalizzazione può avvenire solamente nel caso in cui gli oneri finanziari riferibili all'acquisto o produzione del cespite siano concretamente conteggiabili, identificabili ed effettivamente sostenuti⁵², ricordando che se nell'anno in corso vengono spesi a conto economico oneri finanziari relativi all'acquisto o produzione del cespite in oggetto, tali oneri non potranno più essere computati in aumento al valore del cespite in esame qualunque sia la causa della loro imputazione a bilancio, cosicché, perdendo tale agevolazione, graveranno definitivamente sul conto economico non potendo più essere capitalizzati⁵³. L'attuale principio 16 del 23 luglio 2005 ancora in vigore, enuncia che *“gli oneri finanziari di solito costituiscono spese dell'esercizio e vanno imputati direttamente al conto economico dell'esercizio in cui maturano poiché le immobilizzazioni materiali costituiscono beni destinati all'organizzazione permanente delle imprese e producono redditi solo quando sono in funzione, gli oneri finanziari sostenuti per la loro acquisizione (acquisto o costruzione) possono essere capitalizzati nel valore da attribuire alle immobilizzazioni materiali (...). Va sottolineato che la capitalizzazione degli oneri finanziari non costituisce mezzo di differimento di perdite e pertanto deve essere*

⁵² Luciani V., Pozzoli M., *Capitalizzazione degli oneri finanziari nella bozza del nuovo OIC 16*, Contabilità e Bilancio n. 3 14 Febbraio 2012.

⁵³ Per maggiori approfondimenti:

QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2010, pag. 145.

effettuata con oculatazza e nel rispetto delle condizioni e dei limiti imposti” ed inoltre che “l’impresa deve effettuare uno studio da cui risulti che la capitalizzazione degli interessi sostenuti è attuabile, in quanto si può ragionevolmente prevedere, sulla base degli elementi disponibili, che tale maggior costo potrà essere recuperato tramite flussi sufficienti di ricavi. Ovviamente tale studio, il cui approfondimento e formalizzazione dipenderanno dalla rilevanza degli oneri finanziari rispetto al bilancio dell’impresa, assume importanza determinante nel caso di imprese in situazioni di persistenza di perdite”. Dal punto di vista di chi scrive, si comprende immediatamente che al crescere dell’importanza degli oneri finanziari in modo più che proporzionale rispetto all’entità economica dell’impresa oggetto di studio, aumenteranno le informazioni richieste per poter procedere alla capitalizzazione degli oneri finanziari, prestando molta attenzione ad un fattore assolutamente non trascurabile quale le perdite pregresse, attuali e soprattutto previste della società che vorrebbe procedere alla capitalizzazione degli interessi. Mentre l’articolo 2426 comma 1 fornisce la facoltà di capitalizzare gli oneri finanziari, emerge prepotentemente nell’attuale principio contabile OIC 16 una forte limitazione, poiché lo stesso, obbliga a fornire evidenze sulla recuperabilità dei costi sostenuti attraverso la previsione di ricavi futuri in modo tale da non usare la disciplina della capitalizzazione con lo scopo di differire perdite attuali⁵⁴. Come avremo modo di esaminare, la futura versione del documento 16 tratta gli oneri finanziari al paragrafo 37 ove si legge che *“gli oneri finanziari sono imputati nella voce C17 interessi e altri oneri finanziari del conto economico dell’esercizio in cui maturano. La voce C17 comprende gli interessi capitalizzati che trovano per tale importo contropartita nella voce A4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, in linea con le voci previste dal codice civile e con la previsione di un conto economico per natura disciplinato dal legislatore del codice”*. Analizzando la bozza del nuovo principio contabile OIC

⁵⁴ Lo scopo è quello di evitare che gli oneri finanziari vengano o non vengano capitalizzati su base eccessivamente discrezionale al solo scopo di supportare politiche di bilancio.

16 si nota che non vi sono più riferimenti agli studi⁵⁵ sulla sostenibilità della capitalizzazione degli oneri finanziari richiamati precedentemente dall'attuale principio OIC 16 in vigore ed inoltre è stata eliminata pure la presunzione che gli interessi debbano essere privilegiatamente imputati a conto economico⁵⁶ ed eccezionalmente capitalizzati. Si nota inoltre che il nuovo principio fa effettivo riferimento solo all'ipotesi di costruzione nonostante appaia palese che vi sia implicitamente compresa anche l'ipotesi di capitalizzazione degli oneri finanziari in caso di acquisto, purché temporalmente rilevante, come tutt'ora vigente. A parere di chi scrive, la novità più rilevante si identifica con la possibilità di capitalizzazione degli oneri relativi a finanziamenti generici, per altro mai vietata dall'articolo 2426 comma 1⁵⁷. Tale articolo infatti, si limita a citare, circa la capitalizzazione dei costi di produzione, che gli stessi, comprendono anche gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi, non escludendo quindi (nonostante l'impostazione contabile contenuta nell'OIC 16) gli oneri relativi a tale tipo di finanziamento. Appare comunque pacifico come tali finanziamenti debbano essere chiaramente utilizzati per l'acquisto o produzione del cespite in oggetto. Infatti al paragrafo 39 della bozza del nuovo principio contabile OIC 16 è previsto che *“la capitalizzazione degli oneri finanziari è ammessa con riguardo agli oneri effettivamente sostenuti oggettivamente determinabili, nella misura in cui non comportano il superamento del limite del valore recuperabile del bene. L'ammontare*

⁵⁵ OIC 16 par. D.V) f. 2005 “Pertanto l'impresa deve effettuare uno studio da cui risulti che la capitalizzazione degli interessi sostenuti è attuabile, in quanto si può ragionevolmente prevedere, sulla base degli elementi disponibili, che tale maggior costo potrà essere recuperato tramite flussi sufficienti di ricavi. Ovviamente tale studio, il cui approfondimento e formalizzazione dipenderanno dalla rilevanza degli oneri finanziari rispetto al bilancio dell'impresa, assume importanza determinante nel caso di imprese in situazioni di persistenza di perdite”.

⁵⁶ OIC 16 par. D.V) 2005 “Gli oneri finanziari di solito costituiscono spese dell'esercizio e vanno imputati direttamente al conto economico dell'esercizio in cui maturano (...)”.

⁵⁷ Art. 2426 comma 1 “le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori. Il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto. Può comprendere anche altri costi, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene può essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi”.

degli oneri finanziari capitalizzati durante un esercizio non può quindi eccedere l'ammontare degli oneri finanziari, al netto degli eventuali proventi finanziari percepiti, sostenuti durante quell'esercizio". Ponendolo a paragone con l'attuale principio OIC 16 del 2005 il quale prevede che la capitalizzazione possa essere esercitata relativamente *"agli interessi passivi sostenuti per capitali presi a prestito specificatamente per l'acquisizione di immobilizzazioni"*, si percepisce immediatamente la differente impostazione. Il nuovo principio appare relativamente più semplice, consentendo in conclusione, che si possa procedere a capitalizzare gli oneri finanziari sostenuti, derivanti anche da interessi passivi maturati su prestiti generici, per la quota parte assorbita dall'immobilizzazione al momento dell'acquisto o produzione e a maggior ragione, degli interessi derivanti da prestiti contratti appositamente per tali cespiti purché con la capitalizzazione degli stessi non venga superato il valore recuperabile del cespite e ne venga dedotta la quota di interessi attivi eventualmente afferenti tali prestiti, e che chiaramente, come previsto tutt'ora, gli stessi siano oggettivamente determinabili ed effettivamente sostenuti. Per ciò che concerne il periodo di maturazione degli oneri finanziari oggetto di capitalizzazione, l'Organismo Italiano di Contabilità ha confermato il precedente indirizzo sostenendo che *"gli interessi capitalizzabili sono quelli maturati durante il periodo di costruzione. Tale termine viene qui utilizzato per designare il periodo che va dall'esborso dei fondi ai fornitori dei beni e servizi relativi ai cespiti fino al momento in cui il cespite è pronto per l'uso; tale periodo include anche il tempo di montaggio e messa a punto. Se scioperi, inefficienza o altre cause protraggono la costruzione oltre il periodo normale, gli oneri finanziari non possono essere capitalizzati ma costituiscono costi del periodo nel quale sono sostenuti"*. La nuova versione, ricalca nella sostanza l'attuale, esprimendo che nei periodi in cui, per qualunque causa, sia interrotto il processo di costruzione, gli oneri finanziari maturati in tale lasso di tempo vadano imputati a conto economico senza procedere alla loro capitalizzazione. Come per il periodo di maturazione degli oneri finanziari appena esaminato, non sono state apportate modifiche, neanche al concetto di significatività temporale di tali oneri finanziari espresso al paragrafo 39 punto c) ove si legge che *"il tempo che trascorre*

dall'esborso dei fondi al fornitore e il momento in cui il cespite è pronto per l'uso è significativo. Gli interessi relativi all'acquisizione ordinaria dei cespiti sono normalmente esclusi dalla capitalizzazione poiché il periodo di costruzione è relativamente breve. Se la costruzione di un cespite avviene per stadi, gli interessi sono capitalizzabili per il periodo di costruzione di ciascuno stadio considerato separatamente dagli altri". Come possiamo vedere, il concetto di significatività presente in entrambi i documenti, quello attualmente in vigore e il documento OIC16 che lo sostituirà, implica che la capitalizzazione degli oneri finanziari debba essere supportata anche da un ulteriore onere, ovvero la significatività del tempo trascorso tra l'esborso finanziario e il momento in cui il bene diverrà utilizzabile nel processo produttivo dell'impresa. Sembrerebbe così, che l'unico caso in cui sussista la condizione richiesta per capitalizzare gli oneri finanziari relativi a beni acquisiti da terzi, sia quella in cui sia stato corrisposto un esborso in un momento precedente all'entrata in funzione del bene, ovvero in presenza di un anticipo al fornitore dell'attività materiale, anticipo corrisposto significativamente prima che detta attività materiale sia disponibile per l'uso⁵⁸. Giunti alla conclusione della nostra analisi sulla capitalizzazione degli oneri finanziari proveremo adesso a fornire un'interpretazione sulle ragioni che hanno spinto l'Organismo Italiano di Contabilità verso questo tipo di regolamentazione, anche alla luce del principio contabile IAS 23 "oneri finanziari" precedentemente nominato. Tale principio al paragrafo 8 afferma che "l'azienda deve capitalizzare gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all'acquisizione, alla costruzione o alla produzione di un bene in quanto parte del costo del bene stesso" e che "gli oneri imputabili al bene sono quegli oneri che non sarebbero stati sostenuti se non fosse stata sostenuta la spesa per tale bene". Dall'utilizzo della locuzione "l'azienda deve capitalizzare" si evince immediatamente che tale capitalizzazione viene richiesta come obbligatoria dallo IASB qualora ricorrano i presupposti mentre come abbiamo analizzato precedentemente secondo la nostra

⁵⁸ Santesso E., Sostero U., I principi contabili per il bilancio di esercizio, ed. Il sole 24 ore, Milano, 2011.

impostazione contabile⁵⁹, tale capitalizzazione resta esclusivamente facoltativa, e questo, a parere di chi scrive, ha una rilevanza tutt'altro che trascurabile, poiché se si pensa alla imputabilità degli oneri ricollegabile con le politiche di bilancio, il principio IAS 23, imponendo la capitalizzazione come obbligatoria, elimina del tutto tale problematica. Inoltre, l'attuale principio contabile OIC 16 ancora in vigore, come precedentemente visto, nella sua versione del 2005 definisce diversamente la capitalizzazione di tali oneri che è considerata come un'eccezione alla normale trattazione, ovvero quella di imputazione a conto economico come spesa di competenza dell'esercizio nel quale sono sostenuti. Alla luce di queste considerazioni possiamo dunque notare che la bozza del nuovo OIC 16 nella parte in cui tratta la capitalizzazione degli oneri finanziari, sia stata rinnovata prendendo spunto da quanto previsto dal principio IAS 23, difatti la versione rinnovata non considera più tale capitalizzazione come un'eccezione ed anzi l'operazione è stata resa più semplice evitando all'impresa di compiere studi dettagliati. Tuttavia in seguito ad una approfondita analisi si palesa come l'Organismo Italiano di Contabilità non abbia del tutto ricalcato quanto previsto dai principi contabili internazionali, infatti *“in via generale, la decisione dell'OIC è stata quella di non avvicinare i principi contabili nazionali alla prassi internazionale, ma di rendere più adeguati alla moderna prassi contabile quelli già esistenti”*⁶⁰. Questo perché la capitalizzazione non è prevista come obbligatoria ma pur sempre come facoltativa in entrambi i principi nazionali 16. Proseguendo nell'analisi dello IAS 23 si nota come, altri suoi concetti, siano stati richiamati nel principio contabile nazionale OIC 16 aggiornato. Difatti, al paragrafo 5 si legge che *“il bene che giustifica la capitalizzazione è un bene che richiede un rilevante periodo di tempo per essere pronto all'uso”*, concetto identificabile con il nostro principio di significatività. Mentre al paragrafo 12 è riportato che *“nella*

⁵⁹ Per maggiori approfondimenti:

Fioritti A., Trattamento degli oneri finanziari secondo lo IAS 23, confronto con i principi nazionali, in Contabilità, bilancio e principi contabili, n. 4/2006 pag. 299-302.

⁶⁰ Roscini Vitali F., *Principi contabili revisionati dall'Organismo Italiano di Contabilità*, in Contabilità e bilancio n.3 Febbraio 2012.

misura in cui un'entità si indebita specificatamente allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l'entità deve determinare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili come oneri finanziari effettivi sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi", ovvero ciò che nella sostanza, è riportato nel nuovo paragrafo 39 d) che tratta la capitalizzazione degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti conseguiti specificatamente⁶¹ per l'acquisizione di determinate immobilizzazioni. In questo caso la volontà dell'Organismo Italiano di Contabilità di aggiornare il documento 16 tenendo come riferimento i principi contabili internazionali appare comunque più concreta rispetto ad altre bozze di principio già poste in consultazione e da noi analizzate. Ciò che, nella bozza del principio OIC 16, rende più palese quanto appena affermato è la parte relativa all'introduzione della possibilità di capitalizzazione degli oneri finanziari riguardanti i finanziamenti generici. Ricordiamo che la versione precedente del documento 16 non prevedeva la capitalizzazione di tale tipologia di interessi, diversamente da quanto riportato nello IAS 23 al paragrafo 14 dove leggiamo che *"nella misura in cui un'entità si indebita genericamente e utilizza i finanziamenti allo scopo di ottenere un bene che giustifica una capitalizzazione, l'entità deve determinare l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili applicando un tasso di capitalizzazione alle spese sostenute per quel bene. Tale tasso di capitalizzazione deve corrispondere alla media ponderata degli oneri finanziari relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi da quelli ottenuti specificatamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione"*. Si nota la coincidenza di fondo rispetto alla versione in bozza del principio contabile OIC 16 con cui si è superato il concetto, secondo il quale, fosse possibile procedere a capitalizzazione, solo degli oneri finanziari derivanti da prestiti

⁶¹ Bozza per la consultazione OIC 16 par. 39.d) *"Nella misura in cui i fondi sono presi a prestito specificatamente per finanziare la costruzione di un bene (c.d. finanziamento di scopo), e quindi costituiscono costi direttamente imputabili al bene, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili su quel bene deve essere determinato in base agli effettivi oneri finanziari sostenuti per quel finanziamento durante l'esercizio, dedotto ogni provento finanziario derivante dall'investimento temporaneo di quei fondi"*.

specificamente contratti per l'acquisto o produzione del cespite, anche in virtù del fatto che questa possibilità, permessa dai principi contabili internazionali e dunque utilizzata ad esempio, anche da tutte le imprese italiane quotate in mercati regolamentati, era già prevista pure dalla normativa fiscale nazionale. L'unico dubbio che si pone a riguardo, deriva dalla locuzione usata nel testo della bozza OIC 16, paragrafo 39 punto e)⁶², dove si evince che gli oneri finanziari di natura generica possono essere capitalizzati nella misura in cui si rende necessario ottenere “*ulteriori fondi*” presi a prestito genericamente. La difficoltà, sta di fatto, nella definizione puntuale delle parole ulteriori fondi, le quali lascerebbero presumere, l'esistenza pregressa di un prestito principale di natura specifica. Non potendo esprimerci con certezza, l'unica alternativa possibile è l'attesa. Vedremo quale sarà l'orientamento seguito in futuro dalla prassi contabile. Terminando, si può dire che la disciplina relativa alla capitalizzazione degli oneri finanziari è quella che più è stata rinnovata basandosi su quanto contenuto nei principi contabili internazionali, anche se gli interventi dell'Organismo Italiano di Contabilità hanno comunque mantenuto, per alcuni aspetti, interpretazioni proprie come ad esempio, il fatto che la capitalizzazione sia stata mantenuta solo come facoltativa e non obbligatoria.

⁶² Bozza per la consultazione OIC 16 par. 39.e) “Nella misura in cui si rende necessario ottenere ulteriori fondi presi a prestito genericamente, l'ammontare degli oneri finanziari capitalizzabili sulle immobilizzazioni in corso di costruzione è determinato applicando un tasso di capitalizzazione ai costi sostenuti corrispondente alla media ponderata degli oneri finanziari netti relativi ai finanziamenti in essere durante l'esercizio, diversi dai finanziamenti ottenuti specificamente allo scopo di acquisire un bene che giustifica una capitalizzazione (...)”.

CAPITOLO III

Le novità dello standard OIC 24: *Immobilizzazioni Immateriali*.

3.1 Introduzione alle immobilizzazioni immateriali.

Come per le immobilizzazioni materiali precedentemente analizzate, anche quelle immateriali forniscono un contributo in ciascun esercizio nelle quali vengono utilizzate, manifestando i propri benefici economici in un arco temporale di più esercizi, trattandosi di costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo amministrativo. Però, diversamente dalle prime, una risorsa è considerata immateriale quando non possiede il carattere della tangibilità, ovvero della fisicità. L'importanza di tali risorse come fattori critici di successo (cresciuta costantemente nel tempo), impone al “*management*” di dedicare attenzione all'analisi che tali risorse immateriali hanno sul livello di redditività aziendale presente e futura. Per un'azienda, avere e di conseguenza, saper gestire correttamente un patrimonio di risorse intangibili può comportare un incremento della propria capacità prospettica di conseguire utili futuri. Nella sua accezione più ampia, il patrimonio di risorse intangibili rappresenta il patrimonio di conoscenze di cui un'azienda è dotata, inteso sia come patrimonio dell'azienda stessa, sia come patrimonio culturale delle persone (capitale intellettuale) che dell'azienda fanno parte. In altre parole, le risorse immateriali sono una vera e propria “*cultura aziendale*” intesa come fonte fisicamente intangibile di generazione di valore futuro dell'impresa, ovvero tutte quelle risorse che pur non avendo carattere di materialità riescono in qualche modo a fornire un'utilità positiva diretta all'aumento del valore economico dell'azienda. Il nostro legislatore pur avendo previsto una classificazione analitica delle voci iscrivibili tra le attività immateriali, non operò al tempo della normazione, alcuna distinzione tra il concetto di bene immateriale e onere pluriennale, ma si limitò a fornire semplicemente un elenco di voci contabili nominate immobilizzazioni immateriali, non essendovi probabilmente, all'epoca della normazione, la sensibilità culturale oggi presente. E' stato solo grazie all'uniformarsi della materia, tramite l'evoluzione della prassi contabile e l'intervento

dell'Organismo Italiano di Contabilità, che tale separazione acquisì importanza logica⁶³.

3.2 Concetto e definizione di immobilizzazione immateriale.

L'art. 2424 c.c.⁶⁴ menziona chiaramente il termine “*immobilizzazioni immateriali*” a proposito del contenuto dello stato patrimoniale. E' secondo tale articolo che nella voce B) I.⁶⁵ vanno ricomprese sette categorie di immobilizzazioni immateriali:

1. *Costi di impianto e ampliamento;*
2. *Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità;*
3. *Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;*
4. *Concessioni, licenze, marchi e diritti simili;*
5. *Avviamento;*
6. *Immobilizzazioni in corso e acconti;*
7. *Altre.*

⁶³ Allegrini M., Martini P., “*Bilancio civilistico e imponibile fiscale – principi contabili nazionali e internazionali*” 4° edizione, ed. Esselibri, Napoli, 2005 pag. 105.

⁶⁴ Art. 2424 c.c. “1) Costi di impianto e ampliamento, 2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, 4) Concessioni, licenze marchi e diritti simili, 5) Avviamento, 6) Immobilizzazioni in corso e acconti, 7) Altre”.

⁶⁵ Voce B) I. sezione attiva dello Stato Patrimoniale. Per quanto riguarda invece il Conto Economico, OIC 24, *Parte generale e classificazione*, punto 5:

“L'art. 2425 c.c. contempla nel conto economico, ai rispettivi numeri, le sotto elencate voci in cui possono essere iscritti gli effetti reddituali di operazioni riguardanti le immobilizzazioni immateriali:

- Nella classe A, definita “Valore della produzione”:
 - 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
 - 5) altri ricavi e proventi;
- Nella classe B, definita “Costi della produzione”:
 - 10.a. ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali;
 - 10.c. altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - 14) oneri diversi di gestione;
- Nella parte E, definita “Proventi e oneri straordinari”:
 - 20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;
 - 21) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14.

Il successivo articolo 2424 bis, pur non fornendo definizione alcuna del termine immobilizzazione immateriale, chiarisce che “*gli elementi patrimoniali destinati ad essere usati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni*”, esattamente al pari delle immobilizzazioni materiali precedentemente esaminate. La destinazione ad utilizzo durevole è quindi, anche qui, condizione necessaria affinché una risorsa intangibile possa essere ricompresa nelle immobilizzazioni immateriali. Va da se, che le immobilizzazioni immateriali trovino collocazione logica nell’attivo dello stato patrimoniale della società (documento che ne rappresenta la composizione quantitativa e qualitativa del patrimonio aziendale) e non invece nel conto economico, non trattandosi di normali costi di esercizio ma di risorse con una competenza economica pluriennale. All’articolo 2426 comma 5⁶⁶ è previsto che i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità aventi natura pluriennale, possano (non devono, si badi bene) essere iscritti (e mantenuti se ve ne sono le condizioni) nell’ attivo con il consenso del collegio sindacale ove esistente. Inoltre il medesimo articolo impone che venga sospesa la distribuzione dei dividendi qualora non vi siano riserve disponibili di entità tale da coprire i costi capitalizzati, relativi agli oneri pluriennali non ancora ammortizzati. Vi è da precisare che per quanto concerne la capitalizzazione di tali oneri pluriennali, si tratta di una facoltà⁶⁷ concessa all’impresa e non di un obbligo, come invece avviene nel caso dei beni materiali veri

⁶⁶ Art. 2426 comma 5 c.c. “i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennale possono essere iscritti nell’attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a che l’ammortamento non è completato possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati”.

⁶⁷ OIC 24 par. A.II. 2005 “Per i beni immateriali soggetti a tutela giuridica e per l’avviamento l’iscrizione nelle rispettive voci dello stato patrimoniale costituisce un obbligo; non si ritiene in altre parole accettabile, in alternativa, l’iscrizione in un’unica soluzione del costo di un bene immateriale nel conto economico al momento dell’acquisto. Diversa è la situazione relativa ai costi pluriennali, quali ad esempio i costi di impianto e di ampliamento, e i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità. Per tali categorie di costi, caratterizzate da un alto grado di aleatorietà e condizionate da valutazioni spesso soggettive, il principio della prudenza dovrebbe prevalere, pertanto si ritiene che l’iscrizione di dette poste nell’attivo di bilancio costituisca una facoltà e non un obbligo. Per la mancanza di un costo oltre che di altri attendibili elementi valutativi, le immobilizzazioni immateriali ricevute a titolo gratuito non sono iscrिवibili nell’attivo patrimoniale

e propri, diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili, e dell'avviamento che avremo modo di vedere nel proseguo. Pertanto, in sede di determinazione del costo, si dovrà decidere se spendere tali oneri a conto economico o procedere alla capitalizzazione degli stessi tenendo presente che il postulato della prudenza⁶⁸ su cui si fonda il nostro bilancio civilistico, farebbe propendere per la loro imputazione a costo di esercizio in ogni ipotesi di incertezza o insussistenza di requisiti⁶⁹. Confermato, che eccetto i due obblighi imposti, il Legislatore del Codice, non fornisce alcuna definizione di immobilizzazione immateriale, per ottenere la stessa, risulta necessario rifarsi al principio contabile numero 24. Appare, quindi chiaro, che pur costituendo le norme del codice civile sopra esaminate le fondamenta relative alle immobilizzazioni immateriali, la scarsa legislazione normativa, abbia gettato attraverso le sue lacune, la situazione ideale per la soggettivizzazione delle metodologie interpretative e valutative, portando fuorvianti differenze nella redazione dei bilanci civilistici. Quindi, a riprova di tale affermazione, l'OIC è difatti intervenuto con un principio ad hoc, il principio contabile numero 24, intitolato appunto "*Immobilizzazioni immateriali*". Come per le immobilizzazioni materiali, il principio

⁶⁸ OIC 11 *Postulato della prudenza* "Il principio della prudenza si estrinseca essenzialmente nella regola secondo la quale profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente realizzate devono essere riflesse in bilancio; infatti come previsto dall'art. 2423-bis comma 1 n. 4 si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso. Il principio della prudenza così definito rappresenta uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio. I suoi eccessi però devono essere evitati perché sono pregiudizievoli per gli interessi degli azionisti e rendono il bilancio inattendibile e non corretto. Il principio della prudenza, pertanto, deve rappresentare non l'arbitraria riduzione di redditi e di patrimonio, bensì quella qualità di giudizi a cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio; ciò soprattutto nella valutazione delle incertezze e dei rischi connessi con l'andamento operativo aziendale al fine di assicurare che ragionevoli stanziamenti vengano effettuati in previsione di perdite potenziali da sostenersi nel realizzo dell'attivo di bilancio e nella definizione di passività reali e potenziali. L'applicazione del principio della prudenza, come previsto dall'art. 2423-bis, comma 1, punto 5, comporta che gli elementi eterogenei componenti le singole poste o voci delle attività o passività siano valutati individualmente per evitare compensi tra perdite che devono essere riconosciute e profitti che non devono essere riconosciuti in quanto non realizzati. Inoltre l'art. 2423-ter vieta la compensazione delle partite (...)".

⁶⁹ Si ricorda, come uno dei requisiti sostanziali per l'iscrizione di una attività immateriale sia ricollegabile al sostenimento effettivo del costo di acquisizione o produzione, non potendo capitalizzare attività immateriali ricevute a titolo gratuito.

dedicato alla definizione, rilevazione e rappresentazione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali risale (nella versione ancora in vigore) all'anno 2005, esattamente 30 maggio 2005, data della sua ultima approvazione. Il paragrafo A.I intitolato "Definizione" del principio contabile 24 in vigore, si afferma che *"le immobilizzazioni immateriali sono caratterizzate dalla mancanza di tangibilità: per questo vengono definite "immateriali". Esse sono costituite da costi che non esauriscono la loro utilità in un solo periodo, ma manifestano benefici economici lungo un arco temporale di più esercizi(...) nella più ampia accezione di immobilizzazioni immateriali rientrano anche alcune tipologie di costi che, pur non essendo collegati all'acquisizione o produzione interna di un bene o un diritto, non esauriscono la propria utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti. Nella prassi contabile tale tipologia di costi è stata spesso definita con la dizione oneri (costi) pluriennali"*. Una differenza concettuale tra il codice civile e il principio OIC 24, sta appunto nel fatto, che secondo quest'ultimo, all'interno della categoria immobilizzazioni immateriali, possano essere individuate alcune tipologie di costi non ricollegabili all'acquisizione o produzione interna di un bene o di un diritto ma che ciò nonostante non esauriscono la propria utilità nell'esercizio in cui sono stati sostenuti. Questi costi sono appunto definiti *"oneri pluriennali"*. L'OIC è chiaro nel precisare che gli oneri pluriennali rispetto ai beni immateriali veri e propri, presentano caratteristiche più difficilmente delimitabili circa l'effettiva utilità pluriennale⁷⁰. Quindi in ultima analisi, secondo l'OIC 24, nella categoria delle immobilizzazioni immateriali possono essere individuati oneri pluriennali (costi di impianto ed ampliamento, costi di ricerca, sviluppo e pubblicità), beni immateriali (cioè diritti di

⁷⁰ OIC 24 par. A.II. 2005 "I costi pluriennali generalmente hanno caratteristiche più difficilmente delimitabili, con riferimento alla loro utilità pluriennale, rispetto ai beni immateriali veri e propri. Il legislatore, recependo il contenuto della IV Direttiva comunitaria, avrebbe potuto fornire una definizione di tali oneri; si è, invece, limitato a porre le norme cautelative e restrittive relative al vincolo di distribuzione dei dividendi ed alla richiesta del consenso specifico, ove esistente, del collegio sindacale per la loro iscrizione. I beni immateriali veri e propri hanno una propria identificabilità ed individualità e sono, di norma, rappresentati da diritti giuridicamente tutelati. In virtù di tali diritti, l'impresa ha il potere esclusivo di sfruttare, per un periodo determinato, i benefici futuri attesi da tali beni; essi sono suscettibili di valutazione e qualificazione autonome ed indipendenti dal complesso dei beni dell'impresa".

brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi, nonché diritti simili), l'avviamento ed i costi interni ed esterni sostenuti per beni immateriali in corso di produzione o di acquisto, compreso i relativi acconti. Da ciò deriva che mentre il legislatore si è limitato a fornire le voci di bilancio ricomprese nella categoria delle immobilizzazioni immateriali, l'OIC attraverso un evoluzione concettuale, scendendo nel dettaglio, effettua una suddivisione delle voci della categoria "immobilizzazioni immateriali" in base alle proprie caratteristiche intrinseche, separandole appunto nell'ormai classica tripartizione: oneri pluriennali, beni immateriali e avviamento.

3.3 Le novità apportate dal processo di revisione all'OIC 24.

Il processo di revisione in atto ha apportato alcune modifiche al principio contabile in questione ma solo ed esclusivamente inerenti alla valutazione, rappresentazione ed ammortamento delle poste di bilancio lasciandone immutate le fondamenta. Pertanto nell'analisi che seguirà, ci concentreremo esclusivamente sulle novità, evitando volutamente l'approfondimento di concetti oramai consolidati nella prassi aziendale. Le novità apportate dall'Organismo Italiano di Contabilità al principio contabile OIC 24 sono esplicitate nel frontespizio della bozza pubblicata in consultazione nel corso del 2013, esattamente il 12 febbraio 2013, e sono:

1. Per quanto riguarda l'avviamento, ne è stata riformulata e integrata la definizione prevedendo inoltre che il periodo di ammortamento di tale attività immateriale sia di 5 anni e che, solo in rari casi supportati da analisi economico-tecniche si possa superare tale limite purché non si oltrepassi per nessun motivo la soglia temporale dei 10 anni.
2. Per quanto riguarda i costi straordinari di riduzione del personale, sono state precisate meglio le ragioni per le quali i costi di addestramento e qualificazione del personale sono capitalizzati (operazioni che si sostanziano in un

investimento sugli attuali fattori produttivi comportando un profondo cambiamento in seno alla struttura produttiva, commerciale ed amministrativa) mentre i costi di riduzione del personale sono spesi perché non rispettano tali requisiti.

3. Per quanto concerne le svalutazioni per perdite durevoli di valore, l'OIC ha ritenuto doveroso stralciare la parte relativa alle svalutazioni per perdite durevoli di valore contenuta nel presente principio 24 (c.d. *impairment*) poiché già contenuto nel principio contabile OIC 16 e in quanto il tema relativo alle immobilizzazioni immateriali è in corso di approfondimento e di studio⁷¹.
4. Modifica del format al fine di consentire l'immediata individuazione del trattamento contabile delle voci contenute nell'attuale principio 24.
5. È stato precisato che la tutela legale dei marchi è di 10 anni in linea con la durata della tutela legale prevista in sede di prima registrazione del marchio.
6. Sono stati eliminati i riferimenti ai costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali trattandosi di beni materiali piuttosto che di immobilizzazioni immateriali.
7. Relativamente ai brevetti e ai diritti di sfruttamento di opere, ai marchi ed alle licenze e concessioni, è stato precisato che se il contratto di acquisto prevede, oltre al pagamento di un corrispettivo iniziale, anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi di produzione o delle

⁷¹ Si ricorda infatti, che con l'avvenuta pubblicazione della bozza di principio OIC 9, la disciplina relativa alle perdite durevoli di valore contenuta nella bozza di principio OIC 16 verrà eliminata.

vendite, è iscrivibile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente. Gli ammontari, parametrati ai volumi di produzione o di vendita, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.

8. È stato eliminato il riferimento al fatto, che nel caso in cui si paghi un importo superiore ai valori contabili dell'azienda, acquisiti in ragione a motivi diversi dalla redditività della singola impresa (ad esempio per sinergie o eliminazione di un concorrente), si debba imputare direttamente a conto economico tale maggior valore in quanto muove dall'assunto opinabile (e in contrasto con l'approccio seguito dalla prassi e in contrasto con gli IAS) che si tratterebbe di un cattivo affare⁷² nonostante le sinergie prodotte.
9. Sono state fornite alcune precisazioni in merito ai requisiti per l'iscrizione di oneri pluriennali e beni immateriali.
10. Si sono forniti alcuni chiarimenti sulla nozione di valore residuo.

⁷² E' utile notare che il termine "*cattivo affare*" è esattamente lo stesso riportato nel frontespizio della bozza OIC 24. Inoltre tale terminologia viene utilizzata anche nel paragrafo C, intitolato "*contabilizzazione dell'avviamento*", del principio contabile OIC 16 in vigore. Tale paragrafo prevede che "se l'eccedenza rappresenta effettivamente un maggior valore dell'azienda acquisita, recuperabile tramite i redditi futuri dalla stessa generati, essa è iscritta all'attivo dello stato patrimoniale. D'altra parte qualora la suddetta eccedenza fosse dovuta ad un "*cattivo affare*" ovvero a decisioni dell'acquirente, incorporante o risultante dalla fusione, che non siano direttamente correlabili alla redditività dell'azienda acquisita, incorporata, fusa, o beneficiaria della scissione, quali ad esempio la decisione di eliminare un concorrente o di introdursi in un nuovo mercato, essa è considerata una componente negativa di reddito. Esistono altre teorie riguardo i trattamenti contabili dell'avviamento che non sono ritenute accettabili". Appare quindi palese, come la terminologia utilizzata fino ad oggi dall'OIC sia, alla luce delle modifiche apportate alla disciplina della capitalizzazione dell'avviamento, da ritenere impropriamente utilizzata. Infatti vi sono situazioni non riconducibili direttamente alla sola redditività dell'azienda acquisita, in grado di apportare rilevanti e duraturi benefici economici al soggetto acquirente. Basti pensare alle sinergie che possono crearsi tra due entità.

Ai fini dell'esposizione relativa le novità apportate dall'OIC al principio contabile numero 24, procederemo ad analizzare singolarmente le voci riguardanti le immobilizzazioni immateriali. A tal fine, prima di analizzare le novità ad esse relative, verrà esposto un paragrafo introduttivo sulla base della ripartizione in oneri pluriennali e beni materiali ed infine si procederà ad analizzare l'avviamento. Questo approccio è utile, poiché essendovi molte caratteristiche comuni, avremo la possibilità di sintetizzarne le principali relative al "comparto" immateriale di appartenenza, tenendo comunque presente che lo scopo primario di questo lavoro è quello di fornire un' panoramica delle principali novità inerenti il processo di revisione in atto.

3.4 Gli oneri pluriennali.

Prima di procedere nella trattazione di questa particolare tipologia di immobilizzazioni immateriali è doveroso ricordare quanto detto precedentemente. Il codice civile non ha, al tempo della normazione in materia, effettuato nessuna suddivisione, seppur in via concettuale, relativa a tale categoria di costi dal resto delle immobilizzazioni immateriali. In altre parole, come precedentemente detto, questa particolare ripartizione, con conseguente definizione contabile, si è affermata solo in un secondo momento, grazie al principio contabile 24 e l'intervento dell'Organismo Italiano di Contabilità. L'articolo 2424 del codice civile classifica tali costi alla voce B.I.1) *"costi di impianto e di ampliamento"* e alla voce B.I.2) *"costi di ricerca, di sviluppo e pubblicità"*. A differenza dei beni immateriali (oggetto di diritti) e dell'avviamento (concetto elaborato separatamente e che avremo modo di analizzare nel proseguo), la capacità degli oneri pluriennali di concorrere al formarsi di benefici economici futuri o comunque di fornire un' effettiva utilità futura è più difficilmente determinabile a causa dell'aleatorietà e difficoltà sottostanti la dimostrazione di una loro concreta competenza di fornire fondati ritorni economici. Al paragrafo A.I dell'attuale principio contabile 24, intitolato appunto *"Definizione"*, si legge che *"nella più ampia accezione di immobilizzazione immateriale rientrano anche alcune tipologie di costi che, pur non essendo collegate all'acquisizione o produzione interna"*

di un bene o un diritto, non esauriscono la propria utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti. Nella prassi tale tipologia di costi è stata spesso definita con la dizione oneri (costi) pluriennali". Mentre al paragrafo 4 del nuovo principio contabile 24 leggiamo che sono *"oneri pluriennali i costi che pur non concretizzandosi nell'acquisizione o produzione interna di beni o diritti possono essere iscritti nella attivo patrimoniale in virtù del principio di correlazione costi/ricavi"*. A parere di chi scrive, nonostante la sostanza sia la medesima, il richiamo diretto, al principio di correlazione costi/ricavi⁷³, seppur ovviamente implicito, rende immediatamente onore a una delle principali caratteristiche che anche tali costi devono possedere per poter procedere alla loro capitalizzazione come oneri pluriennali. Il principio in questione, nella sua essenza, afferma che per calcolare significativamente il reddito, occorre correlare (al meglio) i ricavi al costo di esercizio, situazione che può ben crearsi, anche per tutti quei costi che comportando benefici economici futuri, non siano inerenti la produzione o l'acquisto di un bene tutelato da un diritto. Il successivo paragrafo 6 cita che gli oneri pluriennali *"comprendono i costi di impianto e di ampliamento, i costi della ricerca applicata e i costi di sviluppo, i costi di pubblicità e altri costi simili che soddisfano la definizione di onere pluriennale (...)"*. Eccetto una riformulazione lessicale e il richiamo diretto al principio di correlazione, tale impostazione, ricalca nella sostanza quella fornita nell'attuale principio contabile. In conclusione possiamo affermare che nella categoria di onere pluriennale debbano rientrarvi costi che possiedano utilità futura, non siano relativi a beni e che quindi non siano oggetto di diritti, abbiano comunque la capacità di produrre benefici futuri in termini di maggiori ricavi o minori costi, siano intangibili e non possano essere ceduti separatamente dall'azienda. Vi è da precisare, che mentre per i beni immateriali e l'avviamento, la capitalizzazione è obbligatoria data la maggior concretezza di benefici economici ad essi correlati, ciò non avviene per gli oneri pluriennali, il che comporta l'assoluta

⁷³ Art. 2423-bis 1° comma n.3) c.c. "si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento".

discrezionalità da parte del redattore di bilancio, circa l'opportunità o meno della loro capitalizzazione, per altro con la sottoposizione al vaglio del collegio sindacale ove esistente. Secondo il principio contabile OIC 24 è possibile capitalizzare le attività immateriali soltanto se si tratta di costi effettivamente sostenuti, distintamente identificati e attendibilmente quantificati che siano in grado di produrre utilità per più esercizi e dunque capaci di produrre benefici economici futuri. Sempre correlato al concetto di utilità futura, l'Organismo Italiano di Contabilità, stabilisce che il valore di un'immobilizzazione immateriale sia direttamente vincolato all'esistenza di detta utilità futura, vera e propria condizione necessaria affinché la risorsa intangibile possa essere valutata dal punto di vista economico. Chiaramente, anche qualora vi sia utilità futura, i costi siano attendibilmente determinabili, ovvero effettivamente sostenuti e misurabili, e il collegio sindacale (ove esistente) abbia espresso il suo voto favorevole, tale capitalizzazione sarà possibile nei limiti in cui tale valore sarà attendibilmente recuperabile. Infine, ai fini comparativi, si ricorda come tali oneri pluriennali non siano iscrivibili nella sezione attiva dello stato patrimoniale secondo l'impostazione contabile internazionale. Difatti, a tal proposito il principio contabile IAS 38 "*attività immateriali*" consente la sola capitalizzazione di quei costi riconducibili ad una attività che soddisfi il requisito dell'identificabilità o separabilità. Il paragrafo 12, di tale principio, dispone che "*un'attività soddisfa il criterio di identificabilità nella definizione dell'attività immateriale quando questa:*

- *è separabile, ossia capace di essere separata o scorporata dall'entità e venduta, trasferita, data in licenza, locata o scambiata, sia individualmente che insieme al relativo contratto, attività o passività;*
- *o deriva da diritti contrattuali o altri diritti legali indipendentemente dal fatto che tali diritti siano trasferibili o separabili dall'entità o da altri diritti o obbligazioni*".

Si intuisce come la categoria degli oneri pluriennali non superi il test di separabilità ivi richiesto, prerogativa invece, dei beni immateriali in senso stretto. L'unico onere pluriennale iscrivibile nello stato patrimoniale secondo i principi contabili internazionali è dato dai costi di sviluppo al ricorrere di determinate condizioni⁷⁴.

3.4.1 Costi di impianto e di ampliamento.

I principi contabili nazionali arrivano a coprire un vuoto legislativo circa l'esatta definizione dei costi di *"impianto ed ampliamento"* che non trovano chiarimento nel codice civile. L'Organismo Italiano di Contabilità, nella sezione *"costi di impianto ed ampliamento"* al paragrafo A dell'attualmente in vigore principio contabile 24, intitolato appunto *"Definizione"* indica tali oneri come quelli *"sostenuti in modo non ricorrente dall'azienda in precisi e caratteristici momenti della sua vita, quali la fase pre-operativa o quella di accrescimento della capacità operativa esistente"*. Tali costi, sarebbero quindi quelli sostenuti per la costituzione ed ampliamento dell'azienda. I costi d'impianto e di ampliamento nella prassi contabile, si considerano un investimento in fattori produttivi preliminari, necessari per rendere operativa l'impresa in termini di assetto organizzativo. Si tratta di un investimento di tipo irreversibile, dato che queste componenti strutturali hanno la peculiarità di non poter essere dismesse fino a che non siano esaurite in termini di utilità. L'attuale principio contabile 24 descrive come costi di impianto e di ampliamento quelli sostenuti per:

⁷⁴ IAS 38 par. 57 "Un'attività immateriale derivante dallo sviluppo (o dalla fase di sviluppo di un progetto interno) deve essere rilevata se, e solo se, l'entità può dimostrare quanto segue:

(a) la fattibilità tecnica di completare l'attività immateriale in modo da essere disponibile per l'uso o per la vendita;

(b) la sua intenzione a completare l'attività immateriale per usarla o venderla;

(c) la sua capacità di usare o vendere l'attività immateriale;

(d) in quale modo l'attività immateriale genererà probabili benefici economici futuri. Tra le altre cose, l'entità può dimostrare l'esistenza di un mercato per il prodotto dell'attività immateriale o per l'attività immateriale stessa o, se deve essere usata per fini interni, l'utilità di tale attività immateriale;

(e) la disponibilità di risorse tecniche, finanziarie e di altro tipo adeguate per completare lo sviluppo e per l'utilizzo o la vendita dell'attività immateriale;

(f) la sua capacità di valutare attendibilmente il costo attribuibile all'attività immateriale durante il suo sviluppo".

- *“la costituzione della società, quali ad esempio, i costi inerenti l’atto costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l’ottenimento delle licenze, permessi e autorizzazioni richieste, e simili;*
- *la costituzione dell’azienda, intesa come assieme organizzato di beni, strumenti e persone, quali i costi sostenuti per disegnare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o le spese sostenute per gli studi preparatori, per le ricerche di mercato, per addestramento “iniziale” del personale e simili che fossero necessari per avviare l’attività dell’azienda;*
- *l’ampliamento della società e dell’azienda, inteso non già come il naturale processo di accrescimento quantitativo e qualitativo dell’impresa, ma come una vera e propria espansione della stessa in direzioni e in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento sì di tipo quantitativo, ma di misura tale da apparire straordinario; costi, in sintesi, sostenuti non ricorrentemente e che specificamente attengono ad un nuovo allargamento dell’attività sociale”.*

Anche relativamente a tali costi, le differenze con il principio contabile rinnovato, risultano non essere degne di approfondimento poiché eccetto qualche lieve cambio terminologico e una riformulazione lessicale della loro definizione, il concetto resta identico e i costi rientranti in tale categoria di oneri pluriennali sono esattamente gli stessi. Comunque, se niente vi è da segnalare relativamente a quanto sopra esposto e all’indiscussa possibilità di capitalizzazione dei *“costi di addestramento e qualificazione del personale e/o degli agenti”⁷⁵*, ciò non vale invece, relativamente ai

⁷⁵ OIC 16, 2005 “Si qualificano come costi di addestramento e qualificazione del personale e/o degli agenti tutti quei costi sostenuti dall’impresa per portare ad un grado di professionalità media il personale e/o gli agenti, ed in particolare: costi del personale, costo dei materiali impiegati per la qualificazione, costi di addestramento (docenti, materiale didattico, eccetera). I costi di addestramento e di qualificazione sono costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell’esercizio in cui vengono sostenuti. Essi sono capitalizzabili solamente quando vengono sostenuti in relazione ad una attività di avviamento di una nuova impresa o di una nuova attività dell’impresa (cosiddetti costi di start up). È altresì accettabile il

“costi straordinari di riduzione del personale”. Il principio contabile 24 in vigore sostiene che *“si qualificano come costi straordinari di riduzione del personale tutti quei costi sostenuti dall’impresa (ad esempio, gli incentivi) per favorire l’esodo o la messa in mobilità del personale. Si tratta nella quasi totalità dei casi, di costi sostenuti per rimuovere inefficienze produttive, commerciali o amministrative dell’impresa, di cui assai difficilmente si riesce a dimostrare la futura capacità di produrre maggiori ricavi. L’assenza o la difficoltà di misurazione della utilità futura di tali costi fa sì che i costi straordinari di riduzione del personale debbano essere imputati al conto economico dell’esercizio del loro sostenimento, ovvero nell’esercizio in cui l’impresa abbia deciso di attuare formalmente tali piani di riduzione del personale”*. Ponendo tale definizione a confronto con il paragrafo 40 del nuovo principio contabile 24, il quale afferma che *“i costi straordinari di riduzione del personale (ad esempio, gli incentivi) per favorire l’esodo o la messa in mobilità del personale e dei lavoratori ad esso assimilabili, per rimuovere inefficienze produttive commerciali o amministrative e simili, non sono capitalizzabili nell’attivo patrimoniale, in quanto oltre a sostanzarsi in una eliminazione dei fattori produttivi (...), vengono sostenuti in contesti della vita aziendale dei quali l’aleatorietà della loro recuperabilità è talmente elevata da non soddisfare i requisiti dell’iscrizione”*, emerge immediatamente il salto qualitativo relativo le precisazioni che l’Organismo Italiano di Contabilità ha introdotto circa le cause per le quali tali oneri risultano non capitalizzabili. A ben vedere, nonostante entrambi i principi non ammettano la possibilità di una loro capitalizzazione, il nuovo principio contabile 24, a parere di chi scrive, appare più esauriente, mirando direttamente alle causa circa l’obbligo di

differimento di tali costi se essi sono direttamente sostenuti in relazione ad un processo di riconversione o ristrutturazione industriale (o commerciale, nel caso si tratti di agenti), purché tale processo comporti un profondo cambiamento nella struttura produttiva (cambiamenti dei prodotti e dei processi produttivi), commerciale (cambiamenti della struttura distributiva) ed amministrativa dell’impresa, che viene di norma attuato per fronteggiare una situazione di difficoltà dell’impresa medesima. Tali ristrutturazioni e riconversioni industriali e/o commerciali debbono risultare da un piano approvato dagli amministratori, da cui risulti la capacità prospettica dell’azienda di generare flussi di reddito futuri, sufficienti a coprire tutti i costi e le spese, ivi inclusi gli ammortamenti dei costi capitalizzati (principio della recuperabilità futura)”

imputazione come costo di esercizio a conto economico. Cause che si sostanziano nell'alta aleatorietà circa il recupero di tali costi tramite benefici economici futuri, generate dal particolare contesto operativo, di natura alquanto instabile, in cui l'impresa svolge la propria attività. Risulta comunque doverosa una riflessione. I costi in questione, per il vero potrebbero pur sempre, apportare un miglioramento della situazione economico-finanziaria dell'impresa sostenente, poiché in situazioni di crisi, ad esempio dovuta ad una inaspettata e protratta contrazione della domanda relativa a prodotti dell'impresa, tale da rendere antieconomico il mantenimento di un alto numero di dipendenti ma pur mantenendo una certa stabilità (chiaramente ridotta) del risultato economico, potrebbero verificarsi casi in cui, anche tali costi abbiano la capacità di apportare miglioramenti significativi nel medio-lungo periodo. Ora, detto quanto sopra, e con il solo fine di meglio comprendere la problematica, alla luce di quanto affermato dal principio contabile numero 24 revisionato e nonostante potrebbe, in casi limite, verificarsi un qualche tipo di utilità futura, la loro capitalizzazione deve comunque, essere esclusa in ogni caso, dato che anche l'attuale principio la vieta tassativamente. Questo accade, poiché essendo effettivamente impossibile o alquanto improbabile la possibilità, al momento del sostenimento di tali costi, di dimostrare la loro capacità di produrre benefici economici futuri, operando la società in un contesto di disinvestimento, succube di una più o meno evidente situazione di instabilità economica e ricordando il basilare principio di prudenza sul quale il nostro bilancio si fonda, la scelta operata dall'OIC, ad altro non mira, se non fornire altri spunti di riflessione circa l'impossibilità di una loro capitalizzazione, per cui tale impostazione appare migliorata e del tutto condivisibile.

3.4.2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità.

I costi di ricerca, sviluppo e pubblicità, al pari dei costi di impianto ed ampliamento, hanno dato origine nel corso degli anni a varie difficoltà di tipo interpretativo. Ciò è successo, poiché anche con riferimento a tali oneri, il Legislatore non ha fornito alcuna definizione. Quindi, ancora una volta, per comprendere tale tipologia di onere

pluriennale, bisogna rifarsi al principio contabile in questione. L'attuale principio contabile 24 nella sezione ad essi inerente, li ripartisce in ragione della loro finalità, in costi per:

- *“la ricerca di base;*
- *la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo;*
- *lo sviluppo”.*

La mancanza dei costi di pubblicità tra quelli appena menzionati, non deriva da una dimenticanza, ma semplicemente dal fatto che tali costi, come avremo modo di analizzare più avanti, sono in realtà, costi riconducibili alla categoria dei costi d'impianto ed ampliamento, e questo è il motivo per cui, anche l'Organismo Italiano di Contabilità ha optato per la trattazione separata. Effettivamente, anche a parere di chi scrive, tale impostazione non è del tutto corretta, ma purtroppo il legislatore al tempo della normazione introdusse tale voce al punto B.I.2). Nonostante gli approfondimenti da parte dell'OIC circa i requisiti della sua capitalizzazione, con conseguente richiamo ai costi di impianto ed ampliamento⁷⁶, non fu introdotta nessuna

⁷⁶ OIC 16 *Costi di pubblicità* 2005 “La normativa vigente ha introdotto nella denominazione della categoria dei costi ad utilità pluriennale la cui capitalizzazione è consentita la parola “pubblicità”, senza che né nella norma, né nella relazione ministeriale di accompagnamento venisse chiarita la portata dell'uso di tale termine. La capitalizzazione dei costi di pubblicità non è prevista nelle norme comunitarie, né lo è nelle prassi e regolamentazioni contabili internazionali più diffuse, essendo tali costi a ragione ritenuti di carattere ricorrente ed operativo tale che la loro capitalizzazione comporterebbe iscrizioni improprie di attività patrimoniali e condurrebbe a distorcere i risultati d'esercizio. Non risulta, d'altronde, che nell'introdurre, a suo tempo, la norma comunitaria nel corpo legislativo italiano, si sia voluto disattendere il contenuto della IV direttiva. Si deve quindi trarre la conclusione che il legislatore italiano, nell'usare la dizione “costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità” abbia con ciò inteso includere tra i costi aventi utilità pluriennale anche quei costi che pur essendo nella loro *natura oggettiva* di carattere pubblicitario, siano nella sostanza ulteriori oneri sostenuti in correlazione agli altri oneri pluriennali propriamente detti, e cioè i costi di impianto e di ampliamento. Tale situazione può verificarsi nella misura in cui i costi di pubblicità siano funzionali, e quindi quasi essenziali, al buon esito del progetto per il quale i costi di impianto e di ampliamento sono stati sostenuti (l'avviare una nuova attività produttiva, il lanciare un prodotto innovativo, eccetera, come in precedenza discusso). Tali costi, inoltre, debbono avere carattere di eccezionalità e non di ricorrenza, poiché in quest'ultimo caso, quand'anche potessero riferirsi a progetti per i quali sono stati capitalizzati costi di impianto e di ampliamento, essi diverrebbero tuttavia istituzionali per il fatto stesso di

modifica neanche con il passare del tempo, cosicché ad oggi tale impostazione risulta, seppur discussa, oramai pacificamente accettata. Continuando con la lettura, il principio in vigore afferma che *“la ricerca di base può essere definita come quell’insieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una finalità definita con precisione, ma che è da considerarsi di utilità generica all’impresa”*. Quindi, appare evidente e chiaramente accettato dalla prassi, che essendo tali costi per loro natura, costi ricorrenti nella vita dell’impresa, privi di una vera e propria consistenza in termini di utilità, ne sia proibita la loro capitalizzazione. Per meglio chiarirne il concetto, basti pensare che in tale tipologia di costi, vi rientrino ad esempio, tutti quegli oneri sostenuti per continue indagini di mercato finalizzate all’analisi commerciale dei propri prodotti, oppure quei costi sostenuti da un’impresa operante nel settore della moda per poter analizzare i gusti dei propri clienti, oppure quei costi sostenuti da un’impresa operante nel settore della tecnologia avanzata per poter mantenere (perlomeno) stabile l’offerta dei suoi prodotti. In definitiva, a parere di chi scrive, provando a delinearne i contorni, potremmo considerare tali oneri come costi sostenuti non riconducibili ad un prodotto o processo prettamente delineato ed identificato, aventi quindi carattere generale, di natura pressoché ricorrente e senza dei quali l’impresa si troverebbe in una situazione di svantaggio rispetto ai suoi *“competitor”*. Eccetto comunque, le possibili sfumature relative alla sua interpretazione, non vi sono differenze da segnalare relative alla ricerca di base, scaturenti tra il principio contabile OIC 24 e la sua nuova bozza. Per quanto concerne invece la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico progetto, prodotto o processo

essere ripetitivamente sostenuti: in altre parole, costi di tal fatta sono collegati alla necessaria fase commerciale di “lancio” di un nuovo prodotto, e non rappresentano, invece, costi “di sostegno” della commerciabilità di prodotti già esistenti. I costi così definiti, inoltre, debbono essere relativi ad azioni dalle quali l’impresa ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici. In conclusione, i soli costi pubblicitari che possono essere capitalizzati sono quelli che possono essere assimilati ai costi di impianto e di ampliamento — in quanto, come si è detto, sono relativi al lancio di un nuovo prodotto — e non ai costi di ricerca e sviluppo, nonostante il legislatore li abbia inseriti nella voce dell’attivo patrimoniale che appunto accoglie i costi di ricerca e sviluppo. Da quanto sin qui detto, ne consegue che i criteri per la capitalizzazione e l’ammortamento dei costi di pubblicità capitalizzati debbono soggiacere alle medesime regole in precedenza indicate per i costi di impianto e di ampliamento, alle quali quindi si rinvia”.

produttivo, la stessa viene definita dal principio contabile OIC 24 in vigore come *“quell’assieme di studi, esperimenti, indagini e ricerche, che si riferiscono direttamente alla possibilità o utilità di realizzare uno specifico progetto”*. Emerge da quanto appena scritto, che per poter capitalizzare determinati costi all’interno della voce costi di ricerca, gli stessi devono quindi derivare, sì da una ricerca, ma di tipo applicativo, ben definita e che si dimostri inoltre concretamente realizzabile. Affinché ciò sia possibile, i costi sostenuti devono trovare il loro fine nella realizzabilità del progetto che si intende perseguire. Per fare degli esempi esplicativi, basti pensare la ricerca applicata diretta alla creazione di un progetto che consenta l’abbattimento dei costi relativi al prodotto venduto, come ad esempio, un nuovo processo di produzione che consenta di eliminare una parte del personale riducendo nettamente i costi, oppure un processo diretto alla creazione di una nuova fibra sintetica ultrasistente a basso costo. Proseguendo nella trattazione, il principio contabile 24 in vigore precisa che *“la sola attinenza a specifici progetti non è condizione sufficiente affinché detti costi abbiano legittimità di capitalizzazione. Per tale finalità, essi debbono anche rispondere positivamente alle caratteristiche richieste per l’iscrizione di qualsiasi posta attiva; essi debbono, cioè, essere:*

- *relativi ad un processo o prodotto chiaramente definito, nonché identificabili e misurabili⁷⁷;*
- *riferiti ad un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale l’impresa possieda o possa disporre delle necessarie risorse;*
- *recuperabili tramite ricavi che nel futuro si svilupperanno dall’applicazione del progetto stesso”*.

⁷⁷ Si pensi come tali requisiti siano richiesti anche per gli oneri finanziari trattati nel principio OIC 16, o più genericamente per poter procedere con la capitalizzazione di un costo pluriennale.

Quindi, una volta individuate le caratteristiche necessarie per procedere alla capitalizzazione dell'onere pluriennale di ricerca "*applicata*", sarà necessario analizzare quali siano i relativi costi capitalizzabili. Il principio contabile 24 in vigore ammette come costi capitalizzabili, qualora riferiti ad uno specifico prodotto o processo chiaramente identificato, i seguenti costi:

- *“gli stipendi, i salari e gli altri costi relativi al personale impegnato nelle attività di ricerca a sviluppo:*
- *i costi dei materiali e dei servizi impiegati nella attività di ricerca e sviluppo:*
- *l’ammortamento di immobili, impianti e macchinari, nella misura in cui tali beni sono impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo*
- *i costi indiretti, diversi dai costi e dalle spese generali ed amministrative, relativi alle attività di ricerca sviluppo:*
- *gli interessi passivi sostenuti, a fronte dei finanziamenti specificamente ottenuti⁷⁸ ed utilizzati per lo svolgimento delle attività di ricerca sviluppo, nel rispetto dei medesimi limiti e condizioni indicati per le immobilizzazioni materiali nel principio contabile 16 al paragrafo D.V);*
- *gli altri costi quali l’ammortamento di brevetti e licenze, nella misura in cui tali beni sono impiegati nell’attività di ricerca a sviluppo”.*

Ebbene, la bozza del futuro principio OIC 24 al paragrafo 40 riporta anch'essa la lista dei costi capitalizzabili, come sopra menzionati, eccetto quelli finanziari, generali o specifici che siano. A prima vista, sembrerebbe quasi una dimenticanza, però approfondendo l'analisi notiamo infatti, che tale concetto ha acquisito un paragrafo a se stante, precisamente il paragrafo 34, il quale afferma che "*gli interessi passivi a fronte di finanziamenti specificamente ottenuti ed utilizzati per la realizzazione di un*

⁷⁸ Da notare che con la nuova bozza del principio OIC 16 potranno essere capitalizzati anche gli oneri finanziari derivanti da ulteriori prestiti di natura generica.

immobilizzazione immateriale sono capitalizzati nella specifica voce alla quale si riferiscono, nel rispetto dei medesimi limiti e condizioni indicati per le immobilizzazioni materiali nell'OIC 16 ai paragrafi 36-38". L'Organismo Italiano di Contabilità, in osservanza del suo dichiarato scopo di snellimento e accorpamento della materia, ha quindi deciso di evitare una duplicazione della disciplina in oggetto, eliminando da ogni trattazione specifica inerente le singole categorie di immobilizzazioni immateriali, la parte relativa alla disciplina sugli oneri finanziari, effettuando così un richiamo al principio contabile OIC 16. A parere di chi scrive, richiamando l'OIC i paragrafi del principio contabile 16 inerente gli oneri finanziari, anche per le immobilizzazioni immateriali, è stata chiaramente prevista (seppur indirettamente) la possibilità di capitalizzare anche qui, quegli oneri finanziari scaturenti da "ulteriori" prestiti di natura generica, nella misura in cui vengano adoperati per la produzione ma anche per l'acquisizione⁷⁹ di immobilizzazioni di natura immateriale. Viene così messa, ancora una volta in risalto, la volontà dell'Organismo Italiano di Contabilità di integrare i principi contabili revisionati, favorendo maggiormente l'interconnessione tra di essi. Si ricorda che mentre entrambi i principi contabili OIC 16 e 24 in vigore non ammettono la capitalizzazione degli oneri finanziari derivanti da prestiti generici, ciò non vale per il futuro principio contabile OIC 16 che ne ammette appunto tale capitalizzazione, riducendone inoltre gli oneri in termini amministrativi. Risulta quindi, altrettanto chiaro come effettuando la bozza del nuovo principio contabile OIC 24, un richiamo agli specifici paragrafi della bozza del nuovo OIC 16, riguardanti la capitalizzazione degli oneri finanziari, ne venga appunto implicitamente estesa la disciplina alle immobilizzazioni immateriali. Riprendendo invece, quanto detto in fase d'introduzione del paragrafo, circa la possibilità di capitalizzazione delle spese di pubblicità, vi è subito da segnalare

⁷⁹ Si tenga presente che il principio OIC 16, per quanto riguarda le immobilizzazioni materiali, precisa che affinché gli eventuali oneri finanziari sostenuti per l'acquisizione possano essere capitalizzati, il periodo di tempo tra l'esborso monetario e la disponibilità dell'immobilizzazione materiale deve essere significativo. Tale principio non può che valere, chiaramente, pure per le immobilizzazioni immateriali.

che pure in questo contesto, né il codice civile, né la relazione ministeriale di accompagnamento al D.lgs. 127/91 forniscono una definizione specifica di spese di pubblicità, per cui sarà necessario rifarsi nuovamente al principio contabile OIC 24. Per il vero, anche il principio 24 in vigore non fornisce una definizione di tali costi, ma si limita piuttosto ad affermare che tali costi, per poter essere capitalizzati, debbano poter essere ricollegabili alla voce B.I *“costi d’impianto ed ampliamento”*. Ciò deriva da un’interpretazione delle norme nazionali in conformità con le regolamentazioni comunitarie ed extracomunitarie. Difatti vi è da dire che nella quasi totalità dei paesi industrialmente evoluti, i costi di pubblicità vengono imputati a conto economico non potendo essere capitalizzati per nessun motivo. Alla luce di ciò, e considerando che le norme nazionali sono state modificate in attuazione della IV direttiva comunitaria, appare quantomeno difficile pensare che il Legislatore nazionale abbia volutamente disatteso quanto espresso nella direttiva. Per cui, scendendo nel dettaglio, i costi di pubblicità capitalizzabili secondo il principio OIC 24 sono quei *“costi che pur essendo nella loro natura oggettiva di carattere pubblicitario, siano nella sostanza ulteriori oneri sostenuti in correlazione con gli altri oneri pluriennali propriamente detti, e cioè i costi di impianto ed ampliamento”*. Nel proseguo del principio contabile leggiamo che *“tale situazione può verificarsi nella misura in cui i costi di pubblicità siano funzionali, e quindi quasi essenziali, al buon esito del progetto per il quale i costi di impianto ed ampliamento sono stati sostenuti (avviare una nuova attività produttiva, il lanciare un nuovo prodotto, eccetera, come in precedenza discusso). Tali costi, inoltre debbono avere carattere di eccezionalità e non ricorrenza, poiché in quest’ultimo caso, quand’anche potessero riferirsi a progetti per i quali sono stati capitalizzati costi di impianto ed ampliamento, essi diverrebbero tuttavia istituzionali per il fatto stesso di essere stati ripetitivamente sostenuti: in altre parole costi di tal fatta sono collegabili alla necessaria fase di “lancio” di un nuovo prodotto, e non rappresentano, invece, costi “di sostegno” della commerciabilità di prodotti già esistenti”*. Per chiarire il concetto, tali costi di pubblicità possono essere capitalizzati solamente quando si riferiscano al lancio commerciale di un nuovo prodotto o attività e dovranno essere assolutamente

spesati a conto economico qualora vengano sostenuti come supporto al prodotto commercializzato o alla attività già esercitata. Dando uno sguardo alla bozza del nuovo principio contabile 24 sembrano non esservi grandi novità, di fatti lo stesso, al paragrafo 46 cita che *“i costi di pubblicità sono costi di periodo e pertanto sono iscritti nel conto economico dell’esercizio in cui si sostengono. Tuttavia, essi possono essere capitalizzati se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni;*

- *si tratta di costi eccezionali e non ricorrenti (ad esempio il lancio di una nova attività produttiva, l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli avviati nel core business);*
- *sono relativi ad azioni dalle quali la società ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici risultanti da attendibili piani di vendita”.*

Sebbene all’apparenza, le due disposizioni coincidano, il focus sugli *“attendibili piani di vendita”*, a parere di chi scrive, sembra aumentare ulteriormente l’oggettività che tali costi dovranno acquisire attraverso strumenti come ad esempio *“business plan”*, ricerche di marketing, analisi generiche di mercato e altri strumenti previsionali, per scongiurare il rischio di un loro improbabile recupero attraverso benefici economici futuri. Per ciò che concerne invece, la disciplina dei costi per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, espositori e di altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali, l’OIC a parere di chi scrive, ha operato la scelta giusta. Il principio contabile 24 in vigore riporta che *“i costi sostenuti per la progettazione, per la produzione e per la distribuzione di cataloghi, di espositori ed altri strumenti e materiali aventi finalità promozionali sono differiti ed imputati al conto economico nel periodo durante il quale i materiali vengono distribuiti ovvero lungo il periodo in cui si attendono benefici economici dalla loro distribuzione”*. Ebbene tali costi, nella bozza del nuovo principio contabile 24 sono stati eliminati, e a bene vedere sembra essere la giusta soluzione, in quanto, soffermandosi un attimo a riflettere, (e come

espresso anche dall'OIC) tali costi hanno sì, rilevanza pubblicitaria, ma si tratta pur sempre di costi sostenuti per beni di tipo materiale, che si prestano ad un difficile collegamento con attività di tipo immateriale, per cui la scelta di eliminare la previsione dal principio contabile 24 con la giustificazione che tali costi hanno natura materiale può essere condivisa senza riserve.

3.5 Beni immateriali

I beni immateriali sono quelle immobilizzazioni, anch'esse di natura immateriale e quindi caratterizzate dal principio di astrattezza, che però possono essere oggetto di diritti giuridicamente tutelati e che possiedono il requisito della identificabilità o separabilità. Prima di procedere oltre è necessario, ai fini della trattazione, comprendere a fondo queste due qualità richieste. Un'immobilizzazione immateriale è considerata giuridicamente tutelata, ai nostri fini, quando il suo sfruttamento economico è riconosciuto al soggetto detentore del diritto in questione, come ad esempio, il diritto di brevetto, il diritto al marchio, eccetera. Una delle principali differenze che vengono a crearsi rispetto alla categoria degli oneri pluriennali e dell'avviamento è dovuta proprio al concetto di separabilità. Tale concetto, muove dall'assunto, che affinché un'immobilizzazione possa essere ceduta, la stessa debba essere separabile dal resto dell'azienda, e quindi possa essere ad esempio, scambiata, venduta o ceduta in licenza. Per quanto riguarda il trattamento ai fini della loro iscrizione, tali beni immateriali soggiacciono alle medesime regole delle immobilizzazioni di natura materiale, in quanto anche le stesse, possono sia essere acquistate esternamente, eventualmente acquisite in locazione oppure essere prodotte internamente. Notiamo subito la prima differenza rispetto alla categoria degli oneri pluriennali, che data la loro particolare natura, e la non scorporabilità dal resto dell'azienda, si formano principalmente a seguito di produzione interna. Tali beni, si differenziano inoltre per la durata relativa il loro ammortamento contabile, difatti, diversamente dagli oneri pluriennali per i quali è previsto, in via prudenziale dal nostro legislatore, l'obbligo di terminare l'ammortamento entro un massimo di 5 anni, i beni

immateriali, vengono ammortizzati sulla base della loro durata economica, ovvero lungo l'arco temporale in cui gli stessi prestano la loro utilità, con il limite legale loro riconosciuto. Si ricorda, che al pari degli oneri pluriennali e dei beni materiali, la capitalizzazione dei costi ad essi inerenti, deve avvenire entro il limite in cui, tale valore sia effettivamente recuperabile in sede di prima iscrizione. Procederemo adesso, all'analisi delle principali novità riguardanti tale categoria di immobilizzazioni immateriali, suddivise in *“diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno”* e *“concessioni, licenze, marchi e diritti simili”*.

3.5.1 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.

L'attuale principio contabile 24, al capitolo relativo ai diritti di brevetto industriale e ai diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, riporta al paragrafo 1, intitolato *“Definizione”*, che *“i diritti di brevetto industriale rientrano nel novero delle cosiddette “creazioni intellettuali” alle quali il nostro codice e alcune norme speciali (così come le norme comunitarie e quelle di altri ordinamenti) riconoscono una particolare tutela, che consiste sostanzialmente nel diritto esclusivo di sfruttamento dell'invenzione, entro i limiti stabiliti dalla legge. In merito occorre perciò chiarire in via preliminare che il rilascio del brevetto non può costituire in sé ragione sufficiente per l'iscrizione all'attivo⁸⁰ di un valore immateriale e che in ogni caso la durata legale del brevetto costituisce uno solo degli elementi di valutazione per determinare il suo ammortamento”*. La bozza del nuovo principio contabile 24, al paragrafo 52, per quanto riguarda la definizione, si limita a precisare che *“i brevetti industriali rappresentano il diritto esclusivo, tutelato da norme di legge, di*

⁸⁰ E utile precisare che affinché il brevetto possa essere capitalizzato nella voce B.I.5) dell'attivo dello stato patrimoniale, lo stesso, deve possedere il requisito dell'industrialità, inteso in tale contesto come rilevanza della capacità di sfruttamento economico effettivo da parte dell'impresa, correlata alla capacità di produrre effettivi benefici economici futuri.

sfruttamento di un invenzione". Appare comunque chiaro, che eccetto un ridimensionamento della definizione, la sostanza sia la medesima. Secondo un primo approccio è possibile suddividere le invenzioni brevettabili in invenzioni di prodotto e di procedimento. Un'invenzione di prodotto è quella che ha per oggetto ad esempio, uno strumento, una macchina o un composto chimico mentre abbiamo un'invenzione di procedimento quando l'invenzione consiste in una tecnica di produzione di beni o realizzazione di servizi⁸¹. Per quanto riguarda invece i brevetti per modelli di utilità⁸² e per modelli e disegni ornamentali⁸³, non vi è stata assolutamente nessuna modifica in quanto entrambi i principi si rifanno all'art. 2592 del codice civile, che li definisce come "*invenzione atta a conferire a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti, particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego*". Anche relativamente ai brevetti su modelli o disegni ornamentali, la disciplina inerente la classificazione, valutazione e rappresentazione è la stessa dei brevetti industriali, ad eccezione del periodo di ammortamento, la cui durata legale è inferiore rispetto a quella riconosciuta in anni venti, dei brevetti industriali. Affinché un brevetto possa essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce B.I.3), dovrà presentare le caratteristiche di cui al paragrafo B dell'attuale principio contabile numero 24, quali:

- *la titolarità di un diritto esclusivo di sfruttamento;*
- *recuperabilità dei costi di iscrizione tramite benefici economici che si svilupperanno dall'applicazione del brevetto stesso;*
- *la possibilità di determinare in maniera attendibile il suo costo per l'impresa.*

⁸¹ Di Cataldo V., Vanzetti A., "*Manuale di diritto industriale*", 5° edizione, Milano, Giuffrè, 2005 pag. 340.

⁸² I brevetti per modelli di utilità proteggono le forme nuove del prodotto che diano allo stesso una specifica efficacia o comodità funzionale. Hanno alla base della loro brevettabilità il concetto di utilità.

⁸³ I disegni e modelli ornamentali proteggono invece l'aspetto esterno del prodotto a prescindere dal requisito funzionale, privilegiando l'aspetto puramente estetico.

Come possiamo leggere più avanti al paragrafo C.I e al paragrafo C.II, il loro ingresso all'interno dell'impresa e la loro conseguente capitalizzazione può avvenire o tramite acquisizione a titolo originario o tramite acquisto esterno, oppure in ultima analisi tramite acquisto, sempre esterno, di licenza d'uso su brevetti appartenenti a terzi. Il loro ammortamento deve avvenire lungo l'arco di tempo in cui tale brevetto esplica il suo effetto correlato con la capacità di produrre benefici economici futuri (durata economica), con il limite legale dei venti anni, o minore a seconda del tipo di brevetto⁸⁴ (durata legale), qualora non prevedibile. In sostanza, relativamente ai brevetti, non vi sono differenze tra l'attuale e il nuovo principio OIC 24, anche se potremmo muover alcune critiche circa il costo capitalizzabile in caso di acquisizione della licenza d'uso su brevetto. Per fini di completezza, partiremo dal costo capitalizzabile in caso di acquisizione diretta di brevetto. A tal proposito, il paragrafo C.II dell'attuale principio contabile 24 cita che *“quando, per il brevetto acquistato da terzi è previsto un pagamento di importi annuali commisurati agli effettivi volumi della produzione o delle vendite è iscricabile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente “una tantum”, mentre nella bozza del principio 24 revisionato, esattamente al paragrafo 53, possiamo leggere che “se il contratto di acquisto del brevetto prevede, oltre al pagamento del corrispettivo iniziale (una tantum), anche il pagamento di futuri corrispettivi aggiuntivi commisurati agli effettivi volumi di produzione o delle vendite, è iscricabile tra le immobilizzazioni immateriali il solo costo pagato inizialmente”*. Fin qui, non vi sono differenze, entrambe le definizioni si rifanno al principio di correlazione costi/ricavi e l'unica soluzione opportuna è quella di escludere gli ulteriori costi commisurati agli effettivi volumi di produzione o delle vendite e consentire la capitalizzazione del solo costo iniziale *“una tantum”* previsto. Continuando nella lettura del paragrafo 53 della bozza OIC 24, leggiamo che *“gli ammontari parametrati ai volumi di produzione o delle*

⁸⁴ A seconda che si tratti di un brevetto industriale di prodotto o di processo oppure di un brevetto per modelli di utilità o modelli e disegni ornamentali.

vendite, degli esercizi successivi si imputano a conto economico e non si capitalizzano tra i costi di acquisto, in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi". A ben vedere, questa seconda parte del paragrafo, non fa altro che rimarcare quanto già affermato, ricollegandosi nuovamente al principio base di correlazione costi/ricavi e tale impostazione seguita dall'Organismo Italiano di Contabilità, non può che essere giudicata chiarificatrice. Per quanto riguarda invece l'acquisizione del brevetto, questa volta in licenza d'uso, il paragrafo 57 della bozza del nuovo principio contabile 24 prevede che *"le somme una tantum erogate per l'acquisizione dei brevetti in licenza d'uso sono ammortizzabili. Pertanto, l'onere pluriennale relativo al corrispettivo erogato una tantum (generalmente inizialmente), anche nei casi in cui il pagamento avvenga in maniera dilazionata⁸⁵, ossia mediante canoni periodici inferiori al periodo stimato di utilizzo del brevetto o comunque non correlato a tutta la durata della tutela legale del brevetto, ma previsti per un periodo più breve, è iscritto tra i beni immateriali e ammortizzato lungo tutta la durata legale del brevetto"*. Tale corrispettivo viene ritenuto capitalizzabile perché dato dall'intero ammontare pattuito inizialmente, seppur suddiviso in canoni periodici, ma comunque riconducibile ad un rapporto economico unitario, precedentemente determinato e difficilmente ricollegabile (poiché sostanzialmente svincolato), al principio di correlazione costi/ricavi, risultando pertanto capitalizzabile *"in toto"*. Scendendo nel dettaglio, vi è una riflessione da fare. Tale riflessione deriva dal fatto che consentendo adesso esplicitamente, la bozza del principio contabile OIC 24, la possibilità di capitalizzare l'importo inizialmente concordato per la licenza d'uso, anche qualora dilazionato in canoni periodici, potrebbe venire a crearsi nella sostanza, almeno concettualmente, una situazione molto simile al pagamento di *"royalties"* che avremmo nel caso di collegamento con la produzione ottenuta o venduta⁸⁶. Difatti, la

⁸⁵ Si noti come ciò, chiaramente possibile, non sia però espressamente previsto pure per il caso di acquisto del brevetto.

⁸⁶ Nonostante tale concetto potrebbe essere sviluppato anche per l'acquisto di brevetto e per altre poste attive, appare acquisire più rilevanza in questo contesto poiché, mentre l'acquisto diretto del brevetto implica un concetto di trasferibilità e proprietà (anche se limitata alla durata legale), ciò non è possibile (in

fattispecie in questione effettua un richiamo generico al minor periodo di pagamento dei canoni di locazione rispetto alle tempistiche di uso o alla durata legale del brevetto, senza imporre restrizioni di tempo specifiche (un esempio potrebbe essere quello di imporre che il pagamento debba avvenire entro 5 anni dall'acquisizione della licenza d'uso su brevetto) entro le quali tali canoni devono essere pagati. Ciò, potrebbe comportare nella sostanza, la facoltà di ancorare attraverso degli studi programmati di vendita (magari qualora la tecnologia oggetto di brevetto consenta di ottenere prodotti simili a quelli già sul mercato, e quindi avere dei dati attendibili circa l'estensione della domanda e le future possibilità di vendita), i canoni di locazione della licenza d'uso su brevetto, alla produzione ottenuta o venduta, o meglio in questo caso stimata o prevista, eludendo in parte e per quanto possibile, le previsioni e i relativi obblighi imposti. Abbiamo sviluppato tale argomento al solo scopo di segnalare quella che potrebbe essere vista come una lacuna della disciplina, ricordiamo però che le argomentazioni sviluppate dall'OIC circa il collegamento al principio di correlazione costi/ricavi devono, nonostante la riflessione sviluppata, essere ritenute chiaramente soluzioni condivisibili e di facile applicazione. In conclusione, per ovviare a questa problematica, sarebbe stato possibile, o imporre un limite massimo come sopra menzionato, o imporre che tale costo capitalizzato derivante dalla somma una tantum corrisposta, debba essere ammortizzato entro il periodo di tempo minore tra, il periodo stimato di utilizzo del brevetto, o il periodo di durata legale dello stesso, diviso il periodo di tempo pattuito per i canoni di locazione. Ad esempio, se il periodo previsto di sfruttamento è di 10 anni e il periodo di validità legale residua è di 16 anni, prendendo il minore dei due, ovvero i 10 anni previsti di sfruttamento del brevetto e suddividendolo per 5 anni previsti di locazione, avremmo il risultato che il costo una tantum previsto per il caso di licenza d'uso su brevetto debba essere ammortizzato entro il limite di 2 anni invece che 10.

linea di principio) per i brevetti acquisiti in licenza d'uso. Quindi tutto ciò, impone comunque un limite al pieno sfruttamento economico del brevetto in caso di acquisizione tramite licenza d'uso.

3.5.2 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili.

Il principio contabile 24 in vigore, per quanto riguarda le concessioni, nel capitolo ad esse dedicato, cita che *“nel diritto amministrativo, le concessioni sono provvedimenti con i quali la pubblica amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, con i relativi oneri ed obblighi”*. Tra le concessioni iscrivibili nella voce B.I.4) vi possono figurare solo ed esclusivamente le concessioni di beni e servizi pubblici come ad esempio:

- *“diritti sui beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclusiva di beni pubblici quali il suolo demaniale);*
- *diritto di esercizio delle attività proprie degli enti concedenti (gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici quali ad esempio, autostrade, trasporti, parcheggi, eccetera”*.

Ponendo tale definizione a confronto con il nuovo principio contabile 24, notiamo che quest'ultimo si limita a citare che *“le concessioni sono provvedimenti con i quali la pubblica amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti e poteri, con i relativi oneri ed obblighi”*, esattamente come il principio in vigore. La differenza sta nel fatto che in questo caso non vi è più prevista, nessun tipo di concessione a scopo interpretativo. Ancora una volta emerge, la volontà da parte dell'Organismo Italiano di Contabilità (attraverso il nuovo format) di focalizzare i principi contabili in questione verso un approccio maggiormente contabile e meno giuridico-interpretativo, con l'ulteriore scopo di ridurre il testo dei principi stessi, qualora non indispensabile. Vi è da segnalare che comunque, eccetto qualche risistemazione di tipo formale non vi sono differenze di fondo e la disciplina inerente le concessioni è rimasta invariata. Anche per quanto concerne le licenze, ovvero autorizzazioni con le quali si consente l'esercizio di attività regolamentate (licenze di commercio al dettaglio, eccetera) non vi sono differenze da segnalare. Si ricorda che possono essere definite licenze tanto quelle di derivazione pubblicistica (amministrativa) quanto

quelle di derivazione privatistica come licenze d'uso su brevetti, invenzioni e modelli eccetera. Per quanto riguarda le licenze di natura privatistica, secondo dottrina appare giusto che tali licenze, debbano essere trattate contabilmente secondo il trattamento subito dalla classe che ne accoglie il diritto principale, in ragione di ciò, per esempio, una licenza privatistica di brevetto industriale, dovrà essere iscritta nella categoria che ne accoglie il diritto principale, ovvero la voce B.I.3) *“diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno”* e non nella categoria B.I.4) *“concessioni, licenze, marchi e diritti simili”*. E' da precisare che nella prassi, talvolta vi è comunque la tendenza a iscrivere tali diritti nella classe B.I.7) *“Altre”* dello stato patrimoniale, in quanto il principio in vigore, pur riportando la posizione della dottrina maggioritaria a riguardo, non si è espresso definitivamente, lasciando trasparire delle incertezze. Il nuovo principio contabile OIC 24 tende invece a precisare come tali licenze, debbano, alla luce di un impostazione contabile corretta, essere iscritte nella classe che ne accoglie il diritto principale. Continuando nella trattazione possiamo notare che delle novità sono invece emerse relativamente ai marchi. Il principio contabile in vigore cita che *“il marchio (insieme alla ditta e all'insegna) è uno dei segni distintivi dell'azienda (o di un suo prodotto fabbricato e/o commercializzato e può consistere in un emblema, in una denominazione e/o in un segno”*. Ebbene, proprio relativamente alla sua definizione, emerge la prima sostanziale differenza, difatti la bozza del principio contabile 24 revisionato lo definisce ora come *“uno dei segni distintivi (o di un suo prodotto fabbricato o commercializzato) che può consistere in qualunque segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, tra cui emblemi, parole, suoni o forme del prodotto o della sua confezione”*. Da qui emerge una differenza circa la sua definizione, dato che lo stesso viene esteso pure a suoni e a forme della sua confezione o del prodotto in conformità con quanto predisposto dall'art. 7 del D.lgs. 30/2005, il quale prescrive che *“ possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i*

servizi di un'impresa da quelli di altre imprese". A parere di chi scrive, tale integrazione relativa la definizione di "marchi" seppur già considerata dalla prassi perché prevista legislativamente, offre comunque riscontri apprezzabili, dato che adesso si comprende con immediatezza, tramite la sola lettura della bozza di principio contabile OIC 24, ciò che possa o non possa far parte di un marchio tutelato giuridicamente, come previsto dall'articolo 7 del D.lgs. 30/2005 precedentemente menzionato. La novità più rilevante però, è quella riguardante il periodo di ammortamento. Il principio contabile 24 in vigore indica che *"il periodo di ammortamento è normalmente collegato al periodo di produzione o commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce, e se non prevedibile, entro un periodo che non può eccedere i venti anni"* mentre il principio contabile 24 revisionato, al paragrafo 90, cita che *"il marchio è ammortizzato sulla base del periodo di produzione e commercializzazione in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce. Il periodo di ammortamento non può eccedere, prudenzialmente, il periodo di tutela legale previsto in sede di prima registrazione del marchio (10 anni)"*. Tale impostazione "revisionata" appare ragionevole, alla luce del fatto che la tutela in fase di prima registrazione di un marchio si estende ad un massimo di dieci anni, pertanto appare legittimo il volere dell'OIC di obbligare al recepimento della normativa già prevista in materia di marchi (circa il periodo di tutela giuridicamente riconosciuto) anche ai fini dell'ammortamento, ovvero di obbligare i soggetti che espongono un valore capitalizzato inerente al marchio, a suddividere lo stesso in un massimo di dieci quote di ammortamento. Tutto ciò acquisisce valenza logica, seppur con dei limiti, operando una comparazione con i brevetti industriali, dato che anche per essi vige il principio secondo cui, l'ammortamento di tale posta contabile debba avvenire sulla base dell'arco di tempo in cui vi è un'utilità economica, ma comunque entro il limite legale previsto. Sviluppando una riflessione critica però, vi sono molte imprese nelle quali i diritti inerenti al marchio, vengono sottoposti costantemente a rinnovo una volta raggiunta la scadenza decennale di prima registrazione e/o successivamente ad ogni scadenza decennale. Ciò comporta che in una visione utilitaristica circa i benefici economici futuri, un obbligo imposto di ammortamento

in un limite massimo di dieci anni possa apparentemente, essere posto in discussione. Difatti, scendendo nel dettaglio, tale impostazione appare da una parte non condivisibile, poiché il marchio se rinnovato regolarmente, può in linea di principio (qualora l'impresa che lo utilizza sia in grado di mantenere un'influenza significativa sui propri consumatori, proprio grazie alla notorietà del suo marchio), partecipare positivamente per molti anni ai risultati d'impresa attraverso la sua capacità di produrre benefici economici futuri, e dall'altra, comunque condivisibile, in quanto il nuovo principio 24 come evidenziato al paragrafo 90 con l'utilizzo della parola "*prudenzialmente*", (inerente al fatto che l'ammortamento debba essere completato entro il limite dei dieci anni relativi alla prima registrazione del marchio), sembra dare assoluta centralità (in un contesto economico a priori non del tutto prevedibile), al postulato generale della prudenza. Quindi in conclusione, nonostante i benefici economici derivanti dal marchio, abbiano in linea di principio una durata superiore alla decade annuale, e il marchio, se rinnovato regolarmente, sia in grado di conservare la propria tutela giuridica e utilità economica, a parere di chi scrive, nonostante le osservazioni fatte, e alla luce della normativa contenuta nell'art 4, comma 4 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929 che impone appunto la durata massima di dieci anni in sede di prima registrazione, appare condivisibile la scelta dell' Organismo Italiano di Contabilità d'imporre che tale posta contabile venga ammortizzata entro il limite della sua durata legale in sede di prima registrazione.

3.6 Avviamento.

L'avviamento è disciplinato dal nostro codice civile all'articolo 2426 comma 6, il quale cita che "*l'avviamento può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque anni. E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa*". Ancora una volta, non

fornendo il legislatore nessuna definizione del termine avviamento, per conoscere le integrazioni e interpretazioni necessarie alla sua comprensione, nonché le caratteristiche di rilevazione, valutazione e rappresentazione a bilancio di tale “asset” intangibile è necessario rifarsi al principio contabile OIC 24. Difatti tale principio, nella sua versione tutt’ora vigente, al paragrafo A.I lo definisce come *“l’attitudine di un’azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria, che derivi da fattori specifici che, pur concorrendo positivamente alla produzione del reddito ed essendosi formati nel tempo in modo oneroso, non hanno un valore autonomo, ovvero da incrementi di valore che il complesso dei beni aziendali acquisisce rispetto alla somma dei valori dei singoli beni, in virtù dell’organizzazione dei beni in un sistema efficiente e idoneo a produrre utili”*. Continuando nella lettura ci accorgiamo subito che esistono due differenti accezioni di avviamento citate nel principio contabile 24 in vigore:

- a) *“in una prima accezione, l’avviamento è il frutto di una gestione aziendale efficiente nell’organizzazione tanto nel complesso dei beni aziendali, materiali ed immateriali, quanto delle risorse umane. Definiremo questo avviamento come avviamento internamente generato, ovvero avviamento originario. L’avviamento internamente generato non può essere capitalizzato ed iscritto nel bilancio di esercizio, sia perché esso non è definibile in termini di oneri e costi ad utilità differita nel tempo (venendo così meno uno dei requisiti fondamentali per la sua iscrizione), sia perché esso costituisce il valore attuale di un flusso di futuri utili sperati, presunti;*
- b) *una seconda accezione di avviamento si ha allorché esso derivi da acquisizione di un’azienda (acquisto o permuta) o di una partecipazione, oppure da un’operazione di conferimento di azienda, di fusione o di scissione. In questo caso l’avviamento sarà definito avviamento acquisito a titolo oneroso, ovvero avviamento derivativo o derivato(...)”*.

Quindi, vi sono due configurazioni di avviamento riconosciute ormai da tempo, una fondata sul concetto di avviamento auto-generato e l'altra su quello di avviamento derivato o acquisito a titolo oneroso. Per ciò che importa al fine della nostra trattazione si sappia che solo il secondo e quindi l'avviamento acquisito a titolo oneroso, sia esso derivante da un acquisto di azienda, ramo di azienda oppure un'operazione di conferimento, fusione o scissione può essere rilevato e di conseguenza iscritto nella voce B.I.5) della sezione attiva dello stato patrimoniale, non essendo assolutamente possibile procedere alla capitalizzazione dell'avviamento autoprodotta internamente. Appurato che, ai fini del presente elaborato, l'unico avviamento iscrivibile contabilmente è quello a titolo oneroso, cercheremo adesso, di capire l'originarsi di tale posta contabile. L'avviamento (a titolo oneroso) è dato, in generale, dall'eccedenza del corrispettivo pagato, rispetto alla somma netta dei valori attivi e passivi acquisiti, espressi al valore corrente di mercato. Vi è comunque da precisare che non sempre tale maggior valore corrisposto trova un'effettiva capacità prospettica di produrre maggior utili futuri e quindi esser trattato come avviamento. Ciò accade perché tale maggior valore potrebbe esser stato corrisposto, ad esempio, anche a causa di un cattivo affare, ovvero senza nessuna concreta giustificazione ma solo per un'errata valutazione delle poste in gioco. Scendendo nel dettaglio, anche qui, notiamo come l'Organismo Italiano di Contabilità abbia apportato modifiche di non poca rilevanza al principio contabile in questione. L'attuale principio contabile 24, alla sezione avviamento, paragrafo C, cita che *“qualora la suddetta eccedenza fosse dovuta ad un “cattivo affare” ovvero a decisioni dell'acquirente, incorporante o risultante dalla fusione, che non siano direttamente correlabili all'attività dell'azienda acquisita, incorporata, fusa o beneficiaria della scissione, quali ad esempio la decisione di eliminare un concorrente o di introdursi in un nuovo mercato, essa è considerata una componente negativa di reddito. Esistono altre teorie riguardo i trattamenti contabili dell'avviamento che non sono ritenute accettabili”*. Ebbene, l'Organismo Italiano di Contabilità ha deciso di eliminare radicalmente tale paragrafo dal nuovo principio contabile, e ovviamente, a parere di chi scrive, ha operato la scelta giusta. Per prima cosa, tale disposizione era in contrasto con i principi contabili

internazionali IAS/IFRS che appunto ammettono l'iscrizione dell'avviamento, non solo nell'ipotesi di redditività superiore rispetto alla media di settore dell'azienda acquisita, fusa, scissa o incorporata, al pari del nostro omonimo principio nazionale ma anche nel caso in cui l'operazione sia stata posta in essere con altri scopi, che seppur indiretti, siano attendibilmente in grado di comportare benefici economici futuri, come ad esempio l'eliminazione nell'unico “competitor” diretto. Difatti a tal proposito, il principio contabile IFRS 3, al paragrafo 52 si limita ad affermare che *“l'avviamento acquisito in un aggregazione aziendale rappresenta un pagamento effettuato dall'acquirente in previsione di benefici economici futuri derivanti da attività che non possono essere identificate individualmente e rilevate separatamente”*. A ben vedere, tutto ciò, non è affatto una novità nella nostra prassi contabile, dato che qualche volta tale impostazione veniva egualmente adottata in contrasto con l'attuale principio contabile 24 in vigore. L'OIC è quindi, doverosamente intervenuto, sulla scia della legislazione comunitaria e con l'ormai coscienza consolidata, che effettivamente, esistono casi in cui un'entità sia in grado ricavare un vantaggio indiretto (e quindi indirettamente dei benefici economici futuri) derivante da operazioni di acquisizione, fusione, scissione e conferimento, non riconducibile alla maggior redditività rispetto alla media di settore dell'entità acquisita, fusa, scissa o trasformata ma comunque in grado di fornire utilità economica futura. Oltre alla rettifica appena introdotta, il principio 24 in vigore, per ciò che concerne la durata dell'avviamento, al paragrafo E dopo aver riportato che *“l'ammortamento deve avvenire sistematicamente preferibilmente a quote costanti per un periodo non superiore a 5 anni”* prevede pure che *“sono tuttavia consentiti periodi di maggiore durata , che comunque non deve superare i venti anni, qualora sia ragionevole supporre, in virtù dell'analisi più sopra accennata che la vita utile dell'avviamento sia senz'altro superiore a cinque anni⁸⁷”*. L'analisi di cui si parla è

⁸⁷ Si ricordi come con l'art. 2426 comma 6 non venga fissato direttamente un limite massimo circa la durata dell'ammortamento dell'avviamento iscritto a bilancio.

un'analisi svolta dall'impresa al fine di dimostrare l'esistenza di motivazioni a supporto della decisione di estendere il periodo di ammortamento al di sopra dei cinque anni (chiaramente non eccedendo i venti anni imposti come limite massimo). Tali motivazioni devono essere ricollegate all'ambiente in cui l'impresa opera, oppure a brevetti, tecnologia sviluppata o altre motivazioni, che siano comunque in grado di dimostrare la capacità che tale costo sospeso ha di fornire benefici economici futuri lungo l'intero arco temporale preso a riferimento come base per il processo di ammortamento. Ebbene, proprio per quanto riguarda il periodo di ammortamento emerge infatti un'altra sostanziale differenza. La bozza del nuovo principio 24 riformulato espone al paragrafo 92 che *“l'avviamento è ammortizzato con un criterio sistematico, per quote costanti per un periodo massimo di 5 anni, come prudenzialmente indicato dal legislatore, in quanto generalmente è difficile ottenere analisi economico-finanziarie in grado di supportare una vita utile di tale posta oltre i cinque anni. Nei rari casi in cui ciò sia possibile, il periodo massimo di ammortamento è di 10 anni, in quanto le previsioni oltre tale termine sono generalmente inattendibili. Le condizioni che possono supportare l'adozione di un periodo superiore ai cinque anni per l'ammortamento dell'avviamento, devono essere specifiche e ricollegabili direttamente alla realtà e tipologia della società cui l'avviamento si riferisce. In questo caso le ragioni specifiche che hanno indotto a un periodo di ammortamento eccedente il limite dei cinque anni sono illustrate espressamente nella nota integrativa”*. Emerge quindi, con il nuovo principio 24 l'impossibilità di ammortizzare l'avviamento (sia esso ammortizzato a quote costanti o più raramente a quote decrescenti) lungo un arco temporale eccedente il limite massimo di dieci anni. Difatti con la bozza del principio 24 rinnovato, le imprese (pur possedendo i requisiti) potranno arrivare a suddividere l'avviamento tramite il processo di ammortamento in un massimo in dieci esercizi evidenziando così utili minori rispetto a quanto attualmente possibile, poiché essendovi quote di ammortamento di maggiore entità, ciò ne comporta un'erosione dell'utile di bilancio. Questo accade poiché, imponendo dei limiti di tempo più restrittivi, le società non potranno più beneficiare di quote di costo sospeso più contenute neanche al ricorrere

delle condizioni previste. A parere di chi scrive, nonostante l'impatto sui bilanci, tale impostazione appare condivisibile, poiché analizzandola anche nel contesto dell'attuale crisi economico-finanziaria che stiamo vivendo, risulta relativamente semplice affermare che il protrarsi di tale costo sospeso lungo un arco temporale di 20 anni, sia spesso eccessivo per poter efficacemente stimare e soprattutto prevedere la permanenza dell'utilità futura apportata dall'immobilizzazione in questione. Concludendo, ritengo che essendo complicato prevedere situazioni sfavorevoli come difficoltà di mercato, situazioni di crisi generalizzate, sviluppi della tecnologia e della scienza in un arco temporale così lungo come i venti anni attualmente previsti, ed essendo inoltre il nostro bilancio civilistico, fondato sul postulato della prudenza, l'Organismo Italiano di Contabilità abbia scelto (con qualche eccezione, basti pensare alle imprese che operano in regime di concessione o all'acquisizione di imprese in possesso di grossi appalti di lunga durata) la strada giusta, al fine di minimizzare gli errori previsionali scaturenti da una visione prospettica troppo spesso priva di fondamenta. Per completezza, si ricorda come il principio contabile internazionale IFRS 3 *“Aggregazioni aziendali”* al paragrafo 55 preveda che *“l'avviamento acquisito in un'aggregazione aziendale non deve essere ammortizzato⁸⁸. L'acquirente deve, invece, verificare annualmente se abbia subito perdite di valore, o più frequentemente se specifici eventi o determinate circostanze indicano la possibilità che potrebbe aver subito una riduzione di valore (...)”*. Quindi, si può affermare che il principio contabile internazionale IFRS 3, diversamente dal nostro principio contabile nazionale OIC 24, non predispone nessun tipo di ammortamento. Esso prevede che il valore dell'avviamento venga ridotto tramite svalutazione al ricorrere di determinati requisiti, imponendo che tale valore, una volta sottoposto a svalutazione, non possa essere ripristinato. Un'altra rilevante novità, che si dispiega di riflesso sull'impresa, e che merita di essere citata è quella di natura fiscale. Allo

⁸⁸ Si ricorda che tale approccio, viene utilizzato a livello comunitario, per tutte le attività con vita utile indefinita.

stato attuale, l'articolo 103 del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi), così come modificato dal comma 521⁸⁹ della finanziaria del 2006, chiarisce che l'avviamento iscritto secondo corretti principi contabili è deducibile, in ciascun esercizio in misura non superiore ad un 1/18 (5,56%)⁹⁰ del relativo costo. Da qui possono, con il principio attualmente in vigore, emergere due casistiche diverse. Nel primo caso, supponendo un ammortamento civilistico in 10 anni e quindi inferiore all'ammortamento fiscale (18 anni) si genererà una variazione fiscale in aumento da indicare in sede di dichiarazione. Nel secondo caso, supponendo un ammortamento civilistico di venti anni, perciò superiore all'ammortamento fiscale (18 anni), il minor ammortamento civilistico assumerà rilevanza anche fiscale non essendo più possibile dedurre tale eccedenza. Da qui, in conclusione, si evince che se, come auspicato in bozza, il principio contabile numero 24 che entrerà in vigore, manterrà tale impostazione, ovvero il limite massimo dei 10 anni, le imprese non potranno più trovarsi nella seconda casistica.

⁸⁹ Legge 23 dicembre 2005, n. 266 comma 521. “All'articolo 103, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «un ventesimo» sono sostituite dalle seguenti: «un diciottesimo»”.

⁹⁰ Testo unico delle imposte sui redditi, art. 103 comma 3 “Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso”.

Bibliografia:

Testi consultati:

- ALLEGRINI M., MARTINI P., *Bilancio civilistico e imponibile fiscale – principi contabili nazionali e internazionali*, 4° edizione, ed. Esselibri, Napoli, 2005;
- DI CATALDO V., VANZETTI A., *Manuale di diritto industriale*, 5° edizione, Milano, Giuffrè, 2005.
- FIORITTI A., *Trattamento degli oneri finanziari secondo lo IAS 23, confronto con i principi nazionali*, in *Contabilità, bilancio e principi contabili*, n. 4/2006.
- LUCIANI V., POZZOLI M., *Capitalizzazione degli oneri finanziari nella bozza del nuovo OIC 16*, *Contabilità e Bilancio* n. 3 14 Febbraio 2012.
- PODDIGHE F., *Manuale di tecnica professionale*, terza edizione, Padova, Cedam, 2008.
- QUAGLI A., *Bilancio di esercizio e principi contabili*, Torino, Giappichelli, 2010.
- ROSCINI VITALI F., *I principi contabili revisionati dall'organismo italiano di contabilità*, *Contabilità e bilancio* n.3, 14 Febbraio 2012.
- SANTESSO E., SOSTERO U., *I principi contabili per il bilancio di esercizio*, Il sole 24 ore, Milano, 2011.
- SCAFATI I., *L'ammortamento dei costi dei terreni occupati dai fabbricati industriali*, *Corriere Tributario* n. 8/2005.

Fonti legislative:

- Decreto Legislativo 127/91.
- Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

- Decreto Legislativo 38/2005.
- Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266.
- Regio Decreto 21 giugno 1942, n. 929.
- Regolamento (CE) n. 1606/2002.
- Quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, n. 660.
- Testo unico delle imposte su redditi, 117/86.

Principi contabili nazionali:

- OIC 11, *Bilancio di esercizio, finalità e postulati.*
- OIC 16, *Immobilizzazioni materiali.*
- OIC 24, *Immobilizzazioni immateriali.*

Principi contabili internazionali:

- IAS 16, *Immobili, impianti e macchinari.*
- IAS 23, *Oneri finanziari.*
- IAS 36, *Riduzioni di valore delle attività.*
- IAS 38, *Attività immateriali.*
- IFRS 3, *Aggregazioni aziendali.*

Altre Fonti:

- Bozza per la consultazione del principio contabile 9, *Svalutazione per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali*, 27 novembre 2013.
- Bozza per la consultazione del Principio Contabile 12, *Composizione de schemi del bilancio di esercizio*, 14 gennaio 2014.

- Bozza per la consultazione del Principio Contabile 16, *Immobilizzazioni materiali*, 23 dicembre 2011.
- Bozza per la consultazione del Principio Contabile 24, *Immobilizzazioni immateriali*, 12 febbraio 2013.

Siti consultati:

- http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=92
- http://www.fondazioneoic.eu/?page_id=7209
- <http://www.fiscooggi.it/bilancio-e-contabilit%C3%A0/articolo/aggiornamento-principi-contabiliil-primo-set-%C3%A8-consultabile-on-line>
- http://www.notiziefiscali.it/news/immobilizzazioni-materiali-revisione-del-principio-contabile-oic-16_post211.html
- <http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/1938/825646-51628.pdf?sequence=2>
- <http://www.confindustria.pu.it/file.html?id1=17&id2=0000010585.pdf>
- <http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2011/12/2011-12-23-OIC-16-Le-immobilizzazioni-materiali-Bozza-per-la-consultazione.pdf>
- http://www.notiziefiscali.it/news/immobilizzazioni-immateriali-revisione-del-principio-contabile-oic-24_post223.html
- <http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2013/02/2013-05-02-OIC-24-Bozza-per-la-consultazione.pdf>
- <http://www.fiscal-focus.info/fisco/avviamento-l-oic-ne-riporta-a-10-anni-l-ammortamento,3,13138>